FDE Editore - Mantova - ITALIA

Gennaio/Aprile 2009
Numero 1 - Anno 2

# CRIMEN et DELICTUM

Rivista Scientifica di Scienze Sociali Forensi

diretta dal Prof. Marco Monzani

Autorizzazione editoriale del Tribunale di Mantova n. 03/2008
Tutti i diritti sono riservati

# Indagini difensive

## Le frontiere della L. 397/2000

L' esperienza in ambito criminologico, criminalistico ed investigativo dei professionisti forensi.

## sommario

2 Editoriale
di Marco Monzani

5 Le indagini forensi in Italia. L'apporto scientifico di SAI Lab.
di Angelo Puccia e Massimo Spagnolo

7 La validità della testimonianza nell'era del DNA.
di Salvatore Pisani

32 Forensic Chain of Custody e Knowledge Management.
di Salvatore Pisani

38 Dall' autopisia psicologica all'autopsia pisco-pato-logica. La Vittima di Suicidio.
di Marco Monzani e Sara Bonazza

48 Considerazioni a tutto campo sulle impronte digitali
di Silvestro Marascio

59 Animal Abuse and Human Abuse: partner in crime
di Francesca Sorcinelli

Edizione FDE

# Crimen et Delictum


TITOLARE DELLA RIVISTA
Istituto Studi Formazione d'Eccellenza di Savazzi Francesca

PRESIDENTE
Rag. Savazzi Francesca

DIRETTORE RESPONSABILE
Dott.ssa Simona Onniboni

DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. Marco Monzani

COMITATO SCIENTIFICO
Marco Monzani, Giuseppe Sandri, Angelo Puccia, Orlando Del Don, Raffaello Leali, Salvatore Pisani, Vincenzo Nobile, Miriam Artico, Carmine Villa, Antonino Calogero, Enrico Baraniello, Vincenzo De Bari, Cinzia Valentini, Fabio Benatti, Ildebrando Bruno Volpi, Rosa Maria Gaudio, Stefania Forconi, Susanna Vezzadini, Luigi Caracciolo.

GRAFICA
Angelo Puccia

SEGRETERIA EDITORIALE
Via Donatori di Sangue n. 23 - 46010 Levata Curtatone (MN)
Tel. 0376.415683 - Fax 0376.413135 - E-mail: crimen@istitutofde.it


RIVISTA ON-LINE
La rivista per tutto l'anno 2009 sarà fruibile on-line in forma gratuita, sul sito della Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative di Mantova.

RIVISTA CARTACEA
Coloro che desiderassero ricevere la/le copia/e cartacea/e della rivista, potranno richiederla/e direttamente alla segreteria con un minimo contributo stampa:

- Copia singola **€ 20**.
- Abbonamento 3 uscite annue **€ 50** (maggio/agosto/dicembre), spedizione postale inclusa.

VERSAMENTO BANCARIO SU BANCA MPS - IBAN: IT42V0103057920000010049493

Prof. Marco Monzani
Direttore Scientifico della Rivista

# Indagini difensive previste dalla L. 397/2000.
## Nuova opportunità o vecchia novità?

Nel presentare questo numero della Rivista che mi onoro di dirigere e per la quale detengo la responsabilità scientifica, vorrei portare alcuni spunti di riflessione in merito ad una delle tematiche centrali affrontate dal Dipartimento di Studi della Scuola di Criminologia e Investigazione di Mantova: le cc.dd *indagini difensive*.

La scelta di tale argomento non è frutto del caso, bensì della consapevolezza che i tempi sono oramai maturi per tentare di fare il famoso "punto della situazione": si tratta, infatti, di una tematica considerata (a torto) ancora "nuova"; dico a torto perché se pensiamo che la legge che prevede tale istituto risale a circa un decennio fa (esattamente la legge 397 del 2000), allora non possiamo più parlare di "novità" se non per un "trascinarsi" della formula lessicale (così come ancora si sente dire "il nuovo codice di procedura penale" quando esso è entrato in vigore nel 1989, vale a dire ben vent'anni fa; forse sarebbe più corretto parlare di "codice di procedura penale attualmente in vigore").

Ma, per quanto riguarda le indagini difensive, a mio avviso non si tratta soltanto del trascinamento di una formula lessicale, bensì di una ragione ben più sostanziale: in realtà il nostro sistema giudiziario ha da sempre mal tollerato tale istituto; cerchiamo di scorgerne la ragioni.

L'introduzione delle indagini difensive nel nostro sistema penale è stata una diretta conseguenza del passaggio da un sistema penale di tipo inquisitorio (nel quale la prova si formava già durante la fase delle indagini) ad un sistema penale di tipo prevalentemente accusatorio, nel quale la prova si può formare soltanto durante la fase dibattimentale, nel contraddittorio delle parti. Tutto ciò ha richiesto un sistema giudiziario, definito del "giusto processo", nel quale le parti in causa (pubblica accusa, difesa, parti civili) hanno la possibilità di confrontarsi ad armi pari; confronto dal quale dovranno formarsi le prove, le quali altro non saranno che il frutto della sopravvivenza delle cc.dd. fonti di prova, raccolte durante la fase delle indagini, al "tiro incrociato" delle parti durante la fase dibattimentale. Da tutto ciò si evince il desiderio del legislatore di consentire, soprattutto alla difesa dell'imputato, la possibilità di confrontarsi ad armi pari, come detto, con la pubblica accusa, ritenuta a giusta ragione, almeno fino al 1989, la parte forte del processo. L'intento del legislatore è stato dunque encomiabile: garantire il diritto di difesa pieno, così come si deve pretendere da un sistema giudiziario che riteniamo e definiamo civile e garantista. Ma la lettera della legge, e l'intento del legislatore, sono stati in parte vanificati da quella che, parafrasando Gabrio Forti, potremmo definire "l'immane concretezza del processo"; come se l'elefante avesse partorito un topolino; e a distanza di quasi un decennio dall'entrata in vigore delle norme sul c.d. giusto processo ci si trova ancora a riflettere sul perché detta normativa sta incontrando così tanti ostacoli (formali ma soprattutto sostanziali) alla sua applicazione. La motivazione secondo la quale in Italia non vi è "ancora" una cultura dell'indagine e dell'investigazione mi pare ormai superata; i tempi dovrebbero essere maturi; e proprio perché maturi possiamo iniziare a riflettere sulle vere ragioni che impediscono il "decollo" dell'utilizzo di tale strumento giudiziario.

# Indagini difensive previste dalla L. 397/2000.
## Nuova opportunità o vecchia novità?

Prof. Marco Monzani
Direttore Scientifico di Crimen et Delictum

Innanzitutto diciamo che la cultura dell'indagine e dell'investigazione esiste, ma esiste soltanto per una delle parti del processo, vale a dire la Pubblica accusa; anzi, negli ultimi anni si è assistito ad un moltiplicarsi del ricorso, da parte delle Procure, a tutte quelle tecniche criminalistiche in grado di supportare un'indagine; il successo e la visibilità (non solo mediatica) di alcuni reparti delle forze dell'ordine deputati a ciò, sta a dimostrare proprio questo; e tutto ciò, ahimè, a scapito della (anziché, in ausilio alla) c.d. indagine tradizionale; ma questo è un altro discorso, che affronteremo probabilmente in un prossimo numero della rivista.
Dunque la nostra riflessione deve partire da un dato di fatto: la pubblica accusa ricorre regolarmente e sempre più frequentemente all'ausilio di tutte le tecniche criminalistiche a disposizione al fine dell'indagine e al fine di rendere l'indagine stessa la più "oggettiva" possibile, e quindi la più efficace possibile dal punto di vista processuale.
Ma allora a questo punto dovremo domandarci: perché la difesa privata (e anche le parti civili) non fanno lo stesso? Perché esse difficilmente ricorrono a detti strumenti di indagine, vanificando così il sogno di una parità di forze tra le parti processuali? Quali sono le ragioni di questo mancato riconoscimento e utilizzo di uno strumento che andrebbe tutto a loro vantaggio? Possiamo individuarne, a nostro avviso, almeno un paio:

- il costo economico di un'indagine "tradizionale" è solitamente inferiore al costo di un'indagine nella quale vengono impiegati tecniche e strumenti particolarmente complicati e sofisticati; e non tutte le parti private possono permettersi sempre quest'onere;

- anche se le parti private avessero la disponibilità economica per accedere a detti mezzi di indagine, a chi potrebbero rivolgersi? Non certo alle stesse strutture pubbliche alle quali si può rivolgere la pubblica accusa; del resto non esistono, ad oggi, strutture private in grado di svolgere indagini al pari delle strutture pubbliche, e con gli stessi livelli di scientificità. Un legale che volesse intraprendere la strada delle indagini difensive sarebbe costretto a rivolgersi a singoli professionisti (quasi mai ad un'equipe in grado di lavorare in team dall'inizio alla fine della consulenza), i quali magari non si conoscono nemmeno e che lavorano a centinaia di chilometri di distanza, che si consulteranno, forse, un paio di volte al massimo per confrontarsi sulla linea da seguire, e tutto ciò con un forte dispendio di tempo ed energie, e soprattutto con la prospettiva di un risultato non all'altezza delle consulenze della controparte. Dunque la tentazione di non addentrarsi in questo tipo di indagine è, per le parti private, molto forte.

Come ovviare a tutto ciò? Credo che la risposta sia semplice e complicata al tempo stesso.
Semplice perché, se è vero ciò che abbiamo detto, basterebbe iniziare a creare strutture private in grado di svolgere indagini difensive al pari delle strutture pubbliche già esistenti; così facendo i rappresentanti delle parti private saprebbero a chi rivolgersi: una struttura complessa, nella quale lavorano costantemente diversi professionisti con diverse professionalità, in grado di creare ogni volta l'equipe più consona alle esigenze del singolo caso, e in grado di seguire l'evolversi della vicenda processuale dal suo inizio fino al suo epilogo.

Per quanto riguarda l'aspetto economico, si potrebbe pensare inizialmente a strutture private nelle quali lavorano sì costantemente, ma non in via esclusiva, diversi professionisti, i quali dedicherebbero soltanto una parte della propria attività alla struttura, continuando ad operare anche in via "privata"; se poi tutto ciò dovesse prendere piede e avere particolare successo, e il coinvolgimento in indagini giudiziarie divenisse costante, allora si potrebbe pensare ad una occupazione a tempo pieno del professionista nella struttura (questo varierebbe ovviamente anche in base al tipo di competenza che il professionista è in grado di offrire; per fare solo un esempio, è molto più probabile che all'interno di un'indagine penale sia fondamentale la figura del criminologo o dello psicologo-forense piuttosto che quella di un entomologo); e tutto ciò contribuirebbe a livellare ulteriormente i costi.

Ma perché questo accada è necessario che le parti private inizino a "cercare" strutture di questo tipo; ancor prima, è necessario che esse sensibilizzino l'ambiente forense in tal senso, facendo comprendere che, se le strutture ci fossero verrebbero utilizzate; e se è vero che non solo l'offerta influenza la domanda, ma è anche quest'ultima a influenzare la prima, allora finché non vi è domanda di strutture di questo tipo, non vi potrà essere nemmeno l'offerta; e viceversa.

Questo per quanto riguarda il contenitore; per quanto riguarda, invece, il contenuto, possiamo dire che è assolutamente fondamentale la formazione di professionisti in grado di lavorare in squadra e in ambito forense e consapevoli del ruolo che rivestono in detto ambito; la formazione di professionisti della consulenza legale (di qualunque tipo essa sia) dovrà essere alla base di qualsiasi tentativo di rilancio di detti strumenti. La consapevolezza che il consulente deve possedere una particolare *forma mentis* che gli consenta di comprendere a fondo le dinamiche nelle quali viene calato, è fondamentale; ad oggi non tutte le professionalità sono sensibili a detta esigenza; come esempio positivo, però, vorrei portare la figura dello psicologo forense, il quale oggi è ben consapevole che l'aggettivo "forense" non qualifica tanto un ambito d' azione quanto piuttosto una formazione ben precisa; e gli sforzi di detto professionista in questo senso sono visibili, così come visibili sono i risultati di detti sforzi; anche se c'è ancora tanto da fare. Ecco perché dicevo che la soluzione è semplice e complicata al tempo stesso: semplice da individuare, ma complicata da attuare. Credo che questi siano soltanto alcuni "pensieri in libertà" che meriterebbero certo un approfondimento per evitare di continuare a trincerarsi dietro una vecchia "novità" o dietro una pseudo mancanza di cultura dell'indagine.

E se tutto ciò contribuirà a creare un dibattito, saremo riusciti nel nostro intento.

*f.t.o Prof. Marco Monzani*

*Ringrazio vivamente il professor Monzani per la sua franchezza nell'illustrarci il suo punto di vista, che è assolutamente condiviso pienamente anche da me e da tutta l'equipe scientifica appartenente e coinvolta nel progetto* ***"SAI Lab Laboratorio di Consulenza Forense"****. L'opinione espressa dal direttore descrive attentamente l'attuale situazione e ne delinea le responsabilità ed i ruoli. Per quanto ci compete, come gruppo di consulenti in ambito forense,* ***SAI Lab*** *vuole assumersi la responsabilità di dare una pronta e efficiente risposta alla possibile domanda di professionalità e coscienza critica all'interno di un processo.*

*Come e perché? Cercherò di spiegarlo nelle pagine a seguire... (Angelo Puccia - SAI Lab).*

A cura di **Angelo Puccia**

Coordinatore della Scuola di Alta Formazione
in Scienze Criminologiche e Investigative

A cura di **Massimo Spagnolo**

Responsabile tecnico operativo
di agenzia di sicurezza e indagini

# Le indagini forensi in Italia.
## La consulenza scientifica di SAI Lab.
### Security And Investigations Laboratory

Attraverso un periodo di due anni di sperimentazione organizzativa e di concertazione gestionale e metodologica, la Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative di Mantova ha formato un' equipe di consulenti forense senza precedenti. Nel Marzo 2009 è nato SAI Lab - Laboratorio di Consulenza Forense in ambito penale, civile e minorile.

E' mio grande onere poterne parlare attraverso questo strumento divulgativo e poterne illustrare gli aspetti peculiari e le sue garanzie. Frutto di un serio partenariato professionale tra **Security and Investigations di Spagnolo Massimo (Agenzia di servizi aziendali in ambito sicurezza)** in collaborazione con il **Dipartimento di Consulenza Forense della Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative di Mantova**, si propone quale progetto scientifico ad alto contenuto esperienziale e tecnico operativo nell' ambito delle indagini forensi civili e penali.

S.A.I. Lab è un laboratorio investigativo polispecialistico che unisce tutte le competenze tecniche e scientifiche necessarie per affrontare la casistica giudiziaria sul piano civile, penale e minorile nell'ambito della perizia e della consulenza tecnica, criminalistica, criminologica, medico legale, tossicologica, psichiatrica, psicologica nonché psicopatologica.

L'equipe investigativa affronta mediante un ***approccio integrato e multidisciplinare***, ogni singolo caso presentato effettuando un attento lavoro di approfondimento specialistico, senza perdere tuttavia una visione di insieme che consenta una valutazione globale.

Questo sposa in pieno il concetto espresso dal prof. Monzani, nel precedente articolo, infatti **S.A.I. Lab** risponde con un metodo scientifico accreditato sul piano delle indagini e della consulenza per la sicurezza, sviluppando soluzioni adeguate alle necessità espresse dalla magistratura, dagli studi legali, dalle parti civili nonché da parte di privati cittadini e aziende.

L'articolazione del Lab, che prevede un gruppo di professionisti che già da anni opera nel campo delle indagini e delle consulenze forensi, è funzionalmente coordinata e diretta dalla Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative, .

La metodologia operativa di **S.A.I. Lab**, è basata su forti principi deontologici ed etici, i quali garantiscono la massima serietà nel trattamento dei casi affidatigli sia sotto l'aspetto della privacy sia sotto quello dell' efficienza e dell'efficacia delle proprie azioni.

A cura di **Angelo Puccia**
Coordinatore della Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative

A cura di **Massimo Spagnolo**
Responsabile tecnico operativo di agenzia di sicurezza e indagini

**S.A.I. Lab** imposta la propria attività d'indagine basandosi sul "**metodo falsificazionista**", metodo che i professionisti che collaborano nel progetto, hanno appreso e sperimentato attraverso il trattamento di molteplici casi, riscontrandone l'attendibilità probatoria del suo impianto.
L' approccio integrato nell' investigazione, sia essa civile o penale, mette a disposizione del caso una serie di valutazioni scientifiche e metodologiche provenienti dai diversi settori coinvolti dall' indagine.
La psicologia investigativa, la medicina legale, la criminologia, la giurisprudenza, la sociologia nonché la psichiatria forense e la criminalistica possono, se coinvolte in un'indagine, permettere di affrontare casi anche molto complessi, soprattutto in ambito penale e minorile. L'orientamento epistemologico del laboratorio investigativo tiene conto delle differenti scuole di pensiero che attualmente si confrontano sul piano della metodologia peritale e della ricerca degli indizi e delle prove.
Sono comunque tre gli assi epistemologici attorno ai quali si organizza il metodo di lavoro: **il lavoro di carattere investigativo, l'indagine evidence based, il metodo dei controlli attraverso criteri di falsificazione**.

## CONCLUSIONI

Concludendo ci permettiamo di affermare che il progetto SAI Lab è vincente sotto molteplici aspetti: in primo luogo per la risposta che da sul fronte della multidisciplinarità dell'approccio al caso, ma soprattutto sull' opportunità che garantisce a quegli attori del processo che necessitano di più professionisti contemporaneamente sullo stesso caso, di affidarsi ad un'equipe unita e coesa nelle sue valutazioni e nelle sue proposizioni peritali, tutto ciò senza che gli oneri si moltiplichino esponenzialmente pur lasciando, come previsto per Legge, che gli incarichi di consulenza e/o perizia vengano rivolti ai singoli professionisti.

*f.to Angelo Puccia*
*f.to. Massimo Spagnolo*

**Reperto n. 155/CAMERA B**
Macchia ematica da gocciolamento. Ritrovamento sul pavimento di...

**Reperto n. 156/CAMERA B**
Mozzicone di sigaretta consumato e con evidenti segni salivari....

**Reperto n. 160/CAMERA A**
Impronta plantare latente evidenziata attraverso l'uso lampada laser. Ritrovamento sulla porta d'entrata della camera…

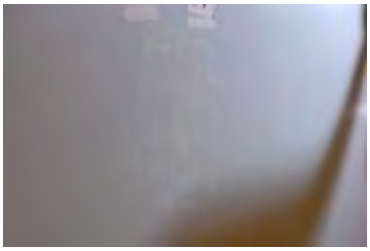

Reperto n. 131/CORRIDOIO
Coltello da cucina a lama media, con presenza di tracce ematiche. Ipotetica arma del delitto...

A cura del Dott. Salvatore Pisani

Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

# La validità della testimonianza nell'era del DNA.

## INTRODUZIONE

"Signori , va crescendo la sfiducia nelle dichiarazioni rese dai testimoni, sulle quali, tuttavia, si basano oggi tante condanne nei processi, e questo ha stimolato in tutti voi , futuri giudici e avvocati , l'interesse in un nuovo metodo di indagine il cui scopo è di costringere l'accusato stesso a stabilire la propria colpevolezza o la propria innocenza mediante prove obbiettive. Questo metodo consiste in un esperimento psicologico e si fonda sulla ricerca psicologica."- tratto da : "La Psicoanalisi e l'accertamento dei fatti nei procedimenti legali" ( S.Freud 1906).

Nel 2009, 103 anni dopo quell'affermazione di Freud, ha ancora senso parlare di "testimoni e testimonianze", rese nell'ambito delle indagini tese all'accertamento dei fatti giudiziari? L'indagine di P.G. oggi ha cambiato il suo volto tradizionale. Dove prima era necessario far coincidere i tasselli di una ricostruzione fatta di eventi cronologici del fattuale, attinti dalla narrazione dei soggetti coinvolti nell'evento criminoso, incastrandoli come si fa in un puzle, oggi sono invece preminenti le "*evidence*" raccolte sulla scena criminis, la dove la prova scientifica , risultato di sofisticate procedure analitiche di laboratorio dimostrano inequivocabilmente la dinamica dei fatti, senza il timore di travisamenti, distorsioni, dimenticanze e altri errori che possono determinarsi invece nella mente dell'uomo. La traccia genetica rilevabile da sostanze biologiche determina con inconfutabile precisione la presenza del soggetto emittente sulla scena del crimine. La tecnica di *Bloodstein Pattern Analisys* consente di ricostruire il percorso della vittima e la dinamica omicidiaria sulla scena criminis.

Le ricostruzioni balistiche permettono di stabilire le caratteristiche e la potenza dell'arma da sparo usata nonché le traiettorie.

***"Al sommo del potere non v'è spazio per l'errore. Non si può né amare né odiare, e pochissimo adirarsi; quel che presso gli altri è detta iracondia, presso chi governa è detta superbia e crudeltà." Sallustio.***

Gli esami chimici su sostanze tossiche ci danno risultati precisi sulle contaminazioni interferenti con lo stato psicofisico, etc. La P.G., raccolte le evidenze attende l'esito dei risultati analitici, poiché non ha senso lo spreco di energie in altre indagini, specie quelle tradizionali. Queste sono soggette a inquinamenti dell' interpretazione di fatti che sono elaborazioni di processi mentali, o causa di errori determinati da condizioni patologiche, ambientali e fisiche, e dal giudizio e pregiudizio culturale dell' investigatore e del parlante che narra. Alla luce di questi fatti ha ancora valore la testimonianza nell' indagine? Ha valore solo se condotta secondo un protocollo accettato e legalmente costituito e se l'intervista è condotta in tempi, modi e luoghi idonei, da persone preposte. Il superamento del gap culturale che persiste presso gli organi inquirenti,

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

determinato da orientamenti stereotipi sul come si procede all'interrogatorio, potrà contribuire al risultato attendibile. IL riscontro testimoniale ha bisogno di obbiettività scientifica, come per le analisi tecniche sul DNA, ed altre ancora, al fine di restringere il margine d'errore a tutto vantaggio della più esatta rappresentazione del reale.

Sin dalle primissime sue ricerche Freud concentra i suoi studi e si interroga su ciò che sfugge alla grammatica ed alla idea di "parola" come atto intenzionale. Egli senza una formazione linguistica di tipo accademico ma con solo una formazione di medico, nel saggio " il problema dell'analisi condotta da noi medici (1926)" afferma che la sola formazione di medico senza un' adeguata formazione letteraria ed intellettuale, è insufficiente.

Freud parte dal mettere in dubbio la teoria Aristotelica che nella Fisica determina la Finitudine della Materia sovrapposta alla Sostanza, ed applicandola anche al concetto di Parola attraverso i tre principi di Contraddizione, Identità e Terzo, costituisce il fondamento del principio del discorso Occidentale sulla Contraddizione. Partendo dunque dalla costatazione che il problema che ci accingiamo ad affrontare non è né nuovo né di facile risoluzione , mi riprometto, attraverso una "Analisi" comparata delle teorie e gli studi affrontati in diversi settori delle scienze, che si sono occupati direttamente o indirettamente di questo tema, di tracciare infine una Best Practice Italiana dell'intervista giudiziaria, diretta in particolare ai minori ma in generale a tutti i soggetti coinvolti, alla stregua di quanto realizzato nei paesi di tradizione anglosassone. Questa analisi, a 360° , non può prescindere da ciò che ha sviluppato in occidente la cultura ed il pensiero in tema di Verità, Realtà, Mente.

Noi tutti, poliziotti, magistrati, avvocati, psicologi, sociologi, criminologi, criminalisti, etc., ricerchiamo la Verità, ma questo è un argomento che in ambito forense assume la priorità rispetto ad altri ambiti, poiché al di là del mero interesse intellettuale qui si decide e incide sulla vita di persone. Nel novembre 2002, alla Sorbona di Parigi un animata discussione su questo tema "la Verità" si svolgeva, per iniziativa del Collège di Philosophie, tra Pascal Engel e Richard Rorty , quest'ultimo americano, pragmatista e analitico , oppositore del realismo , radicalmente sostenitore del non metodo filosofico, che mette in discussione la filosofia come specchio della natura mentre il primo è sostenitore della cultura filosofica continentale.

***Noi tutti, poliziotti, magistrati, avvocati, psicologi, sociologi, criminologi, criminalisti, etc., ricerchiamo la Verità, ma questo è un argomento che in ambito forense assume la priorità rispetto ad altri ambiti, poiché al di là del mero interesse intellettuale qui si decide e incide sulla vita di persone.***

## FILOSOFIA

Per i Pragmatici il problema esistenziale per eccellenza consiste su ciò che si può definire per Verità. Rorty elabora tre possibili definizioni di pragmatismo:

- Antiessenzialismo applicato a nozioni come "verità, conoscenza, linguaggio, moralità etc", derivante dal rifiuto della verità come corrispondenza con la realtà;
- Nessuna differenza epistemologica tra "ciò che deve essere e ciò che è" sempre in riferimento alla verità;

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

- Mancanza di limiti imposti dalla natura degli oggetti, dalla mente, dal linguaggio.

Con la" teoria dell'identità" si è stabilito che vi è una sola realtà sostanziale, quella fisica. La Mente è tutt'uno con il Cervello e tutti gli stati mentali si identificano con particolari processi neurali. Con Putnam ci si stacca da questa teoria e dal comportamentismo , col suo libro Brains and Beahvior, egli sostiene che la connessione tra comportamento e stato mentale non è necessariamente correlata. In particolare in Psychological Predicates, sostiene che se lo stato mentale del dolore fosse identificabile con uno stato cerebrale allora questo stato dovrebbe essere identico per tutte le specie animali, ma ciò non è vero poiché non tutte le specie animali hanno la stessa configurazione neuronale della specie umana, dunque con si può dire che il dolore è uno stato cerebrale ma è corrispondente ad un processo funzionale. Questa asserzione ha una importanza epocale in ambito scientifico e filosofico.
Mi sembra emblematico anche la conclusione della disputa tra Rorty ed Engel, la dove il filosofo americano sostiene riprendendo James che "il vero è semplicemente quel che è buono in materia di credenza", poiché non abbiamo alcun mezzo per stabilire la verità di una credenza o la giustezza di un azione se non riferendoci alle giustificazioni che forniamo per giustificare ciò che pensiamo e quello che facciamo. In una parola decidiamo Noi uomini ciò che è giusto o sbagliato, così come decidiamo noi attraverso l'interpretazione scientifica e le credenze ciò che è Vero o Falso. Un passo indietro .....
Freud elabora e formalizza che l'inconscio procede dall'idea stessa di morte come sinonimo di fine, ribalta il concetto di finitudine , sostanza e materia espresso da Aristotele. Questi nella Metafisica affermava che il Sapere ha il suo fondamento nel Vedere. L'idea Aristotelica della "Conoscenza", della Verità basata sulla contemplazione della cosa/oggetto, presuppone "l'oggetto in quanto tale", nella sua presunta visibilità (ciò che vedo è un tavolo tondo, i tavoli sono tondi).

***In una parola decidiamo Noi uomini ciò che è giusto o sbagliato, così come decidiamo noi attraverso l'interpretazione scientifica e le credenze ciò che è Vero o Falso.***

Freud si distingue da Aristotele poiché trova nell'***esperienza*** la "diversità" e la differente rappresentazione del mondo, si interessa al come delle cose e non alle cose in sé. Anche Platone avversa il concetto di movimento, "il divenire" che considera un inceppamento dell'immutabilità dell'Essere. Nel **Timeo** pensò di rappresentare un immagine *mobile dell' eternità* che permane nell'unità riferita al *Tempo.*
L'Essere e il divenire sono dunque inconcepibili e inconciliabili secondo il pensiero *greco* , che comunque ha caratterizzato gran parte del pensiero *Occidentale*, e ciò senza poche difficoltà per l'evoluzione non solo filosofica e sociale ma anche per quella della Scienza e della Tecnologia. La disputa tra Galileo Galilei ed il Santo Uffizio trovò infatti un blocco mentale derivante dalla questione Linguistica.
La Scienza intesa come trascrizione dell'esperienza cozzava pesantemente con i principi Aristotelici che identificavano la parola a sé stessa, significata ed esente da contraddizioni. Anche per Galilei, prossimo alla filosofia

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

Agostiniana (fides querens intellectum), il Testo ,sacro o profano che sia, non va letto in nome dell'antico, del tramandato, bensì alla luce delle attuali conoscenze. L'esperienza non è statica ma si evolve e cambia le credenze.

## GIUSTIZIA E REALISMO GIURIDICO

L'ordinamento Giudiziario Italiano non pone incapacità a testimoniare derivante dalla minore età. Il minore pur avendo incapacità penale sostanziale e processuale può testimoniare ma la valutazione delle dichiarazioni rese sono rimesse al *Giudice* nella sua veste di ***Peritus Peritorum***. Egli deve svolgere la sua valutazione sulla base di quel complesso di conoscenze specifiche e tecniche che richiede un analisi approfondita, la dove variabili psichiche, sociologiche e biologiche intervengono in un contesto soggettivo ancora in evoluzione. Freud, nel suo discorso, aveva così anticipato il principio della *tecnica di formazione sintetica* che oggi viene suggerita dalla stessa ***Alta Corte*** e dalla Giurisprudenza. Per una maggiore aderenza alla realtà sociale occorre distinguere tra *Il Governo delle Leggi e il Governo degli Uomini*, cioè un sistema in cui il Giudice possa avere un ruolo da protagonista sulla base di un diritto non Statutario ma Giudiziario.

Questo potrebbe essere un approccio concreto e più aderente alla realtà, cioè affrontare il fenomeno giuridico sotto il profilo del fatto sociale piuttosto che sotto quello normativo. Ciò che diventa rilevante in tale quadro è il *Fattuale* , ossia l'efficacia delle norme piuttosto che il controllo dell'osservanza di esse. Non si vuole contestare il principio costituzionale di legalità espresso nell'Art.25 c2 della nostra Costituzione, ma tuttavia necessita prendere in considerazione una maggiore flessibilità , ciò anche alla luce delle più recenti esperienze della giurisprudenza internazionale .

Oliver Wendell Holmes e Jerom Frank hanno sostenuto che *il Diritto si forma con la decisione della Corte*, ossia la ***Sentenza***. Non è una posizione radicale, e non si contesta la formazione delle leggi attraverso *l'azione Legislativa*, bensì la statica applicazione di norme. Se si tiene conto poi di quanto è stato postulato da Herman Kantorowicz, che considera la Giurisprudenza una scienza *Empirica* in opposizione al Razionale, e quanto sviluppato dalla stessa **scuola di Upsala,** col *neopositivismo logico* e la *filosofia analitica*, si comprende come l'analisi a 360°, *del fatto-reato ossia agire-sociale e dello stesso autore-criminale ossia reo-essere- sociale- psicologico*, è necessaria per ridurre l'errore e l'applicazione di una Norma priva di aderenza. L'aderenza alla realtà è anche certezza scientifica, In tal senso si è attivato il movimento americano **Innocent Project**, che promuove l'abolizione della pena di morte e pone l'accento sulla necessità di definire le attività tecniche partendo dal sopralluogo, repertamento, catena di custodia e analisi di laboratorio, inerenti le prove raccolte sulla Scena Criminis, che rappresentano il *fatto reato* nel concreto, condizionando in modo determinante la Sentenza. Tale problematica si riconduce anche a quella della gestione dei dati e delle informazioni raccolte nelle banche dati di polizia, poiché la elaborazione e la manipolazione di questi, come i profili del DNA, le Impronte digitali ed altre evidence, sono di fondamentale importanza per la determinazione della innocenza e colpevolezza di un soggetto.

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

Anche per quanto attiene la problematica dell' Intervista giudiziaria , sembra giustificabile la introduzione di una prassi comune e uniforme, che tenga conto dei più recenti studi nei campi della Psicologia, Biologia, Sociologia e con l'ausilio delle tecniche offerte dalla tecnologia con i sistemi di teleconferenza e video audio registrazione. Questa Good Practice delle tecniche di intervista dovrebbe essere contenuto anche in Italia in un documento omologo del MOGP anglosassone.
In un tale contesto Non si può prescindere da quell' approccio culturale che scaturisce dai ragionamenti tratti dalla filosofia, dalla filosofia del linguaggio, dalla matematica e dalla logica, dalla teoria della Mente Incorporata, così come dalle nuove tecniche sulla Programmazione Neuro Linguistica e l' Optogenetica.
In tale ottica è necessario avere le basi della conoscenza e della scienza sulle tesi più importanti che hanno caratterizzato la psicologia, la filosofia, la scienza e tutto il pensiero occidentale.

## *DUE TEORE A CONFRONTO: Piaget e Vygotskij*

Entrambi sono stati i maggiori Studiosi della psicologia evolutiva dell'Infanzia.
**Vygotskij** ha sostenuto che tutti i processi mentali, linguaggio compreso, dipendono dalla interazione tra il bambino ed il mondo esterno (origine sociale), e in tale rapporto interattivo influiscono la cultura, simbolismo, convenzioni sociali, rapporto con i coetanei, secondo quattro fasi che teorizzò nell'ambito *dell'Apprendimento sociale della conoscenza*.

- La prima fase è quella *partecipativa ,cooperativa e meta cognitiva*, ove attraverso la maggiore o minore interazione, Empatia, con gli altri individui, si sviluppa l'interiorizzazione dell'apprendimento.
- La seconda fase è quella dell' *apprendimento socializzato nell'area di sviluppo prossimale* , ove è di estrema importanza la relazionabilità con gli adulti e i coetanei, l'interazione con i media , libri, tv, etc.
- La terza fase è quella dello sviluppo, sintetizzabile nella capacità di previsione, pianificazione, monitoraggio, revisione, valutazione, pensiero astratto, trasferimento e attuazione.
- La quarta fase riguarda l'acquisizione dell' autodeterminazione attraverso ciò che sono acquisite come competenze individuali, cioè il sapere, il saper fare, il saper essere.

Per chi conosce Vygotskij, sa bene che queste quattro fasi sono propedeutiche l'una all' altra in quanto il risultato finale nell'individuo non sarà il prodotto della loro somma bensì l'evoluzione di ognuna di esse secondo uno schema tassonomico.
**Piagèt** ha sostenuto invece la *dipendenza dello sviluppo linguistico da quello cognitivo*, Egli è sostenitore del bambino *Epistemico*, che forma il linguaggio dalla conoscenza fenomenologica, cioè attraverso l'esperienza personale del mondo.
Si può sostenere che Vygotskij abbraccia una visione olistica dell' evoluzione, e Piagèt propende più per quella individualistica.

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

Secondo Piagèt pensiero e linguaggio sono inizialmente *Egocentrici*, non hanno relazioni comunicanti con gli altri soggetti ed oggetti, all'opposto Vygotskij sostiene la socialità della comunicazione verbale e non verbale nella prima infanzia.
Piagèt sostiene che non vi è comunicazione in un soggetto privo di capacità cognitiva fin tanto che il suo sviluppo , attraverso l'adattamento all' ambiente, non glielo consenta. Egli sostiene in sostanza che l'intelligenza biologica non è innata, ma si acquisisce attraverso l'adattamento all'ambiente e l'interiorizzazione del soggetto con l'oggetto. Distingue l'adattamento in due fasi, l'assimilazione e l'accomodamento; successivamente divide lo sviluppo cognitivo in cinque fasi:

- Senso motorio, (suddiviso in sei stadi);
- Fase preconcettuale;
- Pensiero intuitivo;
- Operazioni concrete;
- Operazioni formali.

*Senza protendere più per l'uno che per l'altro dei due grandi studiosi, dalle cui basi teoriche sono succeduti* Dixon, Krans, Gardner, Dias, Sternberg, e tanti altri, possiamo definire le tesi di Piagèt come formaliste, classificatorie, non dialettiche, e quelle di Vygotskij all' esatto opposto. La visione di Piagèt è logico-egocentrica , quella di Vygotskij si basa sulla comunicazione del

In Piagèt il bambino utilizza risultati cognitivi dello sviluppo senza modificarlo, prescindendo nel suo apprendimento da fattori culturali e dall'esperienza sociale. Egli è un teorico del purismo del pensiero, secondo lui l'evoluzione del bambino va ricompresa in *Frames* di età, prescindendo dai fattori che possono influire quali la cultura, la famiglia, la religione, la società, etc., poiché li considera esterni e poco influenti ai meccanismi evolutivi del cervello.

## *TEORIE BIOGENETICHE, CERVELLO E MENTE*

Tutto ciò che viene a contatto con la sfera percettiva dell' individuo, indipendentemente dall'età del soggetto, è compreso nello *spazio tempo* in cui avviene il contatto. Lo spazio-tempo sono concetti primitivi ma anche primari della *Mente* , in quanto rivestono un significato storico - sociale, acquisendo un valore di *significazione* inquadrato in un *frames epocale ben* preciso dell'esistenza dell'individuo, e questo valore và ad occupare una superficie mnesica ben delimitata. Il medesimo evento in momenti storicamente differenti assume significati diversi.

***il Cervello elabora le informazioni statistiche frutto di reazioni chimi-che , attraverso l'organo visivo.***

Attraverso un procedimento rievocativo la *corteccia* mnesica viene richiamata e sostituita con la nuova traccia che vi si sovrappone, cioè andando ad occupare la medesima posizione della traccia mnesica precedente. Sostanzialmente la valutazione percettiva di **Spazio** si colloca nell'emisfero destro del cervello, quello **Temporale** nell'emisfero sinistro. Il Cervello elabora le informazioni statistiche frutto di reazioni chimiche , attraverso l'organo visivo. Esso assume specularmente informazioni provenienti dall'esterno che elabora cognitivamente sulla base del significato che gli eventi assumono per il *Significante* o Interprete, cioè sulla base delle informazioni assunte dall'esperienza attraverso l'interazione sociale, culturale, ambientale del soggetto.

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

Da esperimenti effettuati si è potuto appurare che cervelli e ricettori sensoriali differenti percepiscono e generano significati differenti, questo pur appartenendo allo stesso mondo osservabile come fonte di approvvigionamento di dati.

## *FENOMENOLOGIA*
### *Imprinting, Faccia e non Faccia, Completamento Amodale*

Nel nostro cervello si generano fenomeni che sembrano innati, ma forse è meglio dire che sono il frutto dell' evoluzione.

Fenomeni come l'Imprinting si generano in modo analogo tra specie diverse, ed anche nell'uomo il concetto di figura materna è innata e fa presupporre che nel cervello si sono acquisite alcune idee e forme geneticamente stabilizzatesi nel corso dell'evoluzione, pur non volendo ricadere nell'Innatismo concettuale e aprioristico. Il neonato è in grado di riconoscere quelle che sono le caratteristiche specifiche di una *Faccia* , cioè occhi, bocca, naso e orecchi ordinati secondo la disposizione anatomica che tutti conosciamo nel viso, distinguendoli da una *Non Faccia*, cioè gli stessi elementi disposti in modo casuale. Attraverso la cosiddetta *Tecnica di Fissazione Preferenziale*, mostrando ad un neonato una *Faccia Schematica ed una non Schematica*, il neonato fissa la faccia Schematica a dimostrazione del suo maggiore gradimento per tale figura. Questo fenomeno analogo ma opposto all'Imprinting ci può fare ritenere che nel cervello esiste una *idea biogeneticamente acquisita* di alcuni oggetti ,forme o idee, ragionamenti, data dall'evoluzione esperienziale, acquisita accanto ad idee in formazione prese dal bagaglio esperienziale. Infatti esperimenti effettuati su pulcini hanno dimostrato come il pulcino si adatta alla figura della non -chioccia, riconoscendola come sostitutiva della figura vera di chioccia, che però tornerà a preferire qualora gli si ripresenti quale opzione ottimale di scelta. Il Completamento Amodale è un altro esempio del significato-icona che il nostro cervello attribuisce a gli oggetti. Il fenomeno visivo e cognitivo consiste nel completamento di una figura interrotta dall'interposizione di un altro oggetto che si viene a formare nella nostra mente. Es.: se ad una figura geometrica, ad esempio un cerchio, sovrapponiamo un'altra figura geometrica , ad esempio un quadrato, che vada ad occludere la visione di una porzione della sua area, il cervello percepirà la parte che n on ci è visibile come se lo fosse. Il completamento della parte mancante, non visibile è data dalla esperienza più che dalla realtà. Il Fenomeno di completamento che attua il cervello potrebbe dunque non essere aderente alla realtà. Un fenomeno analogo è quello del triangolo di Kanizsa, ove ci appare come percezione visiva riconosciuta dal cervello come figura una non figura. Infatti se effettuiamo una misurazione strumentale con un fotometro, avremo come risultato il Nulla. Anche nei casi di amputazione di arti, il cervello percepisce ancora per parecchio tempo la sensibilità dell'arto mancante (sindrome dell'arto fantasma), sia come percezione che

FREDDI E CAGOSSI S.N.C.
Via G. di Vittorio 1 - Viralio (RN)
tel. 0376/429706
fax 0376/440052
e-mail freddicagossi@gmail.it
FOTOCOPIATRICI - PERSONAL COMPUTER - FAX - MISURATORI FISCALI - CALCOLATRICI - ACCESSORI ORIGINALI - ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

come sensazione, si sente lo stimolo del dolore e si percepisce come presente ed efficiente l'arto nei suoi movimenti articolari. Oggi alcune tecniche come la DTI, imaging tensore di diffusione, che si basa sulla risonanza magnetica, consentono di esplorare selettivamente le parti del Cervello che si attivano sotto un determinato stimolo. Grazie anche a questa tecnica di visualizzazione optometrica si è potuto constatare che l'intelligenza, come alcuni disturbi mentali, sono influenzate da parti costituite principalmente dalla materia bianca –Mielina- mentre la parte costituita dalla materia Grigia è la sede dei ricordi e delle elaborazioni, essendo costituita da quelle cellule che sono responsabili dei processi decisionali. Attraverso il DTI si è potuto vedere che la Mielina contrariamente a quanto si pensava, non è solo una sostanza isolante, ma ha grande rilevanza per quanto riguarda l'attività esperienziale e di apprendimento dell'individuo. Essa si forma sin dalla nascita sviluppandosi poi sino a circa i 25 anni di età, esercitando un influenza importante su autocontrollo e apprendimento, oltre che ad esercitare un ruolo importante in alcune sindromi come la schizofrenia, l'autismo e la pseudologia fantastica (menzogna).

***Oggi alcune tecniche come la DTI, imaging tensore di diffusione, che si basa sulla risonanza magnetica, consentono di esplorare selettivamente le parti del Cervello che si attivano sotto un determinato stimolo.***

## *MODELLO EVOLUTIVO*

Lo sviluppo interattivo del sapere dato dalla somma delle conoscenze di culture diverse, accettazione e comprensione sia delle diversità concettuali che culturali, rappresentano lo sviluppo del modello *Evolutivo Intersoggettivo.* Nel Cervello si categorizzano quattro modalità di memoria che si integrano generando le *Memorie di Lavoro* , **M.B.T** e **M.L.T**. ossia a Breve e a Lungo Termine. Questa integrazione non è sistematica e uguale per tutti i soggetti, in alcuni infatti si privilegiano più certe funzionalità rispetto ad altre. Il lobo frontale è la parte adibita al freno delle funzioni emotive e del sentimento. Le pulsioni si concentrano in quella attività d'istinto tipica del cervello *Arcaico* che può generare un inadeguato controllo delle pulsioni ancestrali che è causa di comportamenti patologici gravi.

### Il Linguaggio

Il rapporto che intercorre tra *cognitività* e linguaggio vuol dire porsi la domanda se il *pensiero* possa formarsi anche in assenza del linguaggio. Secondo Piagèt l'intelligenza verbale è una manifestazione della funzione simbolica, imitazioni comportamentali e giochi che si sviluppano già dal diciottesimo mese di vita del bambino. Quando, in età più avanzata, il pensiero si esprime in forma verbale, la sua struttura si manifesta attraverso la combinazione di operazioni logiche attraverso il ragionamento e le abilità logico-deduttive. In tale quadro , secondo Piagèt, il linguaggio assume la funzione verificatoria del ragionamento operante, senza interferire sui processi mentali adottati. Tale funzione rappresentativa e comunicativa del linguaggio sui meccanismi mentali sembra confortato dagli esperimenti di **Furth** su bambini affetti da *sordità* , che hanno confermato che l'evoluzione non è dipendente dal linguaggio in sé ma dalle funzionalità simboliche e logiche che fungono da equilibrio nei sistemi operatori del ragionamento.

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

## Simbolismo e Icona

**Brunner** sviluppa questa teoria e, attraverso quella che chiama rappresentazione *Iconica* , figurativa, ridà al linguaggio la funzione superiore di codifica, fissazione e ampliamento delle attività cognitive acquisite. Secondo Brunner il linguaggio è responsabile di livelli più evoluti di abilità e conoscenze cognitivo-logiche acquisite. Per Vygotskij pensiero e linguaggio sono elementi che evolverebbero separatamente ma parallelamente fino ad un punto di congiunzione , la dove il pensiero trova la sua espressione nei *segni convenzionali* e nel *linguaggio* che sono il risultato del processo evolutivo, storico e culturale. Si considera dunque il linguaggio la espressione auto genetica più evoluta dei processi logico e mnestici del pensiero.
Per i *Deterministi* solo gli elementi più rilevanti entrano a fare parte della *codifica* dal punto di vista linguistico e cognitivo di un dato gruppo di *parlanti*. Dal punto di vista della propedeucità tra pensiero e parola, per Gentner e Goldin-Meadow il pensiero precede la parola. Ciò comporta l'ipotesi che vi è una attività cerebrale che precede e programma l'intenzione comunicativa del *parlante*, e nel *referente* la decodifica della comunicazione. Si desume allora che il linguaggio abbia la mansione compositiva della unità cognitiva e rappresentativa, olisticamente intesa, perché possa effettuare un analisi semantica e lessicale. In sostanza l'acquisizione del linguaggio è il mezzo di codifica delle informazioni ed il mezzo privilegiato di comunicazione delle conoscenze e competenze culturali condivise che sfocia nella formazione della *mente mediata.*

## Cervello-deposito

Il pensiero concettuale e delle diverse unità di conoscenza costituisce la *Memoria Semantica* , ossia quel complesso mentale organizzato della conoscenza, un archivio o deposito mnestico delle competenze acquisite. Diverse sono le teorie circa l'organizzazione della memoria-deposito, secondo Collins e Quillian (1969) l'organizzazione della memoria semantica è di tipo *tassonomico*, ossia gerarchicamente dislocata in una rete o maglia i cui nodi corrispondono a connessioni logiche di termini appartenenti ad un insieme o categoria.

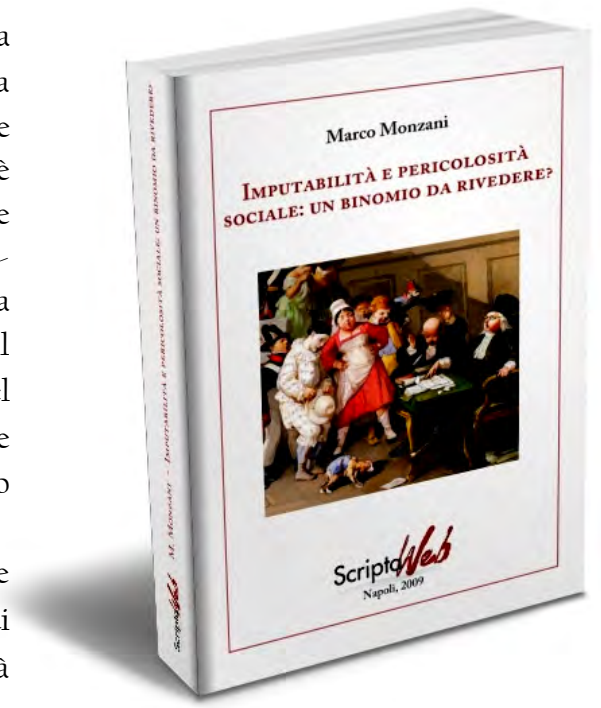


*ndr disponibile in redazione*

Psicologicamente intesa la categorizzazione corrisponde alle similitudini tra stimoli diversi ma connessi, individuabili in un determinato stadio o dimensione. Essa corrisponde alla rappresentazione mentale di oggetti , concetti, persone, all'interno di uno specifico ambiente o frames insiemisticamente inteso e definibile dalla peculiarità di proprietà. Categorizzare è un processo mentale attivo che comporta l'immagazzinamento di dati e informazioni prelevati dall'ambiente sensoriale circostante ed attinente in

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

base ad un ordine che si fonda sul trinomio *percettivo-cognitivo-linguistico.* L'ordine con cui si attua, è secondo l' organizzazione cognitiva, classificatoria per Classi di appartenenza degli oggetti, basantesi sulla concezione Aristotelica ed astratta.

### *I colori*

L'esempio tipico riguarda i **colori**, non vi è il ***Rosso***, ma tanti oggetti di colore rosso. Esperimenti effettuati sullo spettro luminoso visibile all'occhio umano dicono che è possibile suddividerlo in un numero virtuale infinito di categorie. Ciò nonostante l' essere umano usa mediamente appena dieci nomi identificativi diversi per definire i colori. Tale meccanismo identificativo lo ritroviamo in tutti i domini del linguaggio (Procedings of the National Accademy of Sciences, di Puglisi e Loreto, della Università La Sapienza di Roma; e Baronchelli dell' Università Politecnica de Catalunya).

Riprendendo Aristotele la realtà è divisa in categorie di oggetti che per similitudine e somiglianza si aggregano in categorie definitorie . Tuttavia oggi una parte degli Scienziati credono che questa categorizzazione è semplicemente e puramente convenzionale. Ciò potrebbe produrre però il problema dell' arbitrarietà dell' accorpamento di categorie proliferante in modo sregolato. Gli esperimenti di Puglisi, Loreto e Baronchelli, mostrano che per un processo associativo della memoria che coinvolge *Segno e Parola*, si creano delle categorie tra parlanti che generano un lessico condiviso e circoscritto, come nei linguaggi naturali. Questo esperimento dimostra che si può generare linguaggio, ma la maggior parte degli studiosi oggi propende per l'idea che se la disposizione del linguaggio è innata, la organizzazione delle lingue naturali è influenzata in modo preponderante dalla società e dalla cultura locale. Ciò di cui si compone il linguaggio sono in primo luogo diversi elementi costitutivi determinati da oggetti extralinguistici (oggetti, cose) ed oggetti linguistici (parola).

### *Parola Oggetto e Dizionario*

**U.Eco** ci ricorda come sin dal medioevo vi sia stata l'opposizione tra significare e nominare, così come espresso da Aristotele nella II° Analitica. In seguito allo sbloccarsi di tale approccio, Russel (1905) arriva a distinguere tra termini *primitivi* definiti *parole oggetto* e termini *definiti* detti *parole dizionario*, ossia ciò che è una dicotomia tra parole che emergono dalla esperienza diretta e parole che sono state acquisite dalla cultura. L'esempio classico ci viene dalla comprensione di parole del linguaggio comune, in Italia ad esempio , pane, cane, albero, etc , termini noti a persone che appartengono ad uno stesso gruppo sociale e geografico, accomunati da uno stesso patrimonio linguistico ed esperienziale. Nel caso delle parole dizionario invece le stesse parole non hanno un significato noto per tutti coloro che non essendo appartenenti allo stesso gruppo sociale e linguistico non conosce il codice lessicale attribuitogli.

Di molte parole invece si ha solo una rappresentazione simbolica, poiché si riferisce a persone o cose non esistite mai nella realtà, è il caso ad esempio del termine *Ciclope* oppure *Alieno*, ciononostante tutti abbiamo una conoscenza culturalmente acquisita del loro significato dal punto di vista linguistico. Di norma però non esiste significato senza segno, poiché non può dedursi il significato di una parola da una conoscenza non linguistica del suo significato in relazione al segno come *icona rappresentatrice* . In tale quadro il significato assume valore di rappresentazioni concettuali e non di semplice riferimento all'esperienza.

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

Eco contrappone l'oggetto dinamico *cosa in sé* all'oggetto semiotico ossia *attività di produzione signica*, e delinea i due tipi di oggetto della conoscenza in *casi empirici e casi culturali*. Nel primo caso per esempio il "cane", inteso come essere vivente in sé, il linguaggio è preceduto dall'esperienza, nel secondo caso ad esempio il "nonno", termine che rientra nel sistema delle parentele, il linguaggio precede anticipa l'esperienza costituendo uno strumento identificativo e culturale. Per questi motivi Eco ritiene che si possa parlare di competenze, abilità lessicali e non di significato in senso assoluto.

## Visione 3D e Coscienza

Il mondo così come ci appare, attraverso la visione bidimensionale di immagini capovolte e distorte elaborate e trasformate dal nostro cervello in tridimensionali, ci induce a quello che potremmo definire "errore logico". Infatti si incorre nel ragionamento errato che l'immagine ottica all'interno del bulbo oculare ecciti i fotoricettori retinici per poi trasmettere, attraverso il nervo ottico , nella corteccia visiva l'immagine percepita . E' necessario cancellare questo modo di ragionare e pensare in termini trasformistici, poiché l'immagine non è una fedele proiezione nella corteccia visiva di ciò che è stato catturato o recepito dall'ambiente esterno dal bulbo oculare, ma una rappresentazione simbolica di oggetti e persone, eventi appresi dall'ambiente esterno, rappresentati da Segni a cui corrispondono categorie che sono espresse attraverso il linguaggio. Ci si domanda allora in che modo avviene nel nostro cervello la rappresentazione dei segni , in un contesto più ampio la "coscienza". I primati e l'uomo hanno trenta aree visive nella parte posteriore della corteccia cerebrale, l'area V4 elabora i segnali cromatici, l'area temporale media elabora il movimento, ma in che modo i neuroni delle aree visive encefaliche generano la consapevolezza di ciò che è rosso, o meglio il senso della rossità riguardo un oggetto? Cosa comporta la mancata attivazione di queste aree visive come i soggetti Acromatici o gli affetti da Sindrome della Visione Cieca? Esperimenti effettuati dimostrano che la via arcaica attraverso il collicolo compie la sua funzione senza bisogno di coscienza.

***La mente è in relazione con il mondo esterno, interiormente si pone come osservatore delle cose che accadono ed esistono al di fuori di se stessa.***

Si è ipotizzato che la consapevolezza o coscienza visiva sono necessarie a collegare caratteristiche diverse di un oggetto, che non sia necessaria allo stadio iniziale del rilevamento dei dati ma che diventa essenziale al momento in cui si deve associare un colore alla direzione o movimento di un oggetto che lo caratterizza. La coscienza delle cose connessa al movimento è dimostrato da un semplice esperimento; se guidiamo un automobile e parliamo con il passeggero a fianco a noi, svolgiamo le operazioni di guida senza attenzione particolare, siamo concentrati sul discorso che facciamo e non diamo peso, o meglio non abbiamo coscienza, dei complessi calcoli che stiamo operando alla guida dell'auto, come frenare, rallentare, fermarsi allo stop, scalare marce etc., mentre abbiamo grande coscienza di ciò che stiamo dicendo. Questo stato permane fin tanto che un ostacolo improvviso ad esempio ci compare, riportandoci allo stato di coscienza dell'attività di guida e facendoci compiere la più appropriata azione e manovra per evitare l'ostacolo.

## La Realtà

Ci si chiede, cos'è la realtà? Quale è l'interpretazione data dai maggiori filosofi? Descartes ha cercato la sintesi tra uomo

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

e mondo, tra soggetto e oggetto, all'interno della mente. La mente è in relazione con il mondo esterno, interiormente si pone come osservatore delle cose che accadono ed esistono al di fuori di se stessa. La sua visione è finalizzata alla dimostrazione del Divino. L'essere reale o l'essere astratto sotto forma di idee è la dimostrazione della esistenza stessa di Dio. Le idee per Cartesio sono la logica esistenza di Dio, per questo Egli le definì "Innate", nel senso che sono connaturate alla natura stessa dell'uomo perché così è voluto da Dio. All'esatto opposto di questa tesi si formalizza il pensiero Empirista, che rigetta l'innatismo cartesiano a favore dell'esperienza che ogni uomo acquisisce nel suo quotidiano contatto con il mondo e le cose. L'esperienza modella il pensiero e di conseguenza il comportamento, forma il sapere e condiziona il flusso vitale del soggetto. Qui Dio è al di fuori di ogni influenza sul mondo che è visto come fucina di esperienze sensoriali. In seguito Kant porterà all'estremismo questo concetto di sensorialità del mondo che l'uomo acquisisce con il contatto personale ed esclusivo attraverso la propria singola esperienza ed interpretazione. Kant sviluppa così il costruttivismo basandosi sull'ipotesi che il mondo esterno è l'interpretazione e il prodotto del pensiero. Successivamente sia Brunner che Hume hanno teorizzato il pensiero di Kant come costruzione della Mente a più strati o dimensioni.

Partendo dal Sé universale, la mente, attraverso il contatto empirico del mondo esterno, può aspirare al vero. Ogni nostra conoscenza inizia e si costituisce dall'esperienza ma non si fonda solo su questa. L'esperienza infatti è una forma di conoscenza che necessita dell'intelligenza , questa teoria della conoscenza su base Enciclopedica più tardi sarà avversata sia da Kuhn, che dubiterà della definitività della risposta scientifica, che da Popper, il quale sarà sostenitore del la scienza come processo dinamico e modificabile all'infinito. Ne conseguirà la teoria della falsicabilità in contrapposizione alla verificabilità. Brunner svilupperà quella concezione della mente costruttrice del mondo attraverso le teorie scientifiche, la storia e l'interpretazione esperienziale. Anche Goodman abbraccia la teoria evoluzionistica e ostruzionistica del mondo derivato da precedenti versioni, in contrasto con l'immobilismo Aristotelico o l'A-priorismo Kantiano. Allo stato attuale possiamo sens'altro affermare che l'evoluzione del pensiero moderno è approdato alla risoluzione che "è la mente a costruire la realtà , mentre la cultura ci fornisce le regole per la sua costruzione". Secondo la prospettiva Bruneriana ciò significa che la realtà non è né originaria né esterna all'uomo, poiché è costruita dalle esperienze percettive di ognuno attraverso il significato che si è creato delle cose e del mondo. La interazione delle menti costituisce la creazione delle Categorie che sono il prodotto delle costruzioni culturali. In tal modo si definisce mondo reale il significato che i singoli attribuiscono ad esso. Ciò giustifica, secondo Berger e Luckmann, perché tra società differenti vi sono differenti interpretazioni della realtà che si esplicita attraverso le credenze, visione che si definisce costruttivistica e soggettiva della realtà. E' possibile avere due approcci della costruzione della realtà, quello Sociologico secondo cui la realtà è l'insieme articolato di costruzioni storiche; e quello Psicologico in cui tra individuo e società si instaura un rapporto di interscambiabilità. In entrambe gli approcci vi è un rapporto circolare tra individuo, società e psicologia. Da quanto appena detto risulta evidente il ruolo centrale della Cultura nella costruzione della realtà. Mead, Kroeber, Kluchohm e Camilleri sono concordi, seppur con accezioni

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

differenti, nel ritenere la cultura come elemento primario dell'acquisizione attraverso l'interazione. Dal punto di vista semantico, pur essendo un concetto che si presta ad una interpretazione polisemica, passando attraverso un ipotetico crivello, la sostanza si può ridurre a quel complesso di conoscenze acquisite attraverso l'esperienza pratica e quella tramandata per mezzo dei libri, la musica, le arti, i quali costituiscono quel bagaglio di conoscenze di ogni individuo. Non esiste dunque la cultura universalmente intesa, anche se vi sono alcune acquisizioni in senso lato validi per tutti, bensì *le culture* che sono date dalle diversità inerenti le differenti condizioni umane. Si intende dunque la cultura come modella-trice della mente e del pensiero, plasmata e modellata a sua volta attraverso il linguaggio inteso come strumento. Attraverso l'interiorizzazione di questi strumenti si giunge all'agire sociale, per cui secondo Austin il dire si identifica con il fare . Egli sostiene che ogni atto linguistico ha tre dimensioni:

- Locutorio e perlocutorio;
- Contesto dipendente;
- illocutoria.

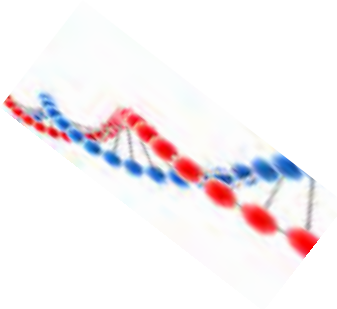

La prima delle tre riguarda il soggetto, la seconda il contesto e la terza che è la più complessa è quella che contiene il significato azione dell'atto che si intende compiere. L'interpretazione dell'atto illocutorio si può determinare dal verbo usato, la tonalità, l'ordine delle parole, la punteggiatura, etc. Dunque il linguaggio non è sconnesso dal contesto, non è indipendente e rientra in un contesto di costruzione attraverso l'interazione. Secondo questa ipotesi teorica il linguaggio non è un mero strumento di trasmissione ma bensì esso stesso conoscenza e realtà. E' la cultura attraverso sistemi simbolici del linguaggio a dare significato all'agire, e ciò in contrasto ad una visione biologica dell'agire, poiché è noto che il principio di *equifinità* nega l'origine genetica dell'*Agire.* Alla base del pensiero della psicologia culturale, basilare in Brunner, è la *ricerca del significato,* e pur non sottovalutando la dimensione biologica, fisiologica, etologica, egli dà risalto ai Simboli culturali innati del *linguaggio*. Brunner sostiene che vi è una naturale narratività degli eventi secondo una concezione psicologica che lo condurrà addirittura a sostenere la distinzione tra pensiero Paradigmatico e Narrativo. Sostiene in pratica il racconto creato e non ripreso dalla realtà. In tal senso, la narrazione è la ricostruzione di una realtà fra le realtà, ossia una versione del reale. Infine Brunner individua dieci caratteristiche che costituiscono la mappa della realtà narrativa, premessa della costruzione del diritto. L'Azione Narrativa è finalizzata a ristabilire lo status *Canonico*, attraverso la cultura e la tradizione. Essa si può considerare quella forma di pensiero che consente la comprensione, della stabilità e del cambiamento della vita, attraverso l'inserimento in una trama o discorso convenzionale, normativo e condiviso. La Narrazione prende forma per il diritto con l'infrazione dell'ordine legittimo, e la sua funzione è di addomesticarla alle legittime aspettative. Secondo Brunner occorrono cinque elementi, che definisce *Pentade*, cioè *l'attore, l'azione, lo scopo, l'agency, la scena.* L'attore compie un azione al fine di perseguire uno scopo attraverso degli strumenti in un determinato contesto. La parte centrale e squilibrante tra i cinque elementi della Pentade è determinato da un evento-ostacolo, quello che si definisce Trouble, dall'inglese, evento che si in frappone tra lo scopo e gli altri elementi. Compito della narrazione è quello di ristabilire ; come già detto, lo stato Canonico attraverso la riaffermazione (o meglio restaurazione) dei principi fondanti della cultura e della tradizione, localmente intesi.

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

Ma si avrà alla fine della rievocazione narrativa una sorta di risoluzione della storia che si fonderà su un assetto. La conclusione è che si avrà , attraverso una portata normativa o sentenza, la motivazione morale. La narrazione nel mettere in connessione la stabilità ed il cambiamento della vita sociale, le riconduce entrambe all'interno di una trama convenzionale, normativa e condivisa.

## Dal realismo al postmodernismo giuridico

Nell'ambito di questa trattazione, a tal punto, ritengo abbia senso fermarsi un momento a ragionare sulle motivazioni storiche del pensiero moderno e contemporaneo che in campo giuridico hanno fortemente condizionato il modo di pensare ed interpretare Il Processo. Sin dall' Illuminismo il concetto di Modernità si fondava o addirittura era sinonimo di Ragione, Razionalità, e in giurisprudenza tale modo di pensare aveva portato i Modernisti a ritenere che fosse possibile interpretare inoppugnabilmente la Realtà con un metodo giuridico universale, basato sull'analogia, il precedente, l'interpretazione della storia, la sociologia, l'economia, attraverso il metodo scientifico empirico. Queste credenze tipiche del positivismo normativi stico e del realismo americano, si fondano sulla *Oggettività* del discorso.

Con Gadamer ed il post-modernismo si ha un radicale cambiamento poiché il linguaggio e l'azione fanno il soggetto interprete della realtà. Vige più una logica del concreto che sostituisce il binomio verità-validità con quello verità-interpretazione. E' insito in questo cambiamento l'incredulità postmoderna verso le meta narrazioni. I postmoderni rifiutano le credenze universali, essi sono avversari convinti del "governo delle leggi" e franchi sostenitori della funzione interpretativa e creativa del giudice. Fiss in seguito sosterrà che "*la decisione giudiziale è interpretazione*" (non sillogica applicazione di norme). Per Dworkin il ragionamento giuridico è interpretazione costruttiva e comprensione della prassi giuridica attraverso la narrazione. Oggigiorno è impensabile, alla luce della evoluzione del pensiero giuridico dall'illuminismo in avanti, pensare di tenere separati il contesto giuridico da quello sociologico, antropologico, filosofico, psicologico, e in tale quadro si può affermare che i problemi giuridici non possono essere risolti attraverso teorie separate dal loro contesto. Holmes ha addirittura sostenuto che la logica giuridica è sussidiaria rispetto alla ragione pratica per cui la via più giusta del diritto è l'esperienza e non la logica (intesa come meccanismo deduttivo). Come Freud nel 1926 nel suo saggio " *il problema dell'analisi condotta da noi medici*", James Bayd White nel 1989 in " *the legal Imagination*" sosterrà la necessità di introdurre studi di *Letteratura* nel curriculum formativo del giurista. Si sosterrà l'importanza narrativa nel Diritto come metodo organizzativo e comunicativo del fatto, e dunque di una migliore comprensione del mondo e di se stessi. L a teoria della *pratica legale* ossia la lawyering theory , è strettamente connessa alla doing law, fare legge, poiché entrambe considerano le specificità contro i modelli astratti. Lo sforzo è tutto teso a rendere quanto più possibile reale il fatto giudiziario, raccontando i particolari, tenendo conto delle realtà locali, esaltando l'unicità dell'evento in considerazione del particolare contesto. In tale quadro risulta rilevante l'intervento dell' Avvocato in qualità di traduttore della storia personalizzata del cliente, e del Magistrato e dei Giudici Popolari, nello sforzo di compenetrarsi nel fattuale, nello specifico, considerandolo come unico.

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

Si debbono qui considerare tre elementi: a) il racconto del cliente; b) la ricostruzione dell'avvocato; c) l'attività del Magistrato e dei giudici popolari. Si pongono infatti alcuni interrogativi di grande importanza, come:

1. l'intervento della cultura nei contesti specifici e con quali strumenti;
2. il metodo e le dinamiche con cui si creano i significati nei tribunali, uffici di polizia, studi legali;
3. come si trasmettono questi significati nel contesto legale e culturale, etc.

E' stata dunque proposta una prospettiva dialettica della cultura a risoluzione del problema, tenendo conto delle diverse prospettive, dell'elemento storico, sociale, psicologico, etc. D'altra parte la legge attraverso il tempo e lo spazio si restringe e si amplia riconnettendosi al corpo della società. La Legge è costruita culturalmente attorno al momento storico poiché è interpretativa della realtà del momento specifico che esprime. Mittica definisce così il diritto come la "pratica compositiva che si risolve nella pratica narrativa. Narratività e normatività sono imprescindibili, ed il diritto non è più un sistema di regole da osservare bensì il mondo in cui ci muoviamo e viviamo nel quotidiano. Ma come ho in precedenza accennato, il racconto giudiziario è il prodotto di una costruzione del fattuale, per cui è rilevante distinguere il Dato dal Fatto. Frank sostiene, partendo da questi presupposti, che i "fatti sono presupposti" sempre, poiché non sono come dati empiricamente scopribili, bensì sono creati nel processo, ove la corte li apprende attraverso la testimonianza. Sorge a tal punto il problema del ricordo dei fatti testimoniali. Parte di questa fattualità, quella riguardante la rievocazione mnemonica dei testimoni è più soggettiva, quella invece dei dati tecnici dei consulenti è più obbiettiva.

### I Testimoni e la Memoria

I testimoni riportano i ricordi in modo incompleto e deformato. Il cervello sintetizza l'1% del percepito, e di tale percentuale nel narrato il 99% è frutto di una ricostruzione soggettiva influenzata dalla cultura personale, esperienze personali, convinzioni, giudizi e pregiudizi.

In tale quadro la testimonianza è inquadrabile più come un punto di vista, opinione sull'accaduto, convinzione o addirittura un pregiudizio di qualcuno su qualcuno altro o qualche cosa. Su queste basi Wigmore, negli anni "60 sviluppò il "Chart Method", che si basava sul Probabilistic expert system. Egli puntava sull'analisi del Punto di Vista più che sulla Verità oggettiva.

## LA DOTTRINA IN ITALIA

Con il termine "giudizio di fatto", secondo quanto ormai acclarato nella nostra giurisprudenza, tratto dalla terminologia dell'Enciclopedia del Diritto, il punto di partenza dell'attività giudiziale è "il caso particolare", momento del processo giudiziale che rappresenta l'oggetto e i fatti della causa, sintesi tra formale e sostanziale. Ciò può essere espresso come: "Il fenomeno giuridico è un fatto storico sociale, giuridicamente qualificato" (Pugliatti). Giudizio di fatto e giudizio di diritto rappresentano le attività con cui si definiscono i fatti nel processo. "Il Diritto definisce e determina ciò che nel processo costituisce il Fatto" (Taruffo).

*Il cervello sintetizza l'1% del percepito, e di tale percentuale nel narrato il 99% è frutto di una ricostruzione soggettiva influenzata dalla cultura personale, esperienze personali, convinzioni, giudizi e pregiudizi.*

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

Sempre per Taruffo, l'accertamento del fatto si colloca all'interno della decisione, e la prova è finalizzata all' accertamento del fatto. La dimensione Fattuale risulta dunque centrale e primaria. L'individuazione del fatto giuridicamente rilevante è premessa fondamentale della decisione, esso esiste solo in quanto esiste nel mondo empirico, ma è la norma che opera il criterio di Inclusione o Esclusione (Taruffo), tutto ciò che non è indicato dalla norma non è giuridicamente rilevante. Il fatto medesimo, empirico e giuridicamente rilevante, può essere narrato in diversi modi, sulla base delle differenti condizioni sociali, culturali, etniche, psicologiche in cui si compie. Mentre nella costruzione degli enunciati hanno grande rilevanza diversi fattori quali il Tempo, i pregiudizi, gli scripts, gli stereotipi, e il linguaggio , importantissimo, non tanto come capacità espressiva grammaticalmente corretta e letterariamente comprensibile, bensì come corretta interpretazione di quanto narrato. Tra diversi enunciati veri o falsi, lo statuto epistemico che porterà alla decisione è incerto, dunque la verità sarà sempre presunta e ciò che appare come verosimile andrà verificato nel processo, poiché scartata la verosimiglianza o vero similitudine, ogni enunciato relativo al fatto va sempre provato ed espunto dal contesto qualora permanesse l'incertezza. Questa appena espressa è quella che Taruffo definisce " approccio analitico" di matrice Olistica, ove conta l'insieme della narrazione e non il singolo elemento probatorio. Da ciò ne deriva giocoforza una prospettiva di "verità relativa" in opposizione "all'assoluta". E' interessante a tal punto considerare il ruolo che hanno le parti, gli Attori e Convenuti, nella costruzione del fatto giudiziario. Dal punto di vista *sociale e costruttivista*, per parti coinvolte nel processo si intendono solo la *vittima e l'imputato*, ma anche *l'avvocato, i testimoni, il cancelliere, etc.* Altra caratteristica importante nel procedimento odierno è la rappresentazione dialettica delle parti attraverso la rappresentazione e la narrazione di versioni configgenti del fatto che influirà sul giudizio. Quanto detto ed il "contesto" in cui si è svolto il fatto, influiscono enormemente nell'ambito del processo ove tutto è affrontato in un ottica multidisciplinare in considerazione dei contributi sociologici, psicologici, linguistici, etc. In tale quadro l'ottica del contesto è rilevante ed imprescindibile per la conclusione del procedimento giudiziario. Secondo Mantovani, lo studio del contesto è collegato allo studio del significato , rifacendosi alle ricerche di Brunner che la considera " *attività privilegiata di produzione di significato*". Questi aspetti del processo si traducono infine in *narrazioni*, diventa rilevante il ruolo dell'avvocato e degli altri *parlanti* nell'evocazione dei fatti attraverso il linguaggio che sarà fondamentale nell'ambito della disputa. Il giudice e la giuria valuteranno le narrazioni riformulandole nei termini di *deliberazioni, verdetti ,etc.* Amsterdam definisce *trama* la struttura delle storie narrate, intravvedendo in essa una base costruttiva comune. Egli individua nel cosiddetto "trouble" l'elemento turbativo necessario per cui vi sia una storia legale e lo considera come

***Il Diritto definisce e determina ciò che nel processo costituisce il Fatto" (Taruffo).***

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

punto centrale della *trama.* Si definisce così quello che viene chiamata *Pentade* , cioè i cinque elementi o Stati che strutturano il fatto giudiziario:

- inizio legittimità;
- trouble;
- conflitto;
- azione, finalità;
- processo, causa.

## Asimmetrie Narrative

L'analisi e lo studio delle asimmetrie hanno come oggetto le interazioni che intervengono tra tutte le persone coinvolte nell'azione giudiziaria, con particolare riguardo agli interrogatori di polizia e dell'avvocato. In particolare nel caso delle asimmetrie , ove uno dei parlanti, consciamente o inconsciamente, impone la sua prospettiva sull'altro. Normalmente il processo ricostruttivo e mnemonico del fatto viene guidato da chi interroga attraverso domande che aspirano a puntualizzazioni e chiarimenti o a ottenere particolare informazioni. La fase del ricordo non è spontanea, l'ufficiale di PG spesso è suggeritore del parlante, il quale nella rievocazione e racconto dell'accaduto trasforma il ricordo in un prodotto di interazione tra chi rappresenta l'istituzione ed il parlante. Il risultato di questa interazione è la verbalizzazione del racconto-interrogatorio che, in tale quadro, non rappresenta il reale bensì un prodotto della negoziazione tre gli interagenti. L'interrogatorio sovente è svolto secondo uno schema operativo che corrisponde all'opinione di chi lo conduce, ossia dal ruolo istituzionale, veicolando regole e definendo condizioni nell'ambito del contesto. Ciò che Ferret Clermant definisce "*guardiano del quadro*" ossia quella prassi poliziesca della conduzione dell'interrogatorio. Le domande costruite in un certo modo inducono un tipo di risposta, ma anche l'ambiente ed il contesto contribuiscono ad influenzare la risposta. L'interazione risulta rilevante anche nell'uso delle strategie linguistiche attraverso cui si stabilisce la supremazia dell'avvocato sul cliente, il quale fa assumere a quest'ultimo un comportamento di acquiescenza riassumibile in brevi risposte ed annui menti. Funzione dell'avvocato è infatti soprattutto quella di legittimare una parte dell'esperienza umana e di privare di ogni rilevanza le altre, cioè quelle ritenute irrilevanti o dannose per il cliente.

Ma la storia del caso giudiziario non è solo il narrato dell'avvocato della vittima o attore principale poiché entrano in circolo le prove portate a colpa o discolpa, i testimoni, le prove dei consulenti, l'avvocato del convenuto o controparte etc. Studi ed esperimenti di "Etnografia del discorso legale" mostrano la grande rilevanza processuale assunta da alcuni fattori come la credibilità la competenza e l'intelligenza espressa strategicamente con un appropriato uso del linguaggio all'interno dell'arena giudiziaria. Questo travaglio narrativo sfocia nell'intervento del Giudice attraverso la sentenza. Il processo è dunque il luogo conflittuale ove le narrazioni contrapposte duellano ed è compito del giudice scegliere, definendo con la sua decisione la " costruzione del fatto". Qui egli definisce il nuovo assetto stabilendo un nuovo ordine sociale legittimo e necessario. Dunque primariamente il compito del Giudice è quello di operare una scelta tra le storie narrate in giudizio. Sarà il diritto sostanziale a guidare il ragionamento strutturato sulle questioni oggetto del contenzioso. La *prova* è l'elemento principale nella abilità valutativa del Giudice, che assume una funzione sia conoscitiva che persuasiva, in alcuni casi vincolante. E' il Giudice che né valuterà l'attendibilità secondo il suo *prudente apprezzamento*. La determinazione dei fatti e delle prove nel processo è il risultato *dell'attività decisoria del Giudice* (Kelsen), che si definisce la sentenza.

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

## PSICOLOGIA E TESTIMONIANZA

Lo studio della Psicologia nel Processo di Testimonianza si incentra in particolare allo studio delle interferenze che si frappongono fra la realtà dei fatti e la loro rievocazione. Stern definisce il processo testimoniale come *l'esternazione dei contenuti della memoria* relativamente ad un fatto accaduto in realtà. Questa Realtà è però difforme dalla rievocazione ed è più accentuata qualora questa è riportata e non è diretta. Vi sono due tipologie di Testimonianze: la diretta, di chi ha assistito in prima persona o la vittima del fatto; la indiretta, o di secondo grado, prodotta da un soggetto che riporta fatti detti o narrati da altri.
Comunque sia il processo testimoniale lungi dall'essere la *riproduzione fotografica del fatto* (Musatti 1931) , inizia con la Percezione o Fissazione di un accadimento e si conclude con la *rievocazione descrittiva*. Tra questi due fasi può esserci un periodo variabile di tempo intercorrente, che può essere anche piuttosto lungo, e possono esservi degli elementi di disturbo o distorsivi che vanno ad interferire con la memoria del fatto. L'attività testimoniale si distribuisce dunque lungo tre fasi principali:

a) percezione;
b) memorizzazione;
c) rievocazione.

Nei bambini, ma anche negli anziani, il trascorrere del tempo rappresenta un rischio, laddove i vuoti possono generare fenomeni simili alla pseudologia fantastica, ossia integrazione delle lacune mnemoniche con evocazioni suggestive e fantasiose, un fenomeno del tutto naturale ed inconscio.

***Comunque sia il processo testimoniale lungi dall' essere la riproduzione fotografica del fatto (Musatti 1931), inizia con la Percezione o Fissazione di un accadimento e si conclude con la rievocazione descrittiva.***

Nel caso di personalità psicopatologicamente interessate da alterazioni o disturbi come schizofrenia, schizzo paranoidismo, sindrome di Capgras, si possono osservare fenomeni di disconoscimento delle persone (anche dei propri genitori), o la generazione rievocativa di episodi del passato a cui si attribuisce un senso diverso da quello reale. Il compito dell'investigatore o dello psicologo risulta più arduo se si tratta di riconoscere una falsa dichiarazione prodotta volontariamente da persona non affetta da disturbi eclatanti. E' il caso della menzogna volontaristica, coscientemente e stilisticamente prodotta, a cui però si possono opporre alcune tecniche di intervista identificativa dell'indizio di menzogna. La dissonanza cognitiva di Festinger , rappresenta un esempio di bugia psicogena, che interessa soggetti i quali pensano in un modo e riferiscono o agiscono in modo opposto. Spesso riguarda soggetti che risultano complessati in riferimento a ideali o idoli, ad esempio slogan eroici e figure di eroi, miti e figure mitiche, compensando la propria inferiorità con il rapportarsi fantasticamente ad essi. Diversamente da questa tipologia di menzogna, si pone la menzogna patologica che appartiene a soggetti con deficit intellettivi anche gravi.
Un caso particolare è quello della Mitomania, consistente nell' immaginifico associato alla simulazione. Questo comportamento è dettato dal bisogno di apparire e di attirare l'attenzione degli altri su se stessi (narcisismo). Comunque sia l'attività mnestica ed espressiva sono , come già detto, la Triade costituente il processo testimoniale. La percezione o fissazione del Fatto è un fenomeno attivo ed evolutivo, in continua trasformazione.

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

CORPO VIGILI DELL' ORDINE s.r.l.
ISTITUTO VIGILANZA

Vi sono in questa fase fattori fisici (ambiente, luce, colori, suoni,etc.), e fisiologici (distanza, abbagliamento, etc.) che influiscono sulla percezione. Musatti, in relazione a persone o cose che costituiscono un fatto, un episodio e la sua sede, parla di Semplificazione Testimoniale, ossia una sintesi del fattuale, la quale costituisce un impoverimento della narrazione.

La capacità attentiva del soggetto ha inoltre anch'essa una grande rilevanza poiché l'attenzione incentrata su un singolo elemento particolare (l'arma in mano al rapinatore) contribuisce al trascuramento dei restanti elementi. La carica emotiva del fatto-evento e la capacità soggettiva di mantenere la flemma, il sangue freddo, sono anch'essi elementi interferenti sulle capacità rievocative. Traumi psicologici provocati da violenze sessuali, possono talvolta essere rimosse dalla vittima, così come nel caso opposto ciò può accadere a chi si è reso responsabile di un crimine particolarmente efferato o un di raptus. La sindrome di Munchausen ad esempio contempla quei casi le cui vittime sono spesso figli piccoli i cui genitori li coprono di eccessi di attenzioni come ad esempio ripetute cure mediche che alla fine si trasformano in atti persecutori e lesivi. Spesso questi genitori in pubblico manifestano amore e premurosità mentre in privato si comportano in modo opposto, e non ne sono coscienti. Al di là di questi stati patologici, l'atteggiamento affettivo ed emotivo sono spesso fattori che incidono sulla deformazione della realtà. Comunque sia tutte le percezioni ed informazioni immagazzinate tendono con il trascorrere del tempo a deformarsi sino a scomparire del tutto. Tale fenomeno non è definibile comunque come perdita definitiva della memoria del fatto, poiché opportunamente stimolato il ricordo episodico può riaffiorare ma nel suo ricomparire a distanza di tempo, si verifica una modifica. Ritenere o dimenticare un ricordo sono le due facce di uno stesso processo mnemonico. La ritenzione è definibile come il risultato della sottrazione tra ciò che si è appreso e ciò che si è dimenticato. Uno dei maggiori studiosi in questo campo, il tedesco Ebbinghaus, ha mostrato che la ritenzione declina in brevissimo tempo e nell'arco di una giornata si riduce al minimo (da 1 a 10-1) secondo una accelerazione che espresse in un grafico denominato "della curva accelerata negativamente". I fattore che influiscono in questo processo depredatorio della memoria sono l'età, lo stato emotivo, la stanchezza, lo stato fisico e percettivo del soggetto. Ciò nonostante la memoria non si cancella completamente. Alcuni metodi di misurazione di riaffioramento mnemonico indotto sono: il recall, il recognition, saving, overlearning, tutti consistenti nel richiamare ad identificare il ricordo di qual'cosa già appreso attraverso il riaffiora mento della traccia. Il riaffiorato non sarà comunque mai genuino, conserverà i tratti essenziali modificando quelli secondari. Nel processo rievocativo il cervello si rifà a stereotipi acquisiti e conservati nella Memoria Stabile, dati di riferimento o paragone.

***Nel processo rievocativo il cervello si rifà a stereotipi acquisiti e conservati nella Memoria Stabile***

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

Ad esempio è assodato per il cervello che la neve è bianca, questo è un elemento o dato che è scontato per l'esperienza e dunque è uno stereotipo non rappresentabile diversamente. Più o meno ricorrendo agli stessi parametri logici il cervello durante il processo rievocativo farà riferimento a caratteristiche peculiari, nel caso di caratteristiche fisiche di un soggetto, ad esempio , la calvizie, una barba molto folta, un tic, una malformazione come gobba o claudicanza, altezza rilevante o statura particolarmente bassa o nanismo, etc. ,nel caso di tonalità o cadenze del parlato, ad esempio la balbuzie o un accento particolare riferito al dialetto o lingua straniera, tono alto o basso, voce afona o diafona etc. Questi sono particolari stereotipi che possono agevolare la rievocazione, sono elementi molto importanti per la rievocazione espressiva o verbale, infatti il soggetto nella fase di concentrazione precedente la rievocazione riordinerà le idee partendo dai fattori salienti che concentrerà e metterà a fuoco. Si proseguirà poi con l'espressione verbale, ossia attraverso il linguaggio. Questa parte sarà influenzata dalla cultura e dalle esperienze del soggetto, il quale nell'esprimere i concetti, somiglianze ed eventi, darà una sistemazione appropriata logica e grammaticale, i quali risultano modificativi anche se narrativamente più accettabili.

Lo stimolo originariamente ritenuto inoltre è sempre soggetto ad una attività deformativa risultato del processo di ri-aggiustamento insito nella mente umana per tutto ciò che attiene alla forma delle cose. Ho precedentemente parlato della naturale accettabilità nel neonato delle caratteristiche della "Faccia" rispetto ad una "non faccia", ossia gli elementi costituenti la faccia nella normalità e la loro disposizione secondo quanto ci è dato sapere dall'esperienza.
Per questi ed altri motivi è bene non interferire durante l'intervista usando domande chiuse anziché aperte. La deposizione spontanea è sempre preferibile anche se sarà meno completa a vantaggio della sua accuratezza. Questo è il metodo di intervista denominato Cognitiva, che potrebbe portare però a commettere alcuni errori dati principalmente dai seguenti fattori:

- l'abitudine a rievocare lo stimolo e contestualmente a modificarlo secondo un copione accettabile;
- affermazioni suggerite dalla suggestionabilità;
- errata sequenzialità degli eventi ricordati;
- maggiore rilevanza degli eventi riguardanti parenti o persone care, o la vittima stessa;
- personalità del rievocante, sotto il profilo psicologico e sociologico, esempio gli stati psicosistemici, le sindromi, il livello culturale e sociale.

Questi sono solo alcuni dei fattori incidenti, poiché le possibilità date dalle variabili sindromiche e culturali sono in realtà talmente ampie che è molto difficile collocarle in un ristretto spazio logico temporale rispondete all'Agire sociale e Psicologico della Realtà.
La percezione, ed in seguito la memorizzazione, il ricordo e la rievocazione di un dato evento nei soggetti Sinestetici, Asimbolici o affetti dalla sindrome di Capgras è senz'altro differente da un altro soggetto. Lo stesso è sostenibile per quanto attiene la percezione/interpretazione tra culture diverse, religiosità e ambienti differenti.

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

Inoltre ogni significato o ragionamento nei termini sopradetti, perde di senso logico e significato allorchè si esamina un teste bambino, poiché i parametri sono completamente differenti tra adulto, adolescente e bambino, e risulta dunque particolarmente importante che l'intervistatore sia persona esperta. Ciononostante pur rispettando i più scrupolosi accorgimenti occorre tener conto che la memoria non è un sistema unitario bensì un complesso di sub sistemi interdipendenti ed autonomi. Vari meccanismi agiscono rendendo tendenzialmente su un particolare episodio la testimonianza suscettibile di modifiche ripetute. Elisabeth Loftus (1989) ha dimostrato sperimentalmente come gruppetti di soggetti sottoposti alla visione dello stesso filmato abbiano dato in seguito versioni differenti circa episodi salienti a secondo della rievocazione verbale adottata, per cui è fondamentale nella psicologia della testimonianza tener conto dei fattori linguistici e della comunicazione verbale. Per il bambino risulta di grande importanza creare un rapporto empatico con l'intervistante lo "*youth examiner*", ed è per questo che egli dovrebbe tener conto in primo luogo dello sviluppo cognitivo del bambino.

### L'Intervista Cognitiva

Ed Geiselman (università della California) e Ron Fisher (università Internazionale della Florida), agli inizi degli anni 80 misero a punto e sperimentarono il metodo denominato "*Intervista cognitiva*" . Questa tecnica d'intervista si basa sul recupero guidato. La strategia messa in atto dal metodo IC si prefigge, in sintesi, due scopi principali: a) non danneggiare con interferenze il ricordo già comunque parziale; b) agevolare il testimone attraverso quattro fasi che si ripropongono di ricreare emotivamente il vissuto, fare riaffiorare qualsiasi elemento utile o no, rievocare il fatto in modo non sequenziale, rievocare gli eventi da prospettive diverse. Questa tecnica è fautrice dell'approccio Empatico tra intervistato ed intervistatore, quest'ultimo minimizzerà l'ansia e le difficoltà verbali dell'intervistato (Cavedon, calzolari 2001) e se del caso farà condurre lo schema dell'intervista al soggetto intervistato attraverso quella che si definisce "*tecnica del trasferimento del controllo*". In tale metodo è importante anche il luogo ove si svolge la rievocazione, che deve essere tranquillo, privo di rumori, distrazioni ed elementi di disturbo. In ogni caso l'intervista va sempre interrotta la dove la rievocazione divenisse dolorosa, fastidiosa, noiosa, per l'intervistato. Geiselman e Fisher strutturarono l'IC in 5 fasi tassonomicamente dislocate:

1. costruzione della fiducia;
2. rievocativa libera;
3. 1° prospettiva rievocativa;
4. 2° prospettiva rievocativa;
5. Chiusura.

## TECNICHE PER LA VERIFICA DELLA VERITA' E GLI INDIZI DI MENZOGNA

Grande interesse è stato dedicato, sia dalla psicologia sociale che da quella giuridica, allo studio della ***menzogna*** in ambito testimoniale. Moltissimi sono gli studiosi che hanno effettuato ricerche sul ruolo verbale e non verbale della menzogna (Ekman, Frank, O'Sullivan, Zuckermann, Depaulo, Rosenthal). Mi soffermerò sugli indizi verbali che secondo me hanno una maggiore rilevanza in ambito forense. Una delle procedure di valutazione maggiormente conosciute e utilizzate è la S.V.A. (Statement Validity Assessment) che consiste in un metodo utilizzante varie strategie, tra

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

***Una delle procedure di valutazione maggiormente conosciute e utilizzate è la S.V.A. (Statement Validity Assessment) che consiste in un metodo utilizzante varie strategie, tra cui l'intervista strutturata, la C.B.C.A. (per la validità dei parametri), la Reality Monitoring ed infine la Statement Analisys usata dall'FBI.***

cui l' intervista strutturata, la C.B.C.A. (per la validità dei parametri), la Reality Monitoring ed infine la Statement Analisys usata dall'FBI. Tale metodo, attraverso una analisi logica e comparata delle risposte, in sostanza sintetizza come veritiera la versione dell'utilizzatore che usa "il pronome personale di prima persona singolare". All'opposto classifica come menzognera "le espressioni vaghe, espresse con motivazioni sotto forma di opinioni e priva di attualità". Il lavoro dello Youth examiner diventa particolarmente complesso allor quando si esaminano soggetti minorenni. In realtà l'art. 11 della legge 66/1996 nel prevedere la competenza del Tribunale dei Minorenni , per i reati in cui siano coinvolti ragazzi di età inferiore ai 18 anni, nulla dice sul come debbano essere condotti gli interrogatori, ne se gli intervistanti ,P.G., magistrati, avvocati, debbano avere speciali competenze o requisiti. Ciononostante, molto autorevolmente, sia Forno (1995) che Occhiogrosso (2001) suggeriscono la specifica competenza che dovrebbe caratterizzare la figura professionale di colui che esamina ed investiga reati commessi dai minori e contro di essi. Purtroppo invece la preparazione degli organi inquirenti e degli avvocati non è all' altezza di quella dei colleghi che operano in altre nazioni occidentali, ne sembra reggere il passo con gli sviluppi sociali e culturali dell'infanzia e dell'adolescenza del nostro paese ( Mestiz 1989-1990, Mestiz – Pedersoli 1995). Il CSM ha sostenuto la necessità di una "*generalista*"formazione della magistratura, relegando alla esperienza la specifica specializzazione nei diversi settori, minorile compreso. Il rischio maggiore che si evidenzia è che dalle interviste giudiziarie non idoneamente condotte non emergono le informazioni utili per individuare i colpevoli di reati talvolta molto gravi. Tale considerazione vale anche per altre categorie professionali direttamente coinvolte nel processo investigativo. La p.g. fra l'altro è di solito la più direttamente coinvolta e la prima ad operare intervenendo con le domande tendenzialmente tese a raccogliere la *prima versione dei fatti*. L'approccio ideologico, culturale, dovrebbe essere in questo tipo di contesto, più specifico e caratterizzato da maggiore indipendenza rispetto aglio organi della magistratura ordinaria e della p.g. Attualmente invece è delegata alla sensibilità del singolo operatore l'adozione di specifici accorgimenti ed anche delle tecnologie che in altre nazioni sono d'obbligo. Infatti l'adozione del sistema d'intervista in videoconferenza e l'uso di tecnologie video ed a distanza, adottate largamente inizialmente per i processi di Mafia o reati molto gravi, oggi si iniziano ad adottare anche nei casi in cui sono coinvolti i minori, si chiamano "*audizioni protette*", e si svolgono in luoghi più famigliari, fuori dalle aule dei tribunali, in condizioni di assoluta non interferenza emotiva. Precursore di questa nuova sensibilità giuridica è stato il Regno Unito già dal 1989. In 14 Crown Court furono fatte installare impianti video per l'intervista protetta, nel 1992 si introdusse il protocollo MOGP e poi nel 1999 lo Youth Justice and Criminal Evidence Act con cui si definì il divieto per il minore di testimoniare

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

in udienza davanti alla Corte. In seguito il protocollo d'intervista giudiziaria fu ampliato ed esteso anche ad adulti in regime di protezione speciale. Nel nostro sistema giudiziario oggi lo Stato si fa carico dello speciale status del minore consentendo di raccogliere la prova testimoniale in sede di incidente probatorio evitandogli di essere presente e testimoniare in dibattimento. Sostanzialmente per il nostro Diritto non vi è incapacità ne limiti derivanti dall'età, circa la capacità di testimoniare, spetta al giudice valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, in virtù del suo potere discrezionale. Vi sono però delle importanti sentenze e indirizzi giurisprudenziali che suggeriscono sia l'utilizzo di sistemi di videoregistrazione che l'impiego di personale professionalmente preparato per reati particolarmente gravi che coinvolgono minori. E' molto significativa in tal senso la sentenza n° 8962 del 3 ottobre 1997 della Cassazione Penale III° sezione, sentenza Ruggeri. Nel corpo di essa si evince chiaramente la differenziazione che si effettua tra idoneità a testimoniare e capacità di intendere e volere. Altrettanto rilevante è la sentenza del 3/1/2002 del Tribunale di Nola II° sezione Penale la quale pone l'accento sulla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalle persone offese dal reato. La sentenza n° 2167 del 1 luglio 1997 del Tribunale di Milano si sofferma sui criteri di valutazione ed attendibilità nel caso di abuso sessuale in cui la vittima è minore di sei anni. La sentenza del Tribunale di Milano Ufficio del GIP del 16 gennaio 2002 (Forleo) stabiliva che la lettura non univoca delle dichiarazioni rese dal minore non debbano essere interpretate in "*Malam Partem*" contro l'indagato. Se guardiamo bene queste sentenze, ma ne potrei citare altre ancora, si nota da parte della giurisprudenza una particolare **cautela** nella valutazione delle dichiarazioni del minore.

## Polizia Giudiziaria e Minorenni

La legge 121/81 sulla riforma della pubblica sicurezza stabilisce all'art. 17 la dipendenza funzionale della P.G. dalla A.G., secondo quanto dettato dal C.p.p. Il D.P.R. 448 del 1998 nella parte sulle disposizioni riguardanti il processo penale minorile del 14/01/91 all'Art. 5 prevede la costituzioni di sezioni di P.G. con personale specializzato ad hoc da impiegare presso le Procure dei Minori.

*Il legislatore dà anche come ulteriore indicazione di tener conto della immaturità e della personalità del minore...*

In particolare all'Art. 6 /c2 si fa riferimento alla specifica attitudine e specializzazione del personale di polizia quali requisiti necessari. Queste ed altre disposizioni rispondono all'adeguamento dell'Italia alle direttive ONU del 1975 riguardanti l' amministrazione della giustizia minorile. Occorre però chiarire che al di là delle leggi la realtà non è sempre costante in tutte le Procure dello Stato. Allo stato attuale il primo impatto del minore coinvolto in reati avviene con le forze di polizia impegnate sul territorio e successivamente si ha il passaggio alla competente p.g. minorile. L'Art. 3 /c3 del regolamento r.m.g.m. stabilisce le regole generali del rapporto che dovrà intercorrere tra il minore e gli organi di p.g., da impostare sul presupposto di una collaborazione tra il minore lo Stato ed i suoi rappresentanti. Postulato cardine del nostro ordinamento giudiziario è che il minore dei 14 anni non sia punibile, da ciò deriva che l'organo di p.g. deve accertare l'esatta età anagrafica del soggetto. Il legislatore dà anche come ulteriore indicazione di tener conto della immaturità e della personalità del minore, non reagendo agli

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

atteggiamenti provocatori che si cercherà di minimizzare e comprendere come tipici dell'adolescenza (spavalderia, provocazione, mutismo e chiusura in se stessi). L'istituto previsto è *l'accompagnamento*, anche se non sempre risulta essere uno strumento idoneo ed efficace. Spesso questo infatti significa, più che un affido, un abbandono in un ambiente ostile, di degrado o addirittura di maggiore devianza. La pattuglia dei carabinieri o polizia del pronto intervento, normalmente non hanno particolare esperienza ne alcuna formazione specifica sul tipo di intervento nel caso di coinvolgimento di minori. Essi pongono le loro domande principalmente per avere i primi generici dati sull'evento, ponendo in tale azione quella che è la sensibilità propria e in rapporto all'atteggiamento della controparte. Questa azione di pronto intervento diventa più complessa nelle società multietniche e multiculturali, come oramai si può definire la nostra, poiché a quei fattori sin ora detti si aggiungono la difficoltà di tipo linguistico e le variabili trans culturale ed esperienziale. Il poliziotto in quanto soggetto di trincea che è in prima linea ad affrontare tali problematiche ma spesso senza le armi idonee e necessarie, è in tale quadro il soggetto più di ogni altro esposto al ***pregiudizio***, poiché spesso il rapporto di conoscenza diretta e personale con il cittadino straniero si limita agli aspetti negativi.

Ciò determina facilmente l'associare lo zingaro a chi *fa i furti* ed il marocchino a chi *spaccia*. Per il poliziotto la suggestione ed il pregiudizio circa le condizioni dell'habitat sociale caratterizzanti il soggetto minorenne su cui si interviene, costituiscono quel quadro mentale che fa si che si associ quel minore ad una fattispecie di *devianza*. Ma anche il poliziotto e il carabiniere sono a loro volta vittime del pregiudizio che storicamente li associa alla *figura stereotipa del duro*, anche se sta dall'altra parte della barricata. In un tale incrocio esperienziale si possono individuare alcune variabili che riguardano sia il poliziotto che il minorenne.

1. vissuto del minore;
2. vissuto dell'agente;
3. patrimonio socio culturale rappresentato dalle Leggi e dallo Stato;
4. modalità dell'approccio.

Non è possibile immaginare dunque l'esperienzialità che scaturisce da questo intreccio ad un solo senso senza tener conto dei fattori che ne determinano le variabili. Più tosto è semmai vero il contrario,cioè non si possono individuare vere e proprie costanti, in quanto ogni esperienza si fonda sulla relazione e questa presuppone sempre il riconoscimento dell' *altro*. L'agente dunque è necessario che abbia la percezione, coscienza e consapevolezza con chi è nello *stato di minore età*, poiché ciò costituisce un vero e proprio ***status*** sia dal punto di vista legale che biologico e psicologico. Senza la reciprocità relazionale non vi è infatti crescita, ne sviluppo e interazione, rimanendo ancorati allo *stadio primordiale di pregiudizio.*

***La Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative è membro onorario***

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d' Investigazioni Scientifiche Parma

E' fondamentale l'approccio intenzionale del poliziotto con il minore, improntato sul rapporto umano ed autentico o formale e distaccato. L'approccio più auspicabile è quello dell'approccio di tipo *enteropatico*, ove l'agente si fa partecipe del vissuto e aiuta con la comprensione dell'adulto responsabile (Bertolini). Il minore si pone generalmente in uno stato di attesa, se colpevole, facendo emergere una sorta di aspettativa interpretabile come una pretesa del più debole nei confronti di chi è più forte. Tale pretesa è un tipico comportamento infantile ove si esplicano i desideri di: comprensione, benevolenza, di non essere classificati come rei, di essere messi al corrente circa i propri diritti, di potersi sfogare anche col pianto senza essere sminuiti, di avere il diritto di provocare, di confortarsi dell'autorità ed autorevolezza stessa del rappresentante della legge dello stato, etc. Se il carabiniere/poliziotto saprà coniugare *l'entropatia all'entropia*, cioè quella sensibilità necessaria per stabilire un rapporto preferenziale attraverso l'amicizia e l'immedesimazione percependo e calcolando la quantità d'incertezza e informazione presente in un segnale aleatorio, si raggiungerà nel contempo si lo scopo pedagogico che investigativo. Non si richiede tutta questa capacità di certo al poliziotto del pronto intervento, ma ad un livello superiore si, attraverso la specializzazione e la specificità d'incarico.
La comunicazione tra due soggetti è un dato storico pragmaticamente rilevabile in ogni attività soggettiva, sia essa espressa in forma verbale che non verbale, scritta o visiva, simbolica, tradizionale e culturale. Studiosi della scuola di Palo Alto hanno individuato nel comunicare due aspetti principali, il *messaggio* in qualunque modo espresso, e *l'interazione* ossia lo scambio di messaggi tra soggetti in grado di interpretarli. Questo evento comportamentale ed interpretativo della comunicazione si suddivide in tre fasi: sintattica, semantica, pragmatica. La prima fase è quella trasmittente o comunicante, la seconda è quella signica, la terza è quella dell'effetto pratico riferita al comportamento.

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto è stato detto ed anche alla luce di alcune recenti vicende giudiziarie si evidenzia che l'intervista giudiziaria va avvalorata dai riscontri degli accertamenti tecnici scientifici in particolare il DNA e le impronte digitali rinvenute sulla scena del crimine, al fine di garantirne il più possibile un riscontro probatorio obbiettivo. Le indagini scientifiche infatti sono risolutive nel fornire le prove sulla identità dei soggetti presenti sulla scena del crimine in quanto le tracce biologiche e dattiloscopiche rinvenute ne costituiscono elemento obbiettivo di prova. Altre tecniche come il Bloodstein Pattern Analisys, la Balistica, la Tanatologia, l'Autopsia etc sono essenziali per stabilire dinamiche, cause e arma usata per commettere il crimine.
Le indagini di P.G. di intercettazioni ambientali, interrogatori, pedinamenti congiuntamente a quelle criminologiche, non sono in tale quadro secondarie se costituiscono un valido contributo nello stabilire il movente, la partecipazione al crimine di complici, mandante, e per quanto riguarda il vissuto sociale e psicologico del criminale e della vittima. Tutti questi fattori d'indagine entrano a fare parte della narrazione fattuale processuale in quanto prove e sono imprescindibili strumenti di formazione del giudizio che si esplicherà attraverso la Sentenza. Saranno dunque elementi attivi di formazione del giudicare.
Attualmente però non esiste alcun protocollo o standard operativo, e l'assenza di regole per quanto attiene l'intervista giudiziaria è solo parzialmente compensata da alcuni articoli di legge e vademecum che alcune categorie professionali si sono autonomamente date. Mi riferisco nello specifico alla Carta di Noto, un documento deontologico che si è dato l'ordine degli psicologi, che non è comunque vincolante per gli psicologi stessi ne tanto meno per altri operatori e specialisti. In particolare gli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri non hanno metodi di riferimento ne una specifica formazione in materia. Concludendo, l'auspicio più grande è augurarsi che in futuro una maggiore sensibilità su questo argomento promuova, da parte degli organi istituzionali, la realizzazione di un

documento, analogo al MOGP della Gran Bretagna, che raccolga le linee guida d'esecuzione e conduzione dell'intervista giudiziaria.

## BIBBLIOGRAFIA


–Le Scienze Agosto 2008 pag. 27;
–Le Scienze Luglio 2008 pag. 23;
–Le Scienze Giugno 2008 pag. 21;
–Le Scienze Maggio 2008 pag. 56;
–Le Scienze Dicembre 2008 pag. 98;
–Mente & Cervello Agosto 2008 pag 68 e 64;
–La costituzione giudiziaria del fatto (F. Di Donato- Franco Angeli editore);
–Chiedere rispondere e ricordare (A. Mestiz- Carocci editore);
–Poliziotti e minorenni (M. Matrone – Clueb- Heuresis Scienze dell'educazione);
–Carta di Noto aggiornata al 7 luglio 2002;
–Sentenza Ruggeri ed altre sentenze;
–Entropia (teoria dell'informazione);
–L'esame del testimone e della vittima di un reato. Aspetti psicologici (Danilo Panico- Rassegna dell'Arma dei Carabinieri 2006);
–Indizi di menzogna (M. Testa- Psicologia e Giustizia anno 4 n°1);
–La psicologia e la scienza della parola (A. Silvestrini);
–Ricerche su Vygotskij (internet);
–Ricerche su Piaget (internet);
–Cervello di gallina (G. Vallortigara – Bollati Boringhieri);
–Dall'albero al labirinto (U. Eco – Mondolibri);
–Parola per parola (G. Patota- Dizionario Garzanti della lingua Italiana);
–Che cos'è il pragmatismo (F. Vimercati – Jaca book);
–Psicoanalisi della società moderna(S. Freud);
–L'analisi della mente (B. Russel);
–Cos'è la psicologia (J. Piaget);
–Che cosa sappiamo della mente (W.S. Ramachandran – Oscar Mondadori)


*f.to Salvatore Pisani*

# Forensic Chain of Custody e Knowledge Management.

Un argomento di grande interesse nella pratica Forense e di vitale importanza, per la qualità delle analisi tecniche è la corretta conservazione delle fonti di prova, la loro sicurezza da preservare sia da possibili contaminazioni che da manipolazioni non autorizzate, dunque in una parola l'assicurazione della catena di custodia.

Il Codice di Procedura Penale assegna a tale problematica una valenza primaria , e sempre più evidente risulta oggi in ambito scientifico l'importanza di questo settore.

Gli atti conservativi, ad esempio, artt.348 e 354, e la assicurazione delle fonti di prova sono la base, se non la "condicio sine qua non" per poter procedere nelle indagini, essi devono essere adempiuti con tutte le garanzie possibili anche alla luce dell'art. 356 pena la nullità. Il codice prevede che talune operazioni debbano essere svolte da " persone con specifiche competenze" di cui può avvalersi il PM, art. 359. Dalla scrupolosa e corretta attività di sopralluogo e repertamento spesso dipende il futuro successo di un intera attività investigativa e degli accertamenti tecnici di laboratorio. E' evidente dunque che questa attività preliminare è fondamentale ed irripetibile, attraverso il repertamento e la conservazione delle fonti di prova , art. 253 comma 2, e successive fasi si attua il dispositivo dell'Assicurazione delle Fonti di Prova, art. 348 comma 1 e 2, per giungere al sequestro giudiziale, artt. 253 e segg. 354 e 365. Spesso il materiale repertato è di natura biologica o chimica, in questi casi il reperto deve essere trattato da personale particolarmente specializzato e conservato in strutture idoneamente attrezzate secondo quanto disposto dagli artt. 334 e 335 cpp.

# Forensic Chain of Custody e knowledge Management

**Dott. Salvatore Pisani**
Esperto d'Investigazioni Scientifiche Parma

Dopotutto perché mai si dovrebbe porre tanta cura e perizia per preservare la scena criminis e i corpi del reato per poi affidarne la custodia a persone prive di conoscenze specialistiche che potrebbero comprometterne la fase successiva, quella delle analisi tecniche? Il materiale biologico e chimico è soggetto a degradazione e alterazione, è inquinabile ed inquinante, a causa di processi naturali che solo con una corretta conservazione possono consentire un periodo più lungo di utilizzo preservandoli da muffe o contaminazioni ed evitando inoltre gravi incidenti. Taluni reperti possono richiedere la conservazione a temperatura particolarmente basse in appositi freezer, nel caso ad esempio di organi umani, oppure di condizioni di stabilità e di temperatura particolari nel caso di sostanze esplosive allo stato solido o gelatinoso, o di ambiente areato in caso di sostanze gassose altamente volatili che miscelandosi formano composti esplosivi come ad esempio tra acetilene ed ossigeno, adoperati comunemente per fare esplodere gli apparati bancomat.. Come si evince, la corretta custodia delle fonti di prova è di fondamentale importanza, soprattutto nell'ottica dell'art. ex 360 cpp allorquando si parla di reperto Unico, causa l' esigua quantità da sottoporre ad accertamento tecnico irripetibile. La specializzazione del personale addetto alla custodia dei reperti costituisce dunque garanzia irrinunciabile nel sistema giudiziario di uno stato democratico , poiché riduce la possibilità di errore e garantisce la trasparenza delle procedure (protocolli). Della corretta applicazione di procedure e norme , e di standard largamente condivisibili ne beneficia in ultima analisi la Giustizia, poiché riducendo i rischi dell'errore giudiziario si riducono gli sprechi sia in termini economici che umani. In tal senso si sta oggi indirizzando il sistema sociale e giudiziario di una grande democrazia come gli Stati Uniti d'America, ne è testimonianza l'esperienza dell'Innocent Project, ove istituzioni e privati si stanno adoperando sempre più per ridurre al massimo la possibilità dell'errore giudiziario partendo dall'utilizzo di standard e linee operative condivisibili e soprattutto scientificamente certificabili. L'accettazione di tali principi guida potrebbero costituire in futuro la base Ideale per la costituzione di un Codice Deontologico Forense.

La standardizzazione di procedure inerenti il sopralluogo, il repertamento e la custodia dei reperti forensi è oggi in linea con la forma mentis dei Vertici e di tutto il personale del RACIS, in linea con le maggiori polizie europee e del mondo, tanto è vero che al documento elaborato dall'organismo forense Britannico "Derbyshire Constabulary" (Good Practice Manual for Crime Scene Management) in fase di elaborazione e studio in ambito ENFSI, aderisce anche il RACIS. Nella Relazione del Magg. A. Rossi "La standardizzazione dell'attività di..." si sostiene la promozione di una cultura giuridica dell'investigazione scientifica, auspicando, oltre all'osmosi tecnico scientifica fra gli Istituti Forensi e organi investigativi, una costante specializzazione e aggiornamento del personale e la standardizzazione delle procedure e protocolli analitici, del sopralluogo e repertamento, e della catena di custodia. Fra l'altro il problema della Chain of Custody è stato recepito anche dal Ministero della Salute che con il gruppo di lavoro istituito ad hoc nel giugno 2001 ha enunciato un estratto delle linee guida, poi pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero. In questo documento si prendono in considerazioni la "tracciabilità" del reperto, i requisiti per "l'accesso "sia ai laboratori che alle aree riservate alla custodia dei reperti, i requisiti per "l'accettazione" e la "conservazione" dei reperti, la specifica "professionalità" del personale.

# Forensic Chain of Custody e knowledge Management

**Dott. Salvatore Pisani**
Esperto d'Investigazioni Scientifiche Parma

Questo documento è un tentativo di sensibilizzare, gli addetti ai lavori e gli organi pubblici responsabili, ad una uniformità delle procedure in questo settore. A tale punto e solo dopo di ciò si potrà parlare di certificazione integrabile al sistema di Qualità ISO-9000 come avviene oggi per le maggiori aziende nazionali ed estere. Occorre innanzitutto predisporre una procedura appropriata e documentata a partire da una check-List, ossia un diagramma di flusso su cui sono riportate le varie fasi lavorative, dalla ricezione alla restituzione del reperto ove in ogni passaggio ne sono definite e rintracciabili le "personali" responsabilità. Associare un etichetta applicabile (evidence bag) munita di un codice a barre al reperto, a cui possono essere ricondotti flussi informativi e documentali coinvolti nell'Incident Response, che dia sia una tracciabilità del reperto che l' associazione del flusso di informazioni-analisi e atti dell'IT. Queste informazioni possono così essere disponibili in un "Data Base" consentendo di risalire alle "coalescenze" sia scientifiche che investigative. Si ha così a disposizione uno strumento di gestione manageriale degli eventi criminosi, dati e reperti, un vero e proprio supporto di "Incident Management" di cui ogni addetto ai lavori può usufruire con l'accesso tramite una propria password che rilasciando un CRO personale (Identification Number) che certifica movimenti e spostamenti di materiale sia documentale che di reperti, nè certifica la tracciabilità. L'informatica d'altra parte non è una realtà a noi ignota, AFIS, IBIS, il sistema CODIS per il DNA negli USA, sono strumenti dell'informatica di cui oggi non si può più fare a meno. Un interesse per l'informatizzazione da parte dell' Arma dei Carabinieri è riscontrabile fra l'altro dalla costituzione della rete Intranet dell'Arma attraverso cui si gestiscono una rilevante mole di dati. La forensic format è senz'altro il futuro dell'investigazione scientifica, scambio di flussi informativi, dati, su analisi e reperti, modus operandi, estremamente utili e indispensabili per tutto il settore investigativo.

***La forensic format è senz'altro il futuro dell'investigazione scientifica, scambio di flussi informativi, dati, su analisi e reperti, modus operandi, estremamente utili e indispensabili per tutto il settore investigativo.***

Prodotti sofisticati in parte già in uso in realtà investigative complesse lo dimostrano ampiamente, in USA o Regno Unito sono di uso corrente più banche dati addirittura interfacciabili a Google, come ad esempio Autopsy (banca dati forense di casi omicidiari). L'utilizzo dei sistemi informatici consente la non dispersione di Informazioni e Conoscenze, economizzando tutto ciò che concerne natura, creazione, diffusione, trasformazione, trasferimento e utilizzo della conoscenza.

In senso lato Knowledge Management può riferirsi in tale quadro, alla preservazione e condivisione della conoscenza. L'obbiettivo è pragmatico, cioè migliorare l'efficienza dei gruppi collaborativi, ossia mettere a disposizione le esperienze maturate dal singolo a favore del gruppo, senza cui lo sforzo scientifico si rilegherebbe ad una mera esperienza idiografica del singolo ricercatore-investigatore, che invece ha il dovere di mettere a disposizione la propria esperienza per una verifica nomotetica dei propri risultati. Questo lavoro di raccolta, classificazione, elaborazione e flusso di dati si traducono in ultima analisi in quelle che si possono definire Ontologicamente, tecniche di problem solving.

Dott. Salvatore Pisani
Esperto d'Investigazioni Scientifiche Parma

Scopo della Ontologia Computazionale è infatti quello di creare una base di dati da impiegare per certi tipi di computazione. Un approccio diverso anche se correlato a quello filosofico di Ontologia ( dal greco òntos- logòs , letteralmente discorso sull'essere.) Concludendo, a mio giudizio, l'ottimale funzionamento di una struttura di chain of custody nell'ambito delle Investigazioni Scientifiche comporta:

1. specifica specializzazione del personale addetto;
2. gestione banca dati, rete informatica;
3. sistema di controllo e certificazione degli standard e protocolli;
4. idonea preservazione delle aree riservate attraverso la biotecnologia;
5. Supervisor-gestore di sistema.

Queste sono le priorità necessarie senza cui sarà arduo garantire una moderna e corretta gestione sia dei corpi di reato che dei dati correlati, poiché il trend di crescita di questi è di anno in anno sempre più rilevante, ed anche e sopratutto in previsione di una futura creazione di una Banca Dati del DNA.

*f.to Salvatore Pisani*

**Riferimenti bibliografici:**


- Maggiore A. Rossi, RACIS Roma "sua relazione";
- R.Dahl, concetto di poliarchia, da "Sulla Democrazia";
- P.J.Neufeld e Barry Scheck: "Innocent Project";
- M.Mancini: "Il DNA, la firma dell'autore di un crimine";
- U.Ricci,C.Previderè, P.Fattorini, F. Corradi: "la prova del DNA per la ricerca della Verità";
- "Atti convegno Prise 2006": di Fratepietro e Maioli- Cirsfid e Università di Bologna;
- Sito Web di D.I.M.;
- Estratto linee guida, di Gagliano Candela R., da "Bollettino del Ministero della Salute 2001";
- Paradoso di Eutidemo: da "Sulle origini delle Città Stato", Aristotele.
- P.Dusi: concetto di liberaldemocrazia , in "rapporti e contraddizioni tra categorie giuridiche e categorie psico-sociali" (da: Giudici,Psicologi e delinquenza giovanile).


PROSSIMI EVENTI SCIENTIFICI

RASSEGNA SEMINARIALE DI CRIMINOLOGIA E INVESTIGAZIONE

CRIMINI ALLO SPECCHIO

INFO

ISTITUTO FDE
FORMAZIONE D'ECCELLENZA
Via Donatori di Sangue n. 23
46010 Levata di Curtatone (MN)
Tel. 0376 415683 – 0376 49165
Fax 0376 413135
Web www.istitutofde.it
E-mail criminologia@istitutofde.it

DIRETTORE DELLA RASSEGNA
Prof. Marco Monzani
Dir. Scientifico della Scuola di Alta Formazione
in Scienze Criminologiche e Investigative

VENERDI' 08 MAGGIO 2009
TAVOLA ROTONDA I 18.00 – 20.30
IL CASO "GIANFRANCO STEVANIN"

SABATO 16 MAGGIO 2009
SYMPOSIUM I 09.00 – 13.00
L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI
NELLE INDAGINI DIFENSIVE

SABATO 30 MAGGIO 2009
WORKSHOP DIMOSTRATIVO I 10.00 – 13.00
CRIME SCENE INVESTIGATION

SABATO 13 GIUGNO 2009
WORKSHOP PRATICO I 09.30 – 17.30
ATTENTATI INCENDIARI ED ESPLOSIVI

# 14·18

**MANTOVA**
**Maggio 2009**

**INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION**
ORGANO DEL CONSIGLIO SOCIO-ECONOMICO
DELLE NAZIONI UNITE E DEL CONSIGLIO D'EUROPA
SEZIONE ITALIANA - 2^ DELEGAZIONE LOMBARDIA
**COMITATO LOCALE DI MANTOVA**

**ISTITUTO FDE- FORMAZIONE D'ECCELLENZA**
SCUOLA DI ALTA FROMAZIONE
IN SCIENZE CRIMINOLOGICHE E INVESTIGATIVE
Direzione Scientifica Prof. Marco Monzani
**CURTATONE - MANTOVA**

*Evento patrocinato e accreditato da*

CAMERA CIVILE DI MANTOVA

AISSF

## L'acquisizione delle informazioni nelle indagini difensive

Metodologia scientifica accreditata e strategie internazionali a confronto

**Sabato 16 maggio 2009 (9.00 - 13.00)**
Auditorium MPS - Mantova

### Interverranno

*Attorney Celestino Gasbarro*, Retired Lt. Of Police, Hoboken Police Department – N.J. USA

*Dr. Anthony Pinizzotto, Retired Senior* Scientist of Behavioral Science Unit FBI – Quantico USA

*Avv. Piercarlo Collivignarelli*, Penalista del foro di Pavia

*Sost. Comm. Luigi Caracciolo*, Resp. Sezione Interforza di P.G. al Tribunale di Mantova

### Moderatore

*Avv. Mario De Bellis*, Penalista del foro di Mantova

***Main Sponsor***

STD Investigative & Security Agency

***Official Partner***

CORPO VIGILI DELL' ORDINE

OPEN SPICE

CAVIGLIANO

Mokasystem

***Supporter***

SAPS

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

LCCI International Qualifications from EDI

SCIENZE CRIMINOLOGICHE E FORENSI
Formazione, ricerca e consulenza

## SABATO 30 MAGGIO 2009

WORKSHOP DIMOSTRATIVO | 10.00 – 13.00
**CRIME SCENE INVESTIGATION**
Professionisti e Tecniche sulla scena del crimine

Gli studenti specializzandi alla nostra Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative, attraverso il supporto dei loro docenti esperti di criminalistica provenienti dalle Investigazioni scientifiche di Parma, proporranno una dimostrazione pratica delle abilità acquisite durante il percorso di studi in materia di sopralluogo e repertamento sulla scena del crimine. La preservazione e il corretto repertamento delle tracce utili ad un'indagine giudiziaria sono sicuramente, insieme all'analisi globale della scena del crimine, operazioni che un consulente criminalista coinvolto dal PM, da un giudice o da un difensore, deve saper attuare con la massima scrupolosità. La scena del crimine, ad esempio in un omicidio, cela in sé molteplici elementi d'indagine che, se idoneamente rilevati e studiati con metodiche scientificamente accreditate, possono condurre ad ipotesi abbastanza corrette dal punto di vista giuridico e procedurale.

Questo incontro risulta essere particolarmente importante per tutte quelle professioni che, in ambito forense, necessitano di consulenti e periti per le proprie indagini. L'invito a presenziare alla dimostrazione sarà elargito a tutte le autorità locali e delle provincie limitrofe a Mantova; un particolare appello è rivolto ai magistrati, alle forze di polizia locali (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco), agli avvocati e agli investigatori privati, che potranno valutare l'efficienza e l'efficacia della preparazione acquisita dai nostri futuri Esperti in Scienze Criminologiche e Investigative.

A cura del **Prof. Marco Monzani**

Dir. Scientifico della Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative

e della **Dott.ssa Sara Bonazza**

Laureata in Psicologia dell'Educazione all' ISRE-SISF Mestre-Venezia

# Dall' autopsia psicologia all' autopsia psico-PATO-logica: "La Vittima di Suicidio"

## Introduzione

La complessità del fenomeno suicidiario la si può cogliere già da una prima riflessione in merito a quante sono le discipline che hanno titolo per potersi occupare della questione; per citare solo le principali: antropologia, psicologia, medicina legale, psichiatria, sociologia, criminologia, diritto, ecc.;
Una particolare attenzione in questa sede sarà riservata alla tematica suicidiaria in ambito psicologico e criminologico; a questo proposito sottolineiamo come, nonostante il suicidio (o meglio, il tentativo di suicidio) non costituisca fattispecie di reato (almeno in Italia), riteniamo esso debba rappresentare comunque un'importante fonte di riflessione per le scienze criminologiche, a maggior ragione nel momento in cui arriveremo a parlare per la prima volta di "*vittima di suicidio*".
E per far ciò sottolineeremo l'importanza di un'eventuale patologia mentale, non solo in merito alla decisione di porre in essere il *gesto* suicida, non solo nella scelta della *modalità* dello stesso, ma anche nell'attribuzione di un particolare *significato* al gesto; presenteremo a tal proposito un nuovo modello di autopsia psicologica, che definiremo "*autopsia psico-PATO-logica*", proprio per sottolineare quanto e come potrebbe aver inciso la variabile "patologia mentale".
Per far questo presenteremo il caso relativo alla morte di A.B., e applicheremo il modello tradizionale di autopsia psicologica proposto da Shneidman nel 1976 adattato in seguito alle nostre riflessioni; e ciò non tanto al fine di discriminare fra le tre tradizionali cause di morte (omicidio, suicidio, *accidens*), quanto per rendere conto di come, in alcuni casi, non siano sufficienti le tre discriminazioni proposte fino ad oggi; riteniamo infatti che a volte sia necessario discriminare anche una quarta ipotesi, vale a dire la c.d. "*vittima di suicidio*". Tale riflessione nasce dall'ulteriore discriminazione tra la tematica del **"*gesto* suicida"** e la tematica delle **"*conseguenze* del gesto suicida"**, entrambe riferite all'ambito della *volontà*.

### Il suicidio nel Diritto

Per comprendere meglio la discriminazione tra "***gesto** suicida*" e "***conseguenze** del gesto suicida*" prendiamo ad esempio due fattispecie di reato previste all'interno del nostro codice penale: l'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) e l'istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.).
L'art. 579 c.p. così recita:

***OMICIDIO DEL CONSENZIENTE:***
*"Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.*
*Non si applicano la aggravanti indicate nell'art. 61.*
*Si applicano le disposizioni relative all'omicidio (575-577) se il fatto è commesso:*

- *contro una persona minore degli anni diciotto;*
- *contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;*
- *contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.*

Come si può notare dalla lettera dell' art. 579, il consenso della vittima non

A cura del **Prof. Marco Monzani**
Direttore Scientifico della Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative
e della **Dott.ssa Sara Bonazza**
Laureata in Psicologia dell'Educazione all' ISRE-SISF Mestre-Venezia

scrimina il comportamento dell'autore, restando, tale comportamento, contrario al precetto penale; rispetto all'omicidio quale fattispecie prevista e punita dall'art. 575 c.p. varia soltanto la commisurazione della pena, essendo essa, nel caso di consenso della vittima, attenuata rispetto alla fattispecie dell'omicidio c.d. tradizionale.

In particolare vorremmo discriminare tra due concetti spesso sovrapposti e fraintesi, vale a dire il concetto di "*gesto suicida*" e il concetto di "*conseguenze del gesto suicida*", con particolare riferimento alla tematica della "volontà".

| | OMICIDIO DEL CONSENZIENTE | ISTIGAZIONE AL SUICIDIO |
|---|---|---|
| GESTO SUICIDA | AUTORE | VITTIMA |
| CONSEGUENZE DEL GESTO | VITTIMA (+ prev. autore) | AUTORE (+ vittima) |

L'art. 580 c.p. così recita:

*ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO:*
*"Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.*
*Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.*
*Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio (575-577).*

Senza voler entrare in considerazioni sostanziali o in valutazioni di carattere dottrinario sofisticate, in questa sede ci basti sottolineare alcune peculiarità delle due fattispecie di reato viste sopra, anche in funzione delle riflessioni che andremo a proporre quando affronteremo la tematica di quella che chiameremo "*vittima di suicidio*".

Per "*volontà del **gesto** suicida*" intendiamo la volontà di porre in essere un'azione materiale che provocherà la propria morte; si tratta dunque della volontà di porre in essere un comportamento materiale visibile dall'esterno. Per "*volontà delle **conseguenze** del gesto suicida*" intendiamo invece la capacità di volere, prevedere e preordinarsi le conseguenze dell'azione materiale, dunque la volontà di perdere la vita, o di provocare la morte. Vedremo in quali termini i due concetti andranno a discriminare tra la figura del *suicida* e la figura della "*vittima di suicidio*"; per ora ci basti aver ben chiara la differenza tra i due presupposti al fine di discriminare tra le due fattispecie di reato viste sopra[1].

A cura del **Prof. Marco Monzani**
Direttore Scientifico della Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative
e della **Dott.ssa Sara Bonazza**
Laureata in Psicologia dell'Educazione all' ISRE-SISF Mestre-Venezia

## L'autopsia psicologica

Il termine "*autopsia psicologica*" fu coniato da due psicologi americani, Edwin Shneidman e Norman Farberow, intorno al 1961 al *Los Angeles Suicide Prevention Center*, per indicare uno strumento di indagine retrospettiva che, tramite informazioni ottenute da interviste con parenti, amici e conoscenti della vittima, note e lettere del defunto, intendeva far luce su casi di morte equivoca.

Nel 1970, i due autori diedero una definizione più precisa del termine, definendola come "*una ricostruzione retrospettiva della vita di una persona, capace di individuare aspetti che ne rilevino le intenzioni rispetto alla propria morte, fornire indizi utili sul tipo di decesso, sul livello (se vi è stato) di partecipazione alle dinamiche del decesso e spiegare i motivi per cui la morte sia avvenuta in quel dato momento*" (Shneidman e Farberow, 1961, pag. 351).

Una delle tracce più utilizzate per condurre un'autopsia psicologica è sicuramente quella indicata da Edwin Shneidman, considerato il padre di tale strumento.

Egli, nel 1976, propose l'analisi di 16 categorie, quali:

1. **raccolta di informazioni necessarie all'identificazione della vittima**
2. **raccolta di notizie dettagliate sulla morte**
3. **storia della vittima**
4. **ricerca sulle morte avvenute nella famiglia della vittima**
5. **descrizione della personalità e dello stile di vita**
6. **modalità di reazione allo stress adottate dal defunto**
7. **eventuali problematiche sorte negli ultimi 12 mesi**
8. **eventuale uso di droghe o alcol**
9. **raccolta di informazioni sullo stile di relazione interpersonale adottato dalla vittima**
10. **fantasie, timori, paure o pensieri della vittima rispetto alla morte**
11. **eventuali cambiamenti nello stele di vita o nelle abitudini**
12. **analisi dei progetti di vita e di eventuali successi o fallimenti**
13. **intenzioni della vittima in merito al decesso**
14. **grado di letalità del gesto**
15. **analisi delle reazioni famigliari e conoscenti alla notizia**
16. **altre informazioni utili a capire le condizioni psicologiche, sociali ed economiche della vittima**

## Case report

Era il 29 gennaio 2008: il signor A.B., dopo un periodo di assenza per ferie, il giorno previsto per il rientro non si presentava al lavoro; e la stessa cosa avveniva il giorno successivo. I colleghi, preoccupati e insospettiti per l'assenza ingiustificata, non avendo altro modo per rintracciare il collega, decidevano di recarsi presso la sua abitazione.

[1]A questo proposito potremmo dire che nella prima fattispecie vista (*l'omicidio del consenziente*) l'azione materiale, il "gesto meccanico", viene posto in essere da un soggetto diverso da colui che giungerà a morte; dunque si tratta a tutti gli effetti di una "sottospecie" dell'omicidio "tradizionale"; esso si differenzia da questo, però, per il secondo termine analizzato, vale a dire la "volontà delle conseguenze del gesto"; da questo punto di vista, infatti, a volere le conseguenze del gesto non è colui (o comunque soltanto colui) che pone in essere l'azione materiale, ma è (anche) il soggetto nei cui confronti l'azione viene posta in essere. E la discriminazione rispetto all'omicidio tradizionale ex-art. 575 c.p. sta proprio nella volontà delle conseguenze del gesto, volontà presente (anche) nella vittima. Da qui la giustificazione dello sconto di pena.
Per quanto riguarda, invece, la seconda fattispecie di reato vista (*istigazione o aiuto al suicidio*), i termini della questione si invertono, anche se solo parzialmente: infatti l'azione materiale, il gesto meccanico che provocherà la morte, sarà posto in essere dallo stesso soggetto che ne rimarrà poi vittima, mentre, per quanto riguarda la volontà delle conseguenze, essa sarà prevalente in colui che la legge indica come l'autore del reato, dovendo, essa volontà, essere in grado di creare o, quantomeno, rafforzare il proposito suicida altrui.

A cura del **Prof. Marco Monzani**
Direttore Scientifico della Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative
e della **Dott.ssa Sara Bonazza**
Laureata in Psicologia dell'Educazione all' ISRE-SISF Mestre-Venezia

Ivi giunti, non ottenendo risposta al citofono, chiedevano informazioni ad una vicina di casa la quale apriva loro il portone; una volta entrati nell'atrio del palazzo, notando una luce accesa all'interno dell'appartamento, decidevano di forzare la porta d'ingresso e una volta entrati si trovarono di fronte la scena di seguito descritta.

Il corpo di A.B. si presentava sospeso con una sorta di corda formata da più sacchetti per la spazzatura annodati tra loro e la cui estremità risultava legata ad una trave in legno che sormontava la porta d'entrata della camera da letto.

"*Il mezzo stringente si portava in regione temporale destra decorrendo obliquamente in senso cranio – caudale entero – posteriore, rispetto all'asse longitudinale del soma, e da qui passando, subito al di sotto del lobo dell'orecchio omolaterale, si portava in regione nucale con decorso trasversale. Successivamente si portava in regione laterocervicale sinistra con decorso obliquo caudo-craniale e postero-anteriore, passando 2 cm inferiormente al processo mastoideo sinistro, 1 cm al di sopra del ramo mandibolare omolaterale. Da qui decorreva sulla superficie geniena fino a lambire la superficie laterale sinistra della piramide nasale, andava poi a ricongiungersi con il nodo principale del cappio*" (Rilevanza del sopralluogo tecnico giudiziario).

Questo complesso meccanismo provocava l'occlusione delle vene giugulari e delle carotidi: per le prime è sufficiente una forza modesta, dell'ordine di appena 2 kg., per le seconde è necessaria una forza almeno doppia. L'occlusione di quest' ultime provoca il mancato rifornimento di ossigeno al cervello e pertanto la perdita di coscienza.

In base alle risultanze dell'ispezione cadaverica esterna, che veniva eseguita in data 31 gennaio, l'epoca del decesso di A.B. poteva essere ricondotta a circa 40/50 ore innanzi, e in un arco temporale compreso fra le 13.30 e le 23.30 del giorno 29 gennaio 2008. Inoltre, ciò che veniva rilevato in corso di ispezione cadaverica esterna (solco cutaneo in regione cervicale) e necrosezione (iperespansione ed iperaaeria polmonare, iperfluidità ematica, congestione poliviscerale) consentiva di affermare che la ***causa ed i mezzi*** produttivi la morte di A.B. risiedevano in un'***asfissia meccanica acuta*** prodottasi mediante ***impiccamento cosiddetto "atipico".***

Infine, la superficie cutanea di entrambi i piedi appariva interessata da diffusa "insufficienza venosa cronica", con la presenza di un avanzato stato di *gangrena*.

## Applicazione di un modello tradizionale di autopsia psicologica

Presentiamo ora parte di quanto è emerso dall'applicazione del modello di autopsia psicologica da noi adattato, rispetto al modello tradizionale di Shneidman, in modo da discriminare le diverse possibili cause di morte.

Le informazioni acquisite relative alla morte del sig. A.B., e da noi approfondite nei singoli punti del modello sopra citato, sono state ricavate attraverso:

- **Verbale di sopralluogo tecnico-giudiziario**
- **Sommarie informazioni testimoniali redatte dalla Polizia**
- **Relazione di consulenza tecnica medico-legale**
- **Foto relative al sopralluogo sopra citato**
- **Colloquio con il sig. G.C.**
- **Colloquio con il sig. O.C.**

In questa sede riportiamo soltanto i due punti da noi maggiormente approfonditi, alla luce di un nuovo modello di autopsia psicologica che proporremo tra breve: *la valutazione delle intenzioni* rispetto al decesso e il *livello di letalità del gesto*.

A cura del **Prof. Marco Monzani**
Direttore Scientifico della Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative
e della **Dott.ssa Sara Bonazza**
Laureata in Psicologia dell'Educazione all' ISRE-SISF Mestre-Venezia

**Valutazione delle intenzioni rispetto al decesso**

Detta valutazione è stata da noi sviluppata tenendo presente la discriminazione, che riteniamo fondamentale, tra "*volontà del **gesto** suicida*" e "*volontà delle **conseguenze** del gesto suicida*". Quando parliamo di "intenzioni" non possiamo accontentarci di una valutazione *tout-court* delle stesse, ma dobbiamo riferirle necessariamente alle due variabili viste sopra, vale a dire dovremo indagare le *intenzioni rispetto al **gesto*** e le *intenzioni rispetto alle **conseguenze** del gesto*. Soltanto così potremo comprendere nel modo più approfondito l'intera dinamica. Nel caso da noi analizzato la volontarietà del gesto è evidente, vale a dire la volontà di sospendersi in quel particolare modo è abbastanza chiara; nulla lascia pensare ad una volontà diversa, o ad una situazione incidentale per cui il soggetto potrebbe essersi "trovato sospeso" contro la sua volontà. Riflessione diversa deve essere fatta, invece, per quanto riguarda la valutazione della volontà delle *conseguenze* del gesto; in questo caso la risposta non è così evidente: siamo certi che il sig. A.B., con quel particolare gesto, volesse davvero raggiungere la morte? Siamo certi che egli fosse in grado di prevedere le conseguenze di detto gesto? E ciò riguardo non solo alla possibilità della presenza di una patologia mentale in grado di incidere sulla capacità di preordinarsi dette conseguenze, ma riguardo soprattutto alla **particolare modalità con la quale il gesto è stato messo in atto**.

## Livello di letalità del gesto

Il concetto di letalità del gesto è composto, a nostro avviso, da due variabili: *l'idoneità del mezzo* utilizzato e la *modalità di utilizzo* del mezzo stesso.

A volte, infatti, l'utilizzo di un mezzo di per sé idoneo a provocare la morte non è sufficiente all'esito finale, se tale mezzo viene utilizzato in modo improprio; così come potrebbe succedere che l'utilizzo di un mezzo di per sé inidoneo possa comunque condurre a morte se utilizzato con particolari modalità. Possiamo comunque dire che l'elemento di particolare interesse, nel caso da noi analizzato, sia la **modalità dell' utilizzo del mezzo** e non tanto il mezzo in sé;

a tale proposito possiamo dire che il mezzo utilizzato era sicuramente idoneo a provocare la morte: l'utilizzo di sacchetti della spazzatura annodati tra loro come strumento col quale appendersi è parso idoneo a provocare la morte, tanto è vero che il soggetto è deceduto per impiccamento, seppur atipico.

Ma la atipicità non è rappresentata dalla scelta del mezzo, bensì dalla scelta della *modalità di utilizzo* del mezzo stesso. Tale modalità è tuttavia parsa anch'essa idonea a condurre il soggetto a morte; la particolarità di detto elemento, tuttavia, ci dovrebbe fare riflettere su un altro tema già accennato, vale a dire la valutazione della *volontà delle conseguenze* del gesto,

A cura del **Prof. Marco Monzani**
Direttore Scientifico della Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative
e della **Dott.ssa Sara Bonazza**
Laureata in Psicologia dell'Educazione all' ISRE-SISF Mestre-Venezia

[2] Non abbiamo elementi per affermare che A.B. avesse una conoscenza specifica dell'anatomia in grado da consentirgli di prevedere correttamente le conseguenze del gesto che avrebbe messo in atto.
[3] In questo particolare contesto per *"tipicità"* intendiamo una tipicità di tipo statistico, vale a dire la diffusione dell'impiccamento (tradizionale) quale modalità per togliersi la vita.

nella particolare accezione della *capacità di preordinarsi le conseguenze letali* dello stesso; nel caso in esame ciò che dobbiamo domandarci è **se un soggetto con una conoscenza dell' anatomia riferita alla cultura dell'uomo[2] medio possa prevedere le conseguenze di quel particolare gesto**, vale a dire che utilizzare i sacchetti della spazzatura per appendersi *con quella particolare modalità* (provocando cioè lo schiacciamento delle vene carotidi e giugulari anziché mettere in pratica il metodo di sospensione "tradizionale", vale a dire il cappio che attraversa la parte anteriore del cranio) lo avrebbe condotto a morte certa.

Riteniamo che la risposta a detto interrogativo debba essere negativa. Dunque il mezzo è apparso idoneo, la modalità è apparsa idonea a provocare la morte, ma ciò che a nostro avviso non è credibile è che un soggetto con chiare intenzioni suicide decida che quella sia la "**modalità migliore**" per raggiungere il proprio obiettivo.

La conclusione di questa riflessione è che il sig. A.B. appartenga alla nuova categoria nosografica che indicheremo come "*vittima di suicidio*", in particolare vittima *inconsapevole* di suicidio.

## Dall'autopsia psicologica all'autopsia psico-PATO-logica

Nel caso da noi studiato, l'analisi delle tre ipotesi relative alla causa di morte alle quali deve tentare di rispondere un modello tradizionale di autopsia psicologica, vale a dire omicidio, suicidio o incidente, avrebbe consentito, a nostro parere, la seguente conclusione:

1. *l'omicidio* è da **escludere** non presentandosi alcuna evidenza scientifica a riguardo;
2. *il suicidio* è da ritenersi **possibile** per le evidenze fisiche riscontrate in sede di sopralluogo e per la "tipicità"[3] del gesto;
3. *l'incidente* è da ritenersi l'ipotesi più **probabile** alla luce delle considerazioni che seguiranno.

Come si può vedere, una valutazione basata sulle tre ipotesi tradizionali non ci consente di discriminare tra il *soggetto suicida* e quella che abbiamo chiamato "*vittima di suicidio*"; questo perché, all'interno della categoria "suicidio", ad oggi si valuta soltanto la lesività del gesto e non si considera anche la volontà di giungere alle conseguenze del gesto stesso.

La conseguenza di ciò è la scelta obbligata verso una delle tre ipotesi, tanto da dover collocare A.B., con un giudizio di probabilità, tra le vittime di incidente. Tuttavia, la discriminazione tra il concetto di *volontà del gesto* e il concetto di *volontà delle conseguenze del gesto* ci porta a nuove importanti riflessioni e categorizzazioni: come detto, nel caso specifico dobbiamo domandarci non soltanto se il soggetto ha voluto mettere in atto il gesto letale, ma anche se si era preordinato le conseguenze del gesto stesso, ovvero che quel particolare gesto, **posto in essere con quelle particolari modalità**, l'avrebbe condotto a morte certa. Tutto questo per discriminare ancora tra la figura del *suicida* e la figura della "*vittima di suicidio*", la quale, in un modello di autopsia psicologica tradizionale, come visto, dovrà essere collocata per forza all'interno della categoria delle vittime d'incidente (anche se provocato da un gesto "tipicamente" suicida).

A cura del **Prof. Marco Monzani**
Direttore Scientifico della Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative
e della **Dott.ssa Sara Bonazza**
Laureata in Psicologia dell'Educazione all' ISRE-SISF Mestre-Venezia

Nel caso da noi analizzato la particolare modalità di sospensione messa in atto ci fa propendere per una *non volontà delle conseguenze del gesto.*

L'inconsapevolezza delle conseguenze del gesto, nel caso da noi analizzato, è dovuta a nostro avviso ad una patologia mentale in atto (anche se evinta soltanto da evidenze empiriche e non anche dall'anamnesi del soggetto); la presenza di detta patologia mentale, che potrebbe aver inciso sulla capacità di prevedere le conseguenze del gesto, fa rientrare il soggetto da noi esaminato in quella categoria che definiamo "*vittima inconsapevole di suicidio*"; tale specificazione per distinguerla dalla *vittima consapevole*, che si ha nel caso in cui la volontà delle conseguenze sia assolutamente presente ma in un soggetto diverso da colui che giungerà alla morte (v. suicidio indotto all'interno, ad esempio, di organizzazioni criminose o comunque "sovrastrutture" alle quali il soggetto suicida appartiene[4]).

L'incidenza di una patologia mentale sulla capacità di preordinarsi le conseguenze del gesto ci fa riflettere sull'importanza di detta variabile in determinate situazioni, tanto da poter pensare ad una sorta di "*autopsia psico-PATO-logica*". Nel momento in cui gli elementi raccolti nello sviluppo di un modello di autopsia psicologica tradizionale fanno emergere la presenza di una patologia mentale, allora dovremo approfondire detta analisi al fine di discriminare la nuova figura di "*vittima di suicidio*". Va da sé che **un modello così ipotizzato di autopsia psico-PATO-logica debba consentire una quarta alternativa sorta dalla distinzione tra la figura del *suicida* e la figura della *vittima di suicidio*.**

Nel caso da noi analizzato, dopo aver applicato il modello di autopsia psicologica da noi adattato rispetto al modello tradizionale di Shneidman, potremmo dunque concludere per un'ipotesi di "*vittima inconsapevole di suicidio*"; resta da analizzare in che modo la patologia abbia inciso sulle possibili interpretazioni che il soggetto stesso ha compiuto in merito al gesto suicida.

[4] Per fare un esempio, pensiamo al suicidio indotto di Andrea Bontade, componente della setta criminale denominata "*Le Bestie di Satana*", il quale è stato indotto al suicidio da altri componenti della setta nel momento in cui ha esternato il proposito di uscire dall'organizzazione.

Il significato attribuito dal soggetto al proprio gesto potrebbe presentare diverse chiavi di lettura, sempre tenendo conto della presenza di una particolare patologia mentale in atto (seppur non diagnosticata).

Per tentare di "leggere" detti significati occorrerebbe, ovviamente, conoscere quale tipo di patologia mentale accusava il sig. A.B. e questo perché ogni patologia inciderà in modo diverso sulla rappresentazione e sulla distorsione della realtà del soggetto.

## La "vittima di suicidio": una nuova categoria nosografica?

A questo punto riteniamo di avere acquisito sufficienti elementi di riflessione per domandarci se è possibile ipotizzare, dal punto di vista psicologico, criminologico e vittimologico, una nuova categoria nosografica, quella della "*vittima di suicidio*".

In particolare ci dobbiamo chiedere quali peculiarità possa avere la figura della *vittima di suicidio* rispetto alla "tradizionale" figura del *suicida.*

Riteniamo che l'elemento discriminante tra le due figure sia rappresentato dal tema della **volontà, intesa quale volontà di giungere alle conseguenze finali del gesto.** Entrambe le figure, infatti, sono accomunate dall'elemento esterno, vale a dire il *gesto* suicida, ossia un comportamento che, per le sue caratteristiche intrinseche e per una valutazione di tipo statistico, presumibilmente porterà

alla morte; l'utilizzo di un mezzo o di una modalità idonei alla soppressione della propria vita accomuna la vittima di suicidio e il suicida; ma ciò che discrimina le due figure è il tema legato alla volontà di giungere alle conseguenze del gesto finale; tale volontà, come detto, va distinta dalla **volontarietà del gesto**, presente in entrambe le figure. La volontà delle conseguenze del gesto finale, invece, è presente nel *suicida* mentre è assente nella "*vittima di suicidio*".

Il tema della consapevolezza, poi, è ciò che deve contraddistinguere, all'interno delle vittime di suicidio, le due "sottocategorie" della "*vittima consapevole*" e della "*vittima inconsapevole*".

**Un'eventuale patologia potrebbe aver inciso sulla possibilità di prevedere le conseguenze del proprio gesto?** Sulla base di tale domanda possiamo riferirci alla tematica dell'"*autopsia psico-PATO-logica*" quale strumento di indagine da noi ipotizzato per verificare proprio la relazione tra patologia mentale e volontà/consapevolezza delle conseguenze del gesto.

Il gesto è voluto ma non le sue conseguenze, in quanto è assente la volontà dell'*esito finale*. In questo caso, potremmo parlare, in modo se vogliamo provocatorio, di una sorta di "*suicidio preterintenzionale*", ossia di un gesto che ha provocato conseguenze che sono andate oltre l'intenzione di chi lo ha messo in atto?

O, senza spingerci così in là, anziché parlare di suicidio, sarebbe forse più corretto parlare di "*accidens*"? In un modello di autopsia psicologica tradizionale sicuramente sì, non si potrebbe fare altrimenti; attraverso l'applicazione del modello da noi adattato, invece, le considerazioni sono diverse.

Per riassumere quanto detto sin qui si potrebbe dire che l'elemento discriminante tra il *soggetto suicida* e la "*vittima di suicidio*", dal momento che il gesto è comunque voluto da entrambi, sia la volontà delle **conseguenze** del gesto stesso (leggi la volontà di morire); l'elemento discriminante, invece, tra la "*vittima di suicidio*" e la *vittima di incidente* è la volontà del **gesto** suicida.

| | SUICIDA | VITTIMA DI SUICIDIO | VITTIMA DI INCI-DENTE |
|---|---|---|---|
| VOLONTA' DEL GESTO | SI | SI | NO |
| VOLONTA' DELLE CONSE-GUENZE DEL GESTO | SI | NO | NO |

A cura del **Prof. Marco Monzani**
Direttore Scientifico della Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative
e della **Dott.ssa Sara Bonazza**
Laureata in Psicologia dell'Educazione all' ISRE-SISF Mestre-Venezia

Tutto ciò implica, a nostro parere, la necessità di rivedere, alla luce di queste considerazioni, il modello classico di autopsia psicologica proposto da Shneidman, per introdurre elementi di indagine in grado di discriminare gli elementi fondamentali costituenti la nuova figura nosografica, in particolare l'elemento della volontà delle conseguenze del gesto suicida.
Di seguito presentiamo il modello che abbiamo chiamato di *autopsia psico-PATO-logica* sull'adattamento del modello tradizionale di Shneidman del 1976:

1. Raccolta di informazioni necessarie all'identificazione delle vittima
2. Raccolta di notizie dettagliate sulla morte
3. Storia della vittima
4. Ricerca sulle morti avvenute nella famiglia della vittima
5. Descrizione della personalità e dello stile di vita
6. Modalità di reazione allo stress adottate dal defunto
7. Eventuali problematiche insorte negli ultimi 12 mesi
8. Eventuale uso di droghe o alcol
9. Raccolta di informazioni sullo stile di relazioni interpersonale adottato dalla vittima
10. Fantasie, timori, paure o pensieri della vittima rispetto alla morte
11. Eventuali cambiamenti nello stile di vita o nelle abitudini
12. Analisi dei progetti di vita e di eventuali successi o fallimenti
13. Intenzioni della vittima in merito al decesso
14. Valutazione e discriminazione tra:
    - volontà del gesto e
    - volontà delle conseguenze del gesto
15. Grado di letalità del gesto
16. Valutazione del mezzo utilizzato
17. Modalità con le quali è stato utilizzato il mezzo
18. Analisi delle reazioni di famigliari o conoscenti alla notizia della morte
19. Altre informazioni utili
20. Valutazione dell'incidenza di un'eventuale patologia mentale sulla volontà del gesto e sulla capacità di preordinarsi le conseguenze del gesto.

Un'ulteriore discriminazione all' interno della c.d. "*vittima di suicidio*" riguarda, come detto, le "*vittime consapevoli*" e le "*vittime inconsapevoli*": le prime in grado di prevedere le conseguenze del gesto, conseguenze volute però da un soggetto diverso da colui che giungerà a morte; le seconde, invece, non in grado di compiere tale previsione a causa, ad esempio, di una patologia mentale in atto.

| | VITTIMA CONSAPEVOLE | VITTIMA IN-CONSAPEVOLE |
|---|---|---|
| VOLONTA' DELLE CONSEGUENZE DEL GESTO Capacità di volere | NO (attribuita ad altri) | NO (patologia mentale) |
| CONSAPEVO-LEZZA DELLE CONSEGUENZE DEL GESTO Capacità di intendere | SI | NO |

In altre parole: indagare la *volontà* delle conseguenze del gesto (leggi "volontà di morire") significa indagare il "*voler morire*", mentre indagare la *consapevolezza* delle conseguenze del gesto (leggi "consapevolezza di morire") significa indagare il "*sapere di dover morire*".
La vittima consapevole *sa* di dover morire pur non *volendolo* (vedi, ad esempio, casi di suicidio indotto) perché *sa* che quel gesto che andrà a compiere, contro la sua *volontà*, la condurrà a morte; la vittima inconsapevole non è in grado di *prevedere* che quel gesto la porterà

A cura del **Prof. Marco Monzani**
Direttore Scientifico della Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative
e della **Dott.ssa Sara Bonazza**
Laureata in Psicologia dell'Educazione all' ISRE-SISF Mestre-Venezia

alla morte, oltre a non *volere* le conseguenze del gesto stesso.
Nel caso da noi analizzato, la non previsione delle conseguenze del gesto è ipotizzabile e presumibile considerando la particolare modalità con la quale A.B. si è sospeso; dubitiamo del fatto che egli fosse in grado di preordinarsi le conseguenze mortali di quella particolare modalità di impiccagione.
Volendo fare un parallelo con il diritto penale dell'autore di reato, potremmo dire che la vittima consapevole difetta della capacità di volere, mentre la vittima inconsapevole difetta (anche) della capacità di intendere.
L'individuazione di una "*vittima inconsapevole di suicidio*" potrà avvenire soltanto attraverso una specifica analisi retrospettiva atta a valutare la presenza di una patologia mentale alla base del gesto; **tale analisi dovrà sondare *se, quanto* e *come* l'eventuale patologia possa aver inciso sulla consapevolezza delle conseguenze del gesto stesso**. E' vero che anche i modelli di autopsia psicologica tradizionali prevedono espressamente l'indagine sulla possibile presenza di una patologia mentale, tuttavia essi non sono in grado di discriminare *se*, *quanto* e *come* detta patologia possa essere stata determinante in merito alla consapevolezza delle conseguenze del gesto.
Riteniamo che riflessioni di questo tipo potrebbero rappresentare una buona base teorica per un progetto di ricerca sul suicidio nelle istituzioni totali.

*f.to Marco Monzani e Sara Bonazza*

SEDE OPERATIVA

VIA A. FOGAZZARO N. 28
41058 VIGNOLA MODENA
TEL. 059.765043 - FAX 059.769042

WWW.SIDSECURITY.COM

A cura del **dott. Silvestro Marascio**

Dattiloscopista

# Considerazioni a tutto campo sulle impronte digitali

***Identificazione biometrica: generalità.***

Accertare l'identità di un soggetto può essere utile per vari motivi e possono essere adoperati per questo scopo strumenti differenti in relazione al contesto della loro applicazione. Il sistema maggiormente utilizzato è quello analitico-comparativo applicato ogni qual volta si ricerca l'identità fra due termini di paragone posti a confronto, in questo settore notevole importanza viene data ai sistemi di comparazioni biometrica: si potrebbero annoverare non solo le banche dati del D.N.A. e delle impronte digitali ma anche altri sistemi hardware/software quali, ad esempio, iris scanner ovvero analisi della geometria della mano [(1)].

Pietra miliare negli studi sull'identificazione personale fu il francese Bertillon che nel 1879 dimostrò la possibilità di identificare i criminali attraverso la rilevazione metrica di 11 misure del loro corpo, all'epoca il bisogno maggiore per l'autorità giudiziaria era l'individuazione del recidivo e la creazione di archivi che contenessero il maggior numero di informazioni possibili: biometriche, anagrafiche e fotografiche[(2)].

Durante il Congresso internazionale di Polizia Scientifica del 1914 le impronte digitali soppiantarono il "bertillonage" quale mezzo d'identificazione personale: maggiore facilità nell'assunzione e maggiore certezza dell'individuazione di un soggetto.

***Le impronte digitali: basi normative, ricerche statistiche ed ausili operativi.***

L'analisi delle impronte digitali ha interessato studiosi per differenti motivi ed estrazione sociale: s'inizia con Malpighi, che inserisce tale osservazioni nello studio dell'anatomia umana, fino ad arrivare a Galton, che con i propri studi cerca d'individuare una differenze razziale tra i vari gruppi – venendo indicato come sostenitore dell'eugenetica -, a lui si deve la coniazione delle caratteristiche dell'impronta papillare: immutabilità, classificabilità ed univocità, se quest'ultimo carattere è frutto di analisi statistiche, l'immutabilità risiede nella morfogenesi dermica fin dal 3° mese di vita intrauterina, dove si notano elementi che caratterizzeranno il disegno papillare fino al disfacimento post-mortem: le minuzie, interruzioni, biforcazioni, isolotti ed altri elementi individuati laddove la cresta s'interrompe o muta il suo naturale decorso. La classificazione delle impronte

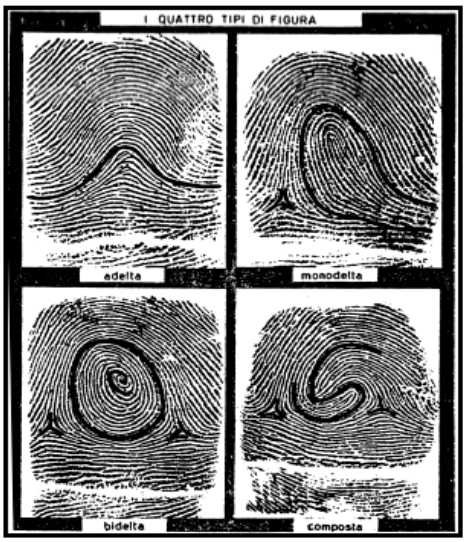

ne vede il raggruppamento in quattro figure generali – adelta, monodelta, bidelta e composta – in relazione alla presenza dei punti focali: il centro di figura ed il delta, quest'ultimo originato dall'intersezione dei tre sistemi di linee nelle quali si raggruppano le creste: basale, parallelo alla 2° falange, marginale, creste che contornano il polpastrello, e centrale.

Alla base dell'utilizzo delle impronte papillari vi sono dei punti che debbono essere sviluppati:

1. basi normativi;
2. ricerche statistiche;
3. mezzi, metodi ed operatività dei precedenti punti.

Per quanto concerne il primo argomento bisogna distinguere l'utilizzo penale da quello civile.

L'accertamento in ambito penale è basato sulla comparazione delle impronte assunte in sede di fotosegnalamento ai soggetti fermati/arrestati dalle forze di polizia con le impronte censite nella banca dati A.F.I.S. (Automated fingerprint Identification System), ciò trae fondamento nelle disposizioni di seguito indicate.

- Art. 4 T.U.L.P.S. *"L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici";*
- Legge n.ro 1423/1956 *"Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità":* soggetti che mantengono tenore di vita e condotta riconducibile ad attività delittuosa.
- La definizione di "persona sospetta" è tratta dall'art. 4 della legge 152/1975 *"Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico"* in relazione ad *"atteggiamento o la cui presenza,in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili."*
- La legge 189/2002 prevede all'art 4 e 5 l'assunzione delle impronte digitali e palmari all'extracomunitario in sede di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno sul territorio nazionale.
- Art. 349 del c.p.p. *"identificazione di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini".*
- L'accertamento tecnico su frammento papillare repertato sulla scena del crimine implica una comunicazione di notizia di reato ai sensi del 347 del c.p.p. e l'intervento della polizia giudiziaria sul luogo che provvede ad operare ex art 354 c.p.p. *"Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si disperdano o si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose".*

Alle norme citate si aggiungono le sentenze della Cassazione che, susseguendosi dal 1959, pongono in 16/17 le minuzie uguali per forma e posizione permettenti un giudizio d'identità tra i due termini a confronto.

Laddove si parli d'impiego "civile" dell'impronta papillare si fa riferimento ad impieghi dedicati: tutela di dati riservati oppure di particolari locali. La normativa viene arricchita da innovazioni introdotte dalla magistratura ovvero dalle note del garante della privacy che può porre ciò d'iniziativa ovvero su input del cittadino, richiedente delucidazioni su stati di fatto in cui egli stesso si è imbattuto[2]. Si consideri che la tematica dell'identificazione - specie in questo settore - è una realtà nuova frutto della maggiore mobilità dell'individuo ed alla necessità di identificare compiutamente lo stesso in un contesto oramai transnazionale sfruttando i nuovi ritrovati tecnologici: varchi per il controllo degli accessi; documenti di riconoscimento con chip contenenti dati biometrici[3], l'introduzione di tali sensori anche all'interno di pc portatili/umpc/smartphone ha aumentando la sicurezza dei dati senza necessariamente ricorrere all'uso di una password.

*Smartphone con tastiera a slitta sul retro della quale è presente un sensore per impronte digitali.*

*locandina pubblicitaria: il portatile presenta un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali*

***Funzionalità del sistema di comparazione.***

L'accertamento d'identità avviene mediante la comparazione di due elementi: uno noto, quindi facilmente riconducibile ad un certo individuo, ed uno non conosciuto che invece necessita di essere attribuito; sulla base di questa considerazione vengono creati archivi contenenti le informazioni necessarie per rispondere a tale esigenza che in un primo momento interessa un campo squisitamente investigativo ma che in tempi recenti si è reso necessario anche in occasione di pubbliche calamità o per "dare un nome" ad un cadavere sconosciuto[4].

L'utilizzo di applicativi di ricerca biometrica è rivoluzionaria: in pochi minuti si ottiene la lista dei precedenti dattiloscopici del soggetto fermato/arrestato, ancora più utile è la sua applicazione nel campo giudiziario: in precedenza mancava la possibilità d'interrogare i milioni di cartellini segnaletici presenti nello schedario nazionale e l'unica soluzione rimaneva la comparazione tra le impronte di eventuali sospettati ed il frammento repertato sul *locus commissi delicti*.

Il funzionamento del sistema A.F.I.S. può essere riassunto in alcuni fasi: *enrollment*, *template*, ricerca ed eventuale *matching*.

La prima fase consiste nella registrazione delle caratteristiche del nuovo "utente", - *enrollment* - si procede alla prima acquisizione dell'impronta digitale ed all'estrazione delle caratteristiche della stessa, le minuzie, le quali vengono combinati in un modello numerico in forma binaria sottendendo funzioni trigonometriche calcolanti la distanza intercorsa tra i punti individuati dall'operatore – *template* –, il codice numerico viene memorizzato nel database utilizzandolo quale termine di paragone con ciascuno dei codici desunti dal sistema nei futuri inserimenti. Il *matching*, con creazione del report contenente i precedenti dattiloscopici, si avrà dopo il confronto tra le impronte trasmesse con quelle proposte dal sistema e "correlando" i due termini, per il sistema non si stanno correlando delle impronte bensì i codici binari delle loro immagini.

Immagini raffiguranti una comparazione tra due impronte digitali, si noti come in presenza di una differente rotazione delle stesse il *match* sia stato ugualmente effettuato;

Le impronte oggetto della comparazione precedente con evidenziati i punti identificativi che hanno reso possibile il *match*. Nella figura sottostante si riporta quanto "vede il sistema": una serie di punti la quale distanza e posizione origina il codice numerico utilizzato dal database per la ricerca.

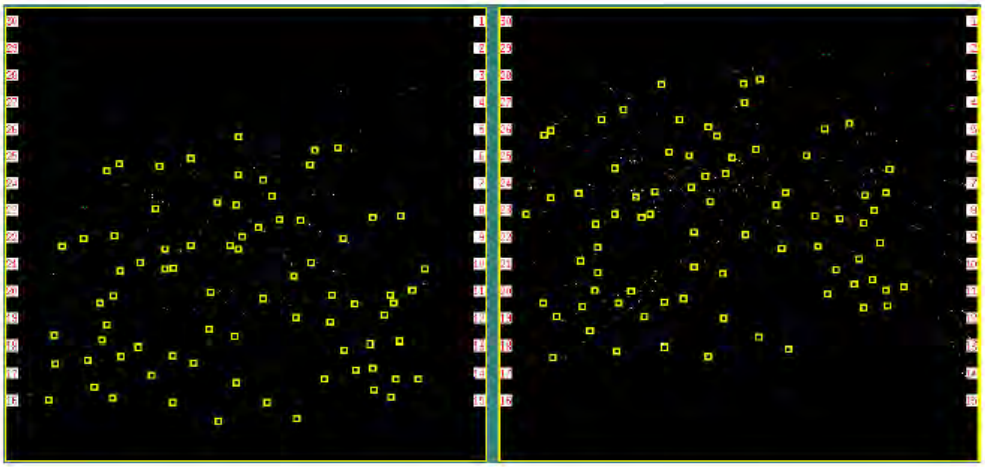

Durante la fase di *"template"* fondamentale è la qualità dell'impronta:

- rotazione completa del polpastrello;
- inchiostrazione ottimale dell'impronta;
- verifica impostazioni hardware conformemente allo standard ANSI/NIST – ITL 1-2000.

Il sistema automaticamente pone dei *"marker"* cioè dei segni grafici che individuano i punti caratteristici ma questi debbono essere rivisti dall'operatore in servizio presso i comparti scientifici delle FF.PP. e per fare ciò la visualizzazione dell'impronta dev'essere ottima: lo scanner dev'essere settato ad almeno 500 dpi per 256 in scala di grigio[5], maggiore sarà la risoluzione maggiore potrebbe essere la possibilità di catturare nuovi particolari. L'utilizzo di scanner live potrebbe in futuro eliminare totalmente l'inchiostrazione del polpastrello il quale viene fatto "ruotare" sulla lente ed assunta direttamente dall'elaboratore dal quale poi si inoltra il tutto per la successiva comparazione, quanto descritto è reso possibile dalla rifrazione[6] dell'essudato papillare con la lampada dello scanner permettendo la visualizzazione delle creste con una tonalità più scura.

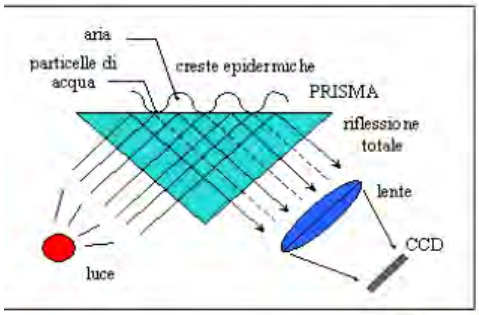


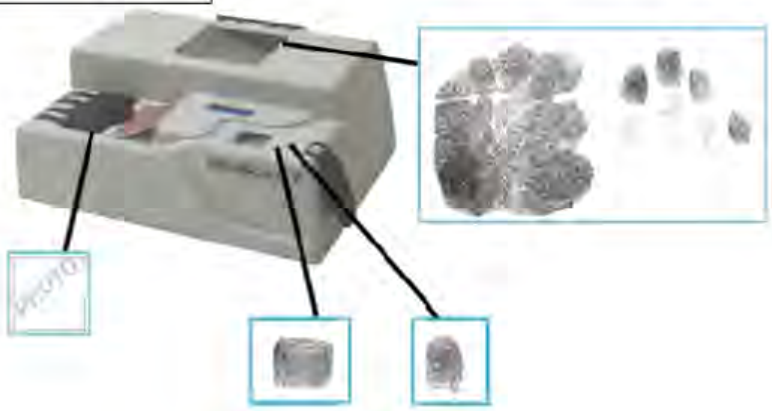

A cura del dott. Silvestro Marascio
Dattiloscopista

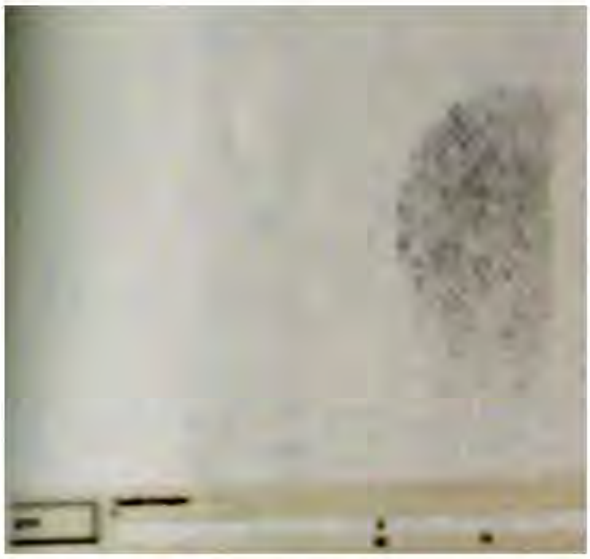

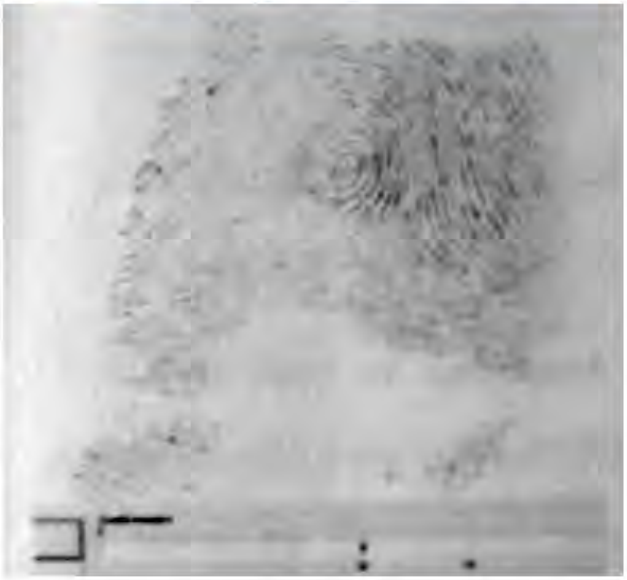

Le immagini qui proposte raffigurano la fase di assunzione di un impronta digitale mediante live scanner, guardando le stesse – in senso orario - si può notare la "materializzazione" del tracciato papillare mentre il polpastrello viene ruotato sullo scanner.

I prodotti di questa tipologia rappresentano un'inversione di tendenza, se in un primo momento acquisivano importanza gli scanner utilizzati per scansire i documenti di segnalamento prodotti, in futuro tale rilevanza sarà assunta dalle stampanti utilizzate che dovranno generare un cartaceo con una risoluzione non inferiore a 1600 x 1600 dpi. Il cartaceo non perderebbe la sua importanza, continuerebbe ad esistere poiché una delle stampe effettuate sarebbe archiviata al casellario centrale mentre le altre copie saranno trattenute agli atti dei Reparti interessati all'arresto/identificazione.

Il sistema A.F.I.S. in uso al Ministero dell'Interno Italiano è articolato su due database: il primo – detto Ten Prints – contenente i fotosegnalementi prodotti in sede di identificazione di un soggetto ed è quindi destinato a contenerne i suoi dati anagrafici, la fotografia, le 10 impronte digitali assunte; il secondo database – detto Latent Print - contiene i frammenti papillari repertati sulla scena del reato unitamente ai dati ad esso inerenti. L'architettura Hardware è incentrata su una serie di sottosistemi attestati su una rete lan ognuno dei quali gestisce le immagini raffiguranti le impronte digitali, i dati anagrafici, delle immagini

relative ai frammenti, sottosistema contenente il posizionamento dei marker che contrassegnano le minuzie sulle immagini. Tutti i dati sono tra essi relazionati.

***Considerazioni giuridiche e statistiche.***

Alla base dell'attribuzione di un'identità dattiloscopica vi è un analisi che avviene in due momenti: dapprima è individuata la corrispondenza del disegno generale tra le figure comparate quindi s'individuano i punti caratteristici coincidenti: in questo contesto vi sono diatribe a livello internazionale di natura qualitativa ovvero quantitativa sulle minuzie rinvenute, il criterio utilizzato in Italia è di tipo quantitativo.

La sentenza n. 2559 del 14.11.1959 della Corte di Cassazione recita: *"le indagini dattiloscopiche offrono piena garanzia di attendibilità, anche quando esse concernino solo una porzione di dito, sempre che dalle dette indagini risulti la sicurezza dell'identificazione dell'impronta attraverso l'esistenza di almeno 16-17 punti caratteristici uguali per forma e posizione".*

Alla sentenza appena citata si aggiungono nel corso degli anni altre massime:

- Sent. 09051 del 13.10.1982 *"i risultati di un'indagine dattiloscopica possono essere assunti dal giudice come prova se sia stata rilevata una corrispondenza di almeno 14-15 punti di identità";*
- Sent. 10567 del 13.11.1985 *"le risultanze delle indagini dattiloscopiche offrono piena garanzia di attendibilita' purche' evidenziano la sussistenza di almeno sedici punti caratteristici uguali per forma e posizione";*
- Sent. 00234 del 14.01.1986 *"l'accertamento dattiloscopico e' dotato di piena efficacia probatoria e costituisce un mezzo di identificazione sicuro quando sussistono almeno sedici punti di corrispondenza";*
- Sent. 04254 del 22.03.2989 che conferma quanto citato nella sent. 10567 del 13.11.1985.

Si noti come la "soglia" quantitativa si sia abbassata fino ad arrivare a 14 minuzie per poi attestarsi sulle 16 unità quasi eliminando l'incertezza rappresentata dal "16/17" della sentenza madre, tutto ciò sottolinea la capacità di *"peritus peritorum"* della magistratura giudicante che nei contesti citati ha tratto le conclusioni più opportune; ancora più interessante è la sentenza 01155 del 03.02.71 dove si fa riferimento "ad un identico segno di cicatrice" riscontrato sia sul frammento papillare repertato sulla scena del reato sia sul cartellino utilizzato per la comparazione esempio quindi d'identificazione "qualitativa" poiché il tecnico in sede dibattimentale avrà dimostrato la permanenza dell'evento lesivo.

Alla base della sentenza 2559/1959 vi sono considerazioni statistiche che potrebbero essere tratte da due elementi [(7)].

1. Victor Balthazard, medico forense parigino, affermò nel 1911 che due soggetti con 17 punti identificativi uguali per forma e posizione possono essere riscontrati su un campione di

17.179.869.184 individui, considerando che la popolazione mondiale nel 2025 dovrebbe toccare gli otto MLD mentre nel 2002 si attestava a 6,2 MLD[8], ciò rappresenta un evento improbabile.

2. Nello stesso periodo in cui Balthazar compiva le sue analisi empiriche Bertillon cercava di dimostrava come "*questi disegni non presentano elementi di variabilità abbastanza decisi per servire da base a un repertorio di diverse centinaio di migliaia di casi*" e nel 1912 affermava di aver riscontrato 16 punti corrispondenti in due soggetti differenti, episodio questo probabilmente esasperato dalla "stampa specializzata dell'epoca" e dovuto ad un errore di valutazione dello studioso.

Attualmente si compiono ricerche statistiche al fine di verificare l'eventuale possibilità di "abbassare la soglia" precedentemente definita o quantomeno di proporre un sistema "misto" dove la quantità e la qualità vengono tenute in debita considerazione: presso il Reparto Dattiloscopia del Ra.C.I.S. dei Carabinieri è stato verificato – confermando quanto presente in letteratura – che le minuzie maggiormente ricorrenti sono il termine di linea e la biforcazione, rarissime la triforcazione e la biforcazione doppia, nello stesso periodo - gennaio/agosto 2007 - analoga ricerca, seppur con campione e modalità differenti, veniva effettuata da un Università Spagnola ottenendo risultati molto simili.

***Conclusioni.***

Avviandosi alla conclusione, si ritiene che da quanto si è detto possano estrapolarsi alcuni spunti di riflessione. Il presupposto fondamentale è rappresentato dalla poliedricità assunta dalla dattiloscopia, intesa non solo come una realtà "inquirente" bensì di "sicurezza a 360°", detto questo bisogna considerare le potenzialità future delle tecnologie abbinate al campo specifico. Gross nel 1899 aveva previsto come le impronte digitali potevano essere facilmente alterate dai delinquenti in questo caso l'aiuto alla loro identificazione potrebbe giungere dall'utilizzo delle impronte palmari: Automated Palmprints Identification System, il problema di questa banca dati è la sua alimentazione che sottintende una maggiore capienza dei sistemi dedicati a causa della maggiore dimensione della superficie interessata, ottimo è risultato il suo primo impiego presso il Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Torino[9], si consideri infatti che laddove si debba identificare un soggetto con impronte digitali abrase il sistema biometrico incontra notevoli difficoltà nella fase di *template,* ossia nell'estrazione delle minuzie, ne consegue che l'utilizzo di una superficie più ampia per la comparazione, come il palmo delle mani, offra maggiori possibilità in tal senso.

Una riflessione in materia giuridica: occorre individuare uno standard unitario sul giudizio d'identità, di seguito si riporta una tabella con le differenti interpretazioni espresse in più paesi.

| Nazione | Minuzie identificative | Nazione | Minuzie identificative |
|---|---|---|---|
| Austria | 12 | Malta | 14 |
| Belgio | 12 | Monaco | non è richiesto uno standard minimo |
| Bulgaria | 8 | Olanda | 10 |
| Canada | non è richiesto uno standard minimo | Norvegia | non è richiesto uno standard minimo |
| Cipro | 16 | Polonia | 12 |
| Rep. Ceca | 12 | Portogallo | 12 |
| Danimarca | 10 | Romania | 12 |
| Irlanda | 12 | Rep.Slovacca | non è richiesto uno standard minimo |
| Italia | 16-17 | Slovenia | 10 |
| Finlandia | 12 | Spagna | 12 |
| Francia | 12 | Svezia | 12 |
| Germania | 12 | Svizzera | non è richiesto uno standard minimo |
| Gibilterra | 12 | Turchia | 12 |
| Gran Bretagna | non è richiesto uno standard minimo | Ucraina | 12 |
| Grecia | 12 | U.S.A. | non è richiesto uno standard minimo |
| Lussemburgo | non è richiesto uno standard minimo | Ungheria | 10 |

Oramai i vari sistemi A.F.I.S. - seppur prodotti da società differenti - sono in grado di comunicare tra loro grazie a basi tecniche e metodologie di ricerca simili, gli eventi post "11 settembre" hanno contribuito ad aumentare la cooperazione tra le forze di polizia anche in Europa: un esempio è il progetto "Eurodac" identificazione dei soggetti richiedenti asilo politico, ovvero per ingresso illegale e permanenza senza permesso di soggiorno presso uno degli stati membri, contenendone impronte e dati anagrafici in apposito database. Tale progetto consta nel prevenire la duplicazione di una richiesta in più stati in ossequio a quanto stabilito dalla convenzione di Dublino, il problema della cooperazione e dell'utilità del dattiloscopista ritorna con il trattato di Prum[(11)]: scambio transfrontaliero di dati sensibili tra i quali rientrano anche le impronte digitali e per le quali è onere dei paesi interessati attivare i relativi canali per

validare le tracce d'interesse, ciò può avvenire anche tra paesi che hanno parametri differenti nell'attribuzione d'identità. Una maggiore cooperazione "giuridica" sovranazionale - prendente atto quanto espresso dalle Corti dei singoli paesi – assommata ad una valutazione più eterogenea, con una base numerica "standard" che però tenga in considerazione la minore ricorrenza dei punti identificativi ritrovati (la rarità di una minuzia equivale ad una maggiore certezza identificativa), potrebbe essere un buon inizio.

---

(1) *Fujitsu* lancia l'unità "palm vein" per le applicazioni che richiedono elevata sicurezza: http://193.128.183.41/HOME/v3__press.asp?prid=403

(2) Manuale del ritratto parlato per uso della polizia -Libreria internazionale Beltrami - Bologna - ed. 1907. La circolare 868/4 del 1932 diramata dal Comando Generale dei Carabinieri indicava nella corretta compilazione del cartellino "*informazioni che hanno influenza, talora decisiva, sulle determinazioni del Magistrato, tanto per l'applicazione della pena quanto per la concessione degli speciali benefici previsti dal codice penale*". www.carabinieri.it

(3) Divieto del Garante – art 154, 1 d) del Codice – , bollettino n.ro 91/2008 "Rilevazioni biometriche per verificare la presenza a corsi di formazione"; http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1487892.

(4) http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/d6nov_03.html

(5) L'ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse con circ nr. 070098 del 5.12.2007 diretta ai Comuni, alle A.S.L. ed agli Istituti di Medicina Legale indicava: "*si rende necessario effettuare il censimento dei cadaveri non identificati allo scopo di confrontarli con quelli delle persone scomparse*".
Nel 1930 Salvatore Ottolenghi scriveva: " *gli uffici di PShanno l'obbligo di segnalare tutti i cadaveri di persone da identificare*".
Il capo 3° del D.P.R 285/1990 al punto 1.c indica "*I Comuni devono disporre di un locale per ricevere le salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.*"
Interessante è il sito dell'Ist. di medicina legale di Milano: http://www.labanof.unimi.it/Cadaveri%20senza%20nome.htm

(6) Aldo Agostini, Essecome Biometria-tech luglio/agosto 2006.

(7) Ing. Salvatore Cerami presso il "Linux day e cultura informatica 2005".

(8) "Dieci e tutte diverse – studio sui dermatoglifi umani" di A. Giuliano – Tirrenia Stampatori 2004.

(9) http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/p/p183.htm
http://www.ecplanet.com/canale/varie-5/societa-57/1/0/4855/it/ecplanet.rxdf

(10) "Soggetti non identificabili per impronte digitali illeggibili: metodo risolutivo di comparazione fra impronte palmari (APIS) impiegato con successo dalla Polizia Scientifica" di A. Giuliano – Minerva Medico Legale – Marzo 2008.

(11) http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pacchetto_sicurezza/prum.html
http://www.cir-onlus.org/Il%20trattato%20di%20Prum.htm

Alcune delle immagini presenti sono tratte dal sito www.biometrika.it e www.greenbit.com.

*Approfondimenti*

- G. Gasti, *"Identificazione Decadattiloscopica"* - congresso internazionale di Antropologia criminale a Chicago, 1906.
- H. Cummins an Midlo, *"Fingerprints, Palms and soles research publishing company inc. South Berlin"*, Mass. U.S.A., 1976.
- M. Malpighi, *"De externo tactus organo"*, Londra 1686.
- W. Herschel, *"The origin of finger printing"*, Londra, Oxford Univ. 1916.
- H. Faulds, *"A manual of pratical dactylography"*. Londra, Police Review Publication co. 1923.
- F. Galton, *"Fingerprint Directories"*, Londra, Macmillan, 1895.
- G. Vucetich, *"Dactiloscopia Comparada"*, La plata, Peuser, 1904.
- E.R. Henry, *"Classification and uses of fingerprints"*, Eight ed. Londra, H.M. Stationery Office, 1937.
- S.B. Holt, *"The genetics of dermal ridges"*, C.C. Thomas, Springfield, 1968.
- E. G. Russo, E. Facchini, F. Brasili – Gualandi, P. Gruppioni, D. Pettener, *"Digital and palmar dermatoglyphics and the population structure of the upper"*. Bologna, ed. Appennine, Ann. Hum. Bio. 21, 519 – 532, 1994.
- G. Ave – Hauser, *"Fingerbeeren muster und quantitative werte von 1000 manner und 1000 frauen wienern. Mitterilungen der Anthropologischen gesellscaft in Wien"* CVI, 126 – 141, 1976.
- E. G. Russo, M. Zannotti, S. Cenni, *"Digital Dermatoglyphics in Italians"*, Human Biology 54, 373 – 386, 1982.

A cura della **Dott.ssa Francesca Sorcinelli**

Educatrice Professionale ed Ecopsicologa

# Animal Abuse and Human Abuse: partner in crime

## PREFAZIONE

Sento di dover dedicare alcune frasi di lode alla nostra cara dott.ssa Francesca Sorcinelli (studente presso la Scuola di Alta formazione in Scienze Criminologiche e Investigative) e a tutto il suo staff di collaboratori, per l'attenta osservazione su una problematica che a molto potrebbe apparire ininfluente dal punto di vista sociale.

Invece no, studi d'oltre oceano dimostrano come i maltrattamenti sugli animali possano essere campanello d'allarme micro-sociale (famiglia) e macro-sociale (comunità), per l'individuazione di possibili futuri comportamenti criminali sulle persone.

Con il progetto di ricerca scientifica "LINK-ITALIA: Animal Abuse and Human Abuse: partner in crime", di cui indico il sito su cui potrete consultare le informazioni e le costanti evoluzioni www.link-italia.net, un gruppo di ricercatori italiani e stranieri provenienti da tutto il mondo, sta colpendo uno tra i più atroci, e allo stesso tempo nascosti, crimini realisticamente e tangibilmente presente del XXI secolo. Non solo attraverso uno studio approfondito, in cui anche il nostro Laboratorio di Ricerca Criminologica Applicata, sulle pratiche di tortura e maltrattamento sugli animali domestici e su quelli usati per lavoro, ma in particolare sul collegamento che può esserci tra crimini sugli animali e la tendenza a traslarli sulle persone proprietarie di questi o a commetterli sugli animali quale monito per il proprietario.

Auguro tutti i migliori risultati a questo gruppo di ricerca, mettendo a disposizione la metodologia, la strumentazione e la competenza degli appartenenti alla nostra Scuola, affinché le autorità e le istituzioni preposte riconoscano tale impegno come utile alla società per una migliore prevenzione dei reati, per migliori politiche criminali, per un sostegno alle vittime e per concreti percorsi psico-riabilitativi da rivolgere agli autori di detti crimini.

Auguri, *Angelo Puccia*

Coordinatore dell'Istituto FDE - Formazione d'Eccellenza

## INTRODUZIONE

Ogni transizione epocale si caratterizza per un progressivo venir meno dei valori tradizionali o degli stili di vita alle nuove esigenze emergenti. Quando ciò accade, le risposte comuni non riescono più ad affrontare il cuore dei problemi, la stessa cultura subisce una battuta d'arresto, si ha la sensazione che l'intero sistema sia entrato in corto circuito. E' in questa sensazione di inadeguatezza che permea gli odierni incessanti gridi dall'allarme rispetto alla lotta alla criminalità e alla prevenzione di condotte violente, che si individua ciò che nel pensiero scientifico statunitense (ed anglosassone in generale), viene considerata "priorità" in un concreto processo di soluzione. Senza entrare nel cuore dell'argomento si può anticipare che tale priorità consiste nell'assunzione da parte della cultura scientifica dominante, di un nuovo paradigma, un nuovo filtro di interpretazione della realtà della violenza e del crimine. D'altronde, gli effetti lo dimostrano, oggi il paradigma tradizionale suggerisce solo rimedi sintomatici che, se nascondono l'epifenomeno, in realtà tendono generalmente ad aggravare e a rendere recrudescente la patologia stessa.

A cura della **Dott.ssa Francesca Sorcinelli**
Educatrice Professionale ed Ecopsicologa

Il nuovo paradigma in oggetto, frutto di quarant'anni di ricerche in ambito sociologico, psichiatrico e criminologico anglosassone, verte sulla necessità di considerare ogni forma particolare di violenza, riconducibile in genere ad uno stesso tipo di rapporto maladattivo e nevrotico con la realtà, una violenza del più forte sul più debole, in cui la "violenza particolare" su animali non deve essere considerata come un fenomeno isolato, ma come un anello integrante, predittivo e patogeno di un intero ciclo di violenza. Ciclo che, in quanto tale, deve essere percepito e affrontato.

La letteratura scientifica statunitense dimostra le implicazioni sociali del LINK tra crudeltà su animali e su umani, del suo studio e riconoscimento, nonché della realizzazione di interventi coordinati di prevenzione e cura tra operatori nell'ambito del benessere umano e animale. A tal proposito alcune dichiarazioni: "Le persone che commettono un singolo atto di violenza sugli animali sono più portate a commettere altri reati rispetto a coloro che non hanno abusato di animali. Come segnale di un potenziale comportamento antisociale, atti isolati di crudeltà nei confronti degli animali non devono essere ignorati da giudici, psichiatri, assistenti sociali, veterinari, poliziotti e tutti coloro che incappano in abusi sugli animali durante il proprio lavoro"

[1] Arnold Arluke, "Brute Force: Animal Police and the Challenge of Cruelty" 2006. A.A. Professor of Sociology Degree(s): Ph.D., New York University. Areas of Research/Interest: Qualitative Methods, Social Psychology, Human-Animal Relationships.

**Arnold Arluke**[1]

"Il maltrattamento degli animali ha delle forti connotazioni psicologiche, la violenza spesso è un modo per superare un forte senso di inferiorità. Per quanto riguarda i bambini ad esempio, è importante riflettere anche sul ruolo di rivalsa che la violenza sugli animali rappresenta"

www.zona-franca.it

**Jhon Douglas**[2]

"I Serial Killer sono bambini a cui non è mai stato insegnato che è sbagliato cavare gli occhi ad un animale." "Gli assassini...molte volte cominciano uccidendo e torturando animali da bambini"

**Robert Reessle**[3]

Mentre non tutti coloro che abusano di un animale diventeranno serial killer di fatto qualsiasi serial Killer ha precedentemente abusato di un animale"

**Randall Lockwood**[4]

"Un bambino che impara cosa sia la violenza contro le creature viventi è più predisposto a stuprare abusare ed uccidere altri esseri umani quando sarà adulto"

**Kellert e Felthous**[5]

"Certo, l'abbiamo capito – le persone che picchiano i propri figli picchiano anche i propri cani, le persone che picchiano i propri cani picchiano anche i propri figli – è tutto collegato".

**Ben Click**[6]

"Prendete seriamente la questione della violenza sugli animali e denunciate i casi sospetti ai rifugi per gli animali o alla polizia locale. Non si tratta solo di un reato ma potrebbe anche essere un segnale di un altro tipo di violenza che potrebbe essere già accaduta o potrebbe avvenire in futuro. Chi commette l'abuso ha sicuramente bisogno di aiuto prima che succeda qualcosa di tragico".

**Laura Walters**[7]

"C'è un legame tra le torture e gli abusi sugli animali e la violenza contro le persone. E' importante che la polizia e i servizi sociali prendano questo link sul serio e addestrino il proprio personale. Potrebbe fare la differenza tra vivere o morire."

**Harry Fletcher**[8]

C'è un filo conduttore in tutte le sparatorie degli ultimi anni. Mi riferisco ad un soggetto con sintomi come aggressione verso i suoi pari, interessi incendiari, abusi sugli animali, isolamento sociale e molti altri segnali di pericolo che le scuole avevano ignorato"

**Harold S.Koplewicx**[9]

In un rapporto del 2001, dal titolo "Abusi animali e violenza minorile", di cui il presente articolo condivide la profonda intenzione, l' **Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention**[10] dichiara: " Sebbene le definizioni legali di abuso animale possono variare, esso è un crimine in ogni stato americano, e molti paesi hanno messo in atto leggi che classificano alcune forme di crudeltà verso gli animali come reati penali gravi. Le forme di abuso a cui gli animali possono essere sottoposti sono simili alle forme di abuso sui bambini, compresi abuso fisico, grave trascuratezza e abuso psicologico. L'abuso di creature senzienti richiede la nostra attenzione. Il report comprende raccomandazioni per tenere sotto controllo questa crudeltà".

La nostra speranza è che le informazioni offerte in questo report possano contribuire a ridurre entrambe queste forme di violenza.

[2] John Edward Douglas, "Mind Hunter" 1995. J.D. is a former United Stetes Federal Bureau of Investigation (FBI) agent, one of the first criminal profilers, and criminal psycology author.

[3] Robert K. Ressler, quoted in "Animal cruelty may be a aarning", *Washington Times*, 23 June 1998. R.R. is a former United Stetes Federal Bureau of Investigation (FBI) agent and author. He coined the term serial killer and played a significant role in the psychological profiling of violent offenders in the 1970.

[4] Randall Lockwood, is Senior Vice President for Anti-Cruelty Initiatives and Legislative Services for the ASPCA (The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

[5] Stephen R. Kellert, Ph.D., and Alan R. Felthous, M.D., "Childhood cruelty toward animals among criminals and noncriminals", *Archives of General Psychiatry*, Nov. 1983.

[6] Bennie Click, recently retired from the Dallas, Texas Police Department, was appointed to the position of Chief of Police in 1993.

[7] Laura Walters, Executive Director at Animal Protection Society of Orange County (California).

[8] Harry Fletcher, is an assistant general secretary of National Association of Probation Officers (Napo), the Trade Union and Professional Association for Family Court and Probation Staff.

[9] Harold S. Koplewicz, M.D. is the founder and director of the NYU Child Study Center, director of the Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research.

[10] Frank Ascione, "Animal Abuse and Youth Violence". Sponsoring Agency: Justice Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. United States 2001.

## DEFINIZIONE DI CRUDELTÀ VERSO GLI ANIMALI

Per facilitare il compito di definire la crudeltà nei confronti degli animali sono stati presi in considerazione alcuni aspetti comuni alla crudeltà nei confronti dei bambini.
Categorie di maltrattamenti verso i bambini spesso includono le seguenti forme di abuso: psicologico, sessuale, emozionale, trascuratezza. Non è difficile produrre una sequela di esempi nei quali gli animali hanno sperimentato ognuna di queste forme di abuso. Tali forme di abuso comunque richiedono ulteriori elaborazioni poiché dall' esecuzione all'omissione che esse denotano possono variare in forma e gravità.

Rispetto a definizioni che si riferiscono in modo specifico alla crudeltà verso gli animali, Felthous e Kellert (1987) definiscono sostanzialmente tale crudeltà come uno schema di danneggiamento inflitto deliberatamente, ripetutamente e gratuitamente, verso animali vertebrati in modo tale da causare gravi effetti sulle vittime. Questa definizione include una limitazione alle specie considerate introducendo una dimensione quantitativa nella valutazione del fenomeno (frequenza della crudeltà).

Brown (1988) definisce la crudeltà come "sofferenza inflitta gratuitamente e consapevolmente ad animali senzienti (umani e non)... La sofferenza può essere una sensazione di pena indotta da mezzi fisici o di angoscia indotta da atti di forzata cattività, oppure da una deprivazione materna. La crudeltà verso gli animali ha vari tipi di forme ad esempio un atto commesso contro l'animale oppure un'omissione cioè la mancanza di un'azione come quella di garantire cibo, acqua o riparo".
Sia Felthous e Kellert che Brown introducono i concetti di "deliberatamente" e "consapevolmente" fra le caratteristiche della crudeltà per escludere atti che avvengono in modo accidentale.

A cura della **Dott.ssa Francesca Sorcinelli**
Educatrice Professionale ed Ecopsicologa

Non è questo il caso della definizione data da Vermeulen e Odendaal (1992) quando affermano che la crudeltà sugli animali consiste in una: "intenzionale, maliziosa e irresponsabile tanto quanto una non intenzionale e ignorante inflizione di dolore, sofferenza, deprivazione distruzione o morte fisica e psicologica di un compagno animale dovuta a singoli o ripetuti incidenti". Sebbene sviluppare una vasta e accettata definizione della crudeltà sugli animali sia un compito abbastanza difficile la forma che ha avuto maggior riconoscimento in tale senso è: " La crudeltà verso gli animali è un comportamento sociale inaccettabile che intenzionalmente causa pena, sofferenza angoscia o morte gratuita ad un animale" Ascione (1993).

Alcune elaborazioni sui termini utilizzati nella definizione della crudeltà sugli animali possono essere utili a tale scopo: "Comportamento", include atti di esecuzione (ad es. colpire un cane alla testa con una barra d'acciaio) e atti di omissione (ad es. deprivare un gatto domestico del cibo).. "Intenzionale" si riferisce ad atti di esecuzione o omissione portati avanti volontariamente per perseguire uno scopo a differenza di tutti quegli atti eseguiti in modo inconsapevole e/o accidentale. "Dolore, sofferenza e angoscia", si riferiscono molto spesso agli effetti nocivi di atti fisici condotti su corpi di animali o in modo diretto o per mezzo di strumenti o agenti (ad es. pistole, soluzioni caustiche, veleno).

Dolore, sofferenza e angoscia sono giudicati in base agli schemi di risposta caratteristici di ogni specie. Il dolore, la sofferenza e l'angoscia fisica, possono essere distinti dalla pena, sofferenza, angoscia psicologica ed emozionale, (ad es. mantenere un animale separato ma in prossimità fisica del suo naturale predatore) sebbene entrambe le dimensioni debbano essere considerate con la stessa attenzione . "Comportamenti passivi e manifestazioni di piacere quando si è testimoni di episodi di crudeltà verso gli animali non sono direttamente inclusi in tale definizione, comunque un bambino che prova piacere nell'assistere ad atti di crudeltà nei confronti degli animali può pienamente essere oggetto di tutti gli studi che sono stati condotti sull'argomento preso qui in considerazione" Ascione (1993).

## LA RELAZIONE TRA LA CRUDELTÀ DI BAMBINI E ADOLESCENTI VERSO GLI ANIMALI E LA CATEGORIA DIAGNOSTICA PSICHIATRICA DEL DISORDINE DELLA CONDOTTA (DSM-III-R)

L'abuso animale e la violenza interpersonale verso gli umani condividono caratteristiche comuni, entrambi i tipi di vittime sono creature viventi, che hanno la capacità di sperimentare dolore e angoscia, possono mostrare segni fisici del loro dolore e della loro angoscia (per cui gli esseri umani possono provare empatia), e possono morire come risultato delle ferite inflitte.

Nella revisione del DSM-III (1987) (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) dell'American Psychiatric Association e nella International Classification of Mental and Behavioural Disorders (ICD-10, 1996) della World Health Organization è stata inserita la crudeltà fisica nei riguardi degli animali tra i sintomi del disordine della condotta.

Questo disturbo, che viene generalmente diagnosticato per la prima volta nell'infanzia o nell'adolescenza, è descritto come "un modello ripetitivo e persistente di comportamento in cui i diritti fondamentali degli altri o le principali norme o regole sociali appropriate ad una determinata età vengono violati".

A cura della **Dott.ssa Francesca Sorcinelli**
Educatrice Professionale ed Ecopsicologa

Nelle ricerche americane sulle implicazioni psicologiche della crudeltà su animali in bambini e adolescenti si evidenzia che tale crudeltà deve essere interpretata come:

•Sintomo di una situazione esistenziale patogena in atto
situazione famigliare o ambientale caratterizzata da violenza fisica, psicologica, abuso sessuale o da tutte queste forme di violenza insieme.

•Segnale predittivo, indicatore di potenziali futuri comportamenti antisociali e devianti in età adulta quali:
**Aggressioni**: Deliberata crudeltà fisica verso gli animali o persone e atti di distruzione di proprietà (utilizzando spesso il fuoco)
**Furti caratterizzati dalla presenza di una vittima**:
Borseggio, estorsione, rapina a mano armata.
**Rapimento, violenza sessuale, assalto, omicidio**.

Sono numerosissimi i casi studiati di crudeltà dei bambini e adolescenti nei confronti degli animali, casi di crudeltà che rientrano nella categoria di Fromm (1973) detta "aggressione maligna" (che si distingue da quella difensiva, non strumentale o "aggressione benigna"). I primi esempi includono le descrizioni di comportamenti sadici verso animali associati a varie forme di bestialità riportate da Krafft-Ebing (1906) e l'analisi di "A Little Chanticleer" di Ferenczi (1916). Studi più recenti includono l'analisi di Bettelheim (1955) del caso di Mary, che approssimativamente all'età di cinque anni, cercava di uccidere animali dandogli fuoco, cosa che tentò di fare anche verso altri bambini e la predizione di crudeltà verso gli animali di Redl e Wineman (1951) nei comportamenti antisociali dei bambini frequentanti il centro terapeutico Pioneer House. Nelle osservazioni di alcuni dei bambini che interagivano con i cani Redl e Wineman notarono: "La cosa affascinante è che i bambini duplicano nella relazione con il cane alcuni degli schemi sintomatici essenziali che esistono nella relazione con gli umani...".

Nel 1953 Bowlby dichiara "la crudeltà verso gli animali e verso gli altri bambini è un tratto caratteristico, sebbene non comune, dei delinquenti non empatici, manifestazioni occasionali di crudeltà senza senso sono ben conosciute in alcune forme di malattie mentali".
Nel 1966 Hellman e Blackman stabiliscono che la crudeltà nei confronti degli animali, assieme alla piromania e all'enuresi notturna è parte della cosiddetta "triade omicida", una triade di comportamenti la cui presenza nell'infanzia può essere predittiva di comportamento criminale in adolescenza o età adulta.
Gli studi condotti fino ai primi anni 70 producono ricche descrizioni della crudeltà dei bambini verso gli animali e dettagli clinici molto ricchi sui fattori familiari possibilmente conducibili a tale comportamento ma non esaminano direttamente lo sviluppo di continuità o di discontinuità di ciascun comportamento. Ricerche con un maggior livello di complessità e retrospettive critiche iniziano ad essere condotte negli anni successivi. Le storie di diciotto bambini a cui si fa riferimento per una valutazione clinica in parte sulla crudeltà su animali da compagnia, furono descritte in modo dettagliato da Tapia (1971). Questi bambini dell'età dai 5 ai 15 anni, erano stati protagonisti di episodi di crudeltà a vario livello nei confronti di animali domestici, d'allevamento, da cortile e selvatici. In uno studio condotto successivamente su tali bambini divenuti adolescenti due o nove anni

dopo, Rigdon e Tapia (1977) riportarono che dei tredici bambini che poterono essere realmente riabilitati il 62% manifestava ancora un comportamento di abuso verso gli animali, (fra cui un 38% si rese partecipe di trattamenti definibili crudeli). In questo studio i ricercatori definirono il tipico abusatore di animali come maschio, di intelligenza media, con una storia precoce di comportamento antisociale ed una storia infantile che con alte probabilità contempla esperienze di grave trascuratezza, brutalità, rifiuto e ostilità. Le storie di crudeltà verso gli animali da parte dei bambini, (le cui percentuali vengono riportate in parentesi), furono esaminate in uomini che erano pazienti psichiatrici (25%) (Felthous 1980), uomini aggressivi (25% "sostanzialmente crudeli") in prigione, in un gruppo di uomini non in carcere (0%) (Kellert e Felthous 1985) e in donne aggressive (36%) e non aggressive (0%) (Felthous e Yudowitz 1977). Questi studi generalmente sostengono una relazione esistente fra schemi contemporanei di aggressione interpersonale e storie di crudeltà verso gli animali. Il valore dato a tali ricerche è quello prognostico della crudeltà verso gli animali. In una ricerca retrospettiva con campioni più selezionati di adulti (28 carcerati e non carcerati) perpetratori di omicidi sessuali Ressler, Burgess e Douglas (1988) evidenziarono che la prevalenza di crudeltà verso gli animali era del 36% nell'infanzia e del 46% nell'adolescenza. Tingle, Barnard, Robbins, Newman e Hutchinson (1986) trovarono che nel loro campione di 64 uomini, il 48% di violentatori in carcere e il 30% di molestatori di bambini ammisero di essere stati protagonisti di atti di crudeltà nei confronti degli animali durante l'infanzia e l'adolescenza. In alcuni casi l'uccisione di animali fu seguita dall'uccisione di uomini. Hikey (1991) rilevò che un assassino ammise di aver ucciso numerosi cuccioletti per rivivere l'esperienza di uccidere la sua prima vittima bambino.

Con l'assistenza dello Utah Division of Youth Correction, nella primavera del 1992 furono raccolti dati valutando giovani liberi e giovani carcerati. Quasi tutti i 96 partecipanti erano ragazzi di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni (il 65% dei quali erano fra i 16 e i 17 anni). Il 21% per cento di questi giovani sotto analisi e il 15% dei ragazzi incarcerati riportarono di aver torturato animali negli ultimi dodici mesi.

Altri due studi riportano esempi di ricerche su campioni clinici di giovani in cui è stata valutata la crudeltà verso gli animali. Lewis, Shanok, Grant e Rivo (1983) studiarono cinquantuno ragazzi sotto sorveglianza di età compresa fra gli otto e i dodici anni. In 21 di loro fu riconosciuta una aggressività omicida in 30 no. La prevalenza dei dati riportati sulla crudeltà verso gli animali nei due gruppi fu rispettivamente del 14% e del 3%.

Wochner e Klosinski (1988) selezionarono cinquanta bambini e adolescenti, fra bambini sotto sorveglianza e no, la metà di loro registrò comportamenti di crudeltà verso gli animali. La prevalenza di comportamenti sadici registrata verso le persone fu rispettivamente ai due gruppi del 32% e del 12%.

Un altro parallelo fra le ricerche nell'ambito del disordine del comportamento e le ricerche sulla crudeltà dei bambini verso gli animali lo troviamo con l'inclusione nel DSM-III-R dei bambini/adolescenti piromani. Kolko e Kazdin (1989) nell'elaborare un modello di predizione del rischio per i bambini che dimostravano alcuni di questi comportamenti,

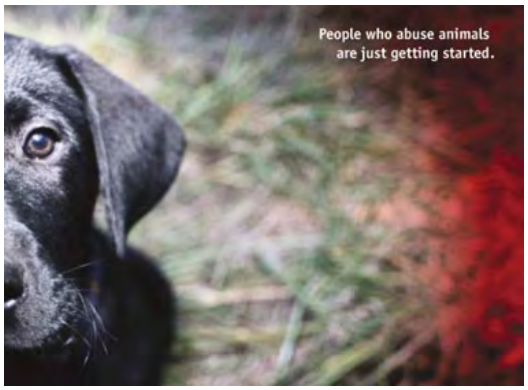

svilupparono la Children's Firesetting interview per ricavare informazioni qualitative sui bambini piromani quale strumento di valutazione differente da quello basatosi solo sulla semplice rilevazione di presenza/assenza del fenomeno.
Essi a tale proposito notarono che la piromania condivide caratteristiche con la crudeltà verso gli animali come l'essere un comportamento coperto e ambiguo. Wooden e Berkey (1984) notarono che bambini piromani fra i 4 e 8 anni erano più crudeli verso gli animali dei più grandi (fra i 9 e 17 anni).
Nel 1997 la Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals e la Northwestern University esaminarono le fedine penali di 153 abusatori di animali e di 153 non -abusatori su un periodo di vent'anni rilevando che chi compie abusi su animali ha una probabilità cinque volte maggiore di commettere crimini violenti di ogni genere rispetto ai non-abusatori.
Poiché non si pensi che lo studio del fenomeno della crudeltà verso gli animali sia circoscritto a campioni di persone in prigione e a pazienti psichiatrici, bisognerebbe notare che l'ampiezza del problema include anche la tolleranza dell'adulto nei confronti della crudeltà dei bambini verso gli animali, atteggiamenti di abuso nei confronti del bestiame nelle aste (Gradin 1988) e atteggiamenti violenti sugli animali da parte di bambini che hanno vissuto lunghi periodi di guerra (Randal e Boustany 1990).Un ultimo ma significativo esempio della rinnovata attenzione relativamente questa area di studi, è dato da una serie di sessioni di conferenze professionali, sponsorizzate da associazioni che promuovono un "trattamento umano" dell'animale, specificatamente incentrate sulla crudeltà dei bambini nei confronti degli animali e il suo legame con comportamenti violenti protratti nel tempo. Queste sessioni sono state incluse in conferenze della Animal Protection and Child Protection Division dell'American Humane Association (settembre 1990), della Delta Society (ottobre 1990) e in workshop sponsorizzati dalla Latham Fondation. Nel novembre del 1991 una conferenza totalmente sponsorizzata dalla Child Protection e dall'Animal protection Divsion dell'American Humane Association, si concentrò specificatamente sulla violenza dei bambini verso g l i animali (Moulton, Kaufmann e Fdella sesta International Conference on Human-Animal Interactions (Ascione giugno 1992) e in una conferenza sponsorizzata dalla Geraldine R.Dodge Foundation (Ascione settembre 1992). ilip 1992).

## CRUDELTÀ SU ANIMALI E VIOLENZA DOMESTICA INTERPERSONALE

Il 5 novembre 2000 nel New York Daily News appare un articolo in cui si riporta che 35 newyorkesi mai stati puniti per aver picchiato le proprie partner, erano attualmente in prigione o in terapia per aver maltrattato il proprio animale domestico. Tutto questo si deve alla partnership che i procuratori distrettuali di Brooklyn e Staten Island hanno creato con l'unità di supervisione famigliare della American Society for the Prevention of Cruelty to Animal, un programma anti-violenze che dal 1998 ha informato gli enti cittadini sul collegamento esistente fra i maltrattamenti agli animali e la violenza domestica.
"Una persona che tortura o uccide un animale è spesso violenta anche nei confronti delle persone" ha dichiarato il vice procuratore distrettuale Carol Moran, che ha perseguito casi di violenza domestica negli ultimi 16 anni. "Ne consegue che le condanne per maltrattamenti agli animali permettono di mettere i soggetti che compiono abusi in prigione – o in terapia."

A cura della **Dott.ssa Francesca Sorcinelli**
Educatrice Professionale ed Ecopsicologa

Questo è solo uno dei numerosi esempi della stretta collaborazione che negli Stati Uniti e in Gran Bretagna si sta realizzando tra gli operatori che si occupano della cura e della protezione degli animali e gli operatori che si occupano della cura e della protezione dei bambini e in genere di tutti gli individui che sono oggetto di violenza. La collaborazione assume varie forme. Ad esempio, per queste due categorie di operatori vengono organizzati dei corsi sulla violenza nei riguardi sia degli animali che delle persone. In questo modo, gli operatori vengono addestrati ad individuare con maggiore sicurezza casi di abuso perpetrati nei riguardi sia degli animali che delle persone. Diventa quindi più facile, per un veterinario o per un operatore di un associazione animalista, allorché constatano segni di maltrattamenti in un animale domestico, rilevare l'eventuale presenza di maltrattamenti nei riguardi delle persone nella famiglia in cui vive l'animale e fare una segnalazione alle forze dell'ordine o ai servizi sociali (nello stato del Colorado questa segnalazione è obbligatoria per i veterinari). D'altra parte, diventa più facile anche per gli operatori sociali individuare eventuali casi di maltrattamento degli animali domestici in quelle famiglie in cui è presente l'abuso infantile e segnalarli alle autorità competenti (a San Diego in California, in particolare, nei casi di abuso infantile gli operatori sociali hanno l'obbligo di riferire sulle condizioni di salute e sul trattamento degli animali domestici di quelle famiglie). Tali collaborazioni sono il risultato della enorme autorevolezza attribuita dalla società statunitense ai risultati delle ricerche scientifiche condotte sul legame tra abusi su animali e umani anche e soprattutto nell'ambito della violenza domestica interpersonale. Testimonianza di ciò la dichiarazione del presidente Barack Obama per cui : "Oltre ad essere inaccettabile in quanto tale, la violenza verso gli animali è collegata ad un comportamento violento generalizzato, specialmente la violenza domestica e noi abbiamo bisogno di rendere nota questa connessione e di lavorare per contenerla. Condanne pesanti sono importanti e io le supporto ma noi sappiamo che l'incarcerazione da sola non può risolvere tutti i nostri problemi. Come presidente io continuerò a garantire che tratteremo la crudeltà su animali come il serio crimine che è e indirizzeremo a divulgare la sua connessione con i più ampi patterns comportamentali di violenza". Nel 1979 Leonore WalKer specializzata nel trattamento psicologico delle vittime di abusi sessuali, condusse uno studio rilevando che il 41% delle vittime intervistate erano state costrette a prendere parte ad atti sessuali che coinvolgevano animali. Nel 1991 Adele Harrel e Barbara Smith in uno studio condotto su 355 vittime di violenza domestica rilevarono che il 20% dei violentatori avevano fatto del male o minacciato gli animali delle loro partenr per pura rappresaglia, dopo che la vittima aveva avanzato la richiesta di un programma di protezione.

Nel 1993 il Centro per la prevenzione della violenza domestica di Colorado Springs condusse una ricerca rilevando che il 24% di un totale di 122 donne che avevano richiesto un programma di protezione e l'11% delle 1175 che avevano richiesto l'attuazione di misure preventive contro i partners abusatori, avevano denunciato abusi su animali da parte degli stessi soggetti violenti. Nel 1995 in una casa rifugio per donne maltrattate, Frank Ascione assieme ad altri ricercatori condusse uno studio su un campione di 38 donne che avevano richiesto protezione.
Ne rilevò che il 57% di esse aveva denunciato l'uccisione del proprio animale domestico e che il 18% aveva ritardato l'abbandono del partner violento a causa della grande preoccupazione rivolta agli animali di casa. A seguito di tale studio nel 1998 lo stesso ricercatore e colleghi, condussero uno studio analogo su 101 donne

maltrattate e inserite programmi di protezione conseguendo che il 70% di esse dichiarò che i loro parteners avevano minacciato o fatto del male ai loro animali, il 54% che li avevano uccisi e il 25% che aveva rimandato l'abbandono del partner per paura di ritorsioni sui propri animali. Dal 2000 ad oggi sono state effettuate moltissime altre ricerche in tutti gli Stati Uniti i cui risultati possono essere schematizzati come segue:

*Violenza domestica:*

- Il 71% delle donne abusate tra le pareti domestiche riferisce che i loro maltrattatori hanno minacciato di ferire o uccidere i loro animali domestici o l'hanno fatto.

- Il 32% delle donne maltrattate con figli riferisce che i loro figli hanno ferito o ucciso animali domestici.

- Tra il 25 e il 48% delle donne maltrattate nelle pareti domestiche, ritarda l'abbandono della situazione di abuso per timore di quello che potrebbe accadere agli animali domestici lasciati soli in quella situazione.

- Il 40% delle donne maltrattate riferisce che sono state costrette a prendere parte ad atti sessuali con animali come parte del mantenimento dello stato di terrore domestico.

*Crimini sessuali:*

- Il 48% degli stupratori ha commesso atti di crudeltà verso gli animali da bambino o da adolescente.
- Il 30% dei molestatori di bambini ha commesso atti di crudeltà verso animali da bambino o da adolescente.
- Il 15% degli stupratori stupra anche animali.

*Abuso infantile:*

Nell'80% delle case in cui le agenzie di protezione animale hanno rilevato abusi o trascuratezze su animali ci sono state precedenti indagini da parte di agenzie per il benessere infantile che hanno rilevato abuso fisico e trascuratezza sui bambini.

Sulla base di questi dati sono state definite le implicazioni dell'abuso su animali in ambito domestico nei termini di:

● ***Offesa alla persona*** – i carnefici talvolta minacciano di fare del male a un animale da compagnia per indurre la donna a restare, o come un mezzo per punire la vittima che ne sta andando, o come metodo coercitivo per farla tornare a casa. Un violentatore può minacciare di fare del male all'animale, o può fargli direttamente del male per poi ammonire la vittima di essere la prossima della lista.
L'abuso ai danni degli animali può essere un indicatore del fatto che la vittima rischia di trovarsi in una situazione letale. Un'azione ai danni di un animale da compagnia perpetrata dal soggetto violento può essere un chiaro segno di ciò che può capitare alla vittima. Se il violentatore, di fatto, arriva a uccidere l'animale, tale crimine può rivelare l'intenzione di infliggere delle ferite molto serie- se non letali – alla sua vittima umana designata.

● ***Offesa all'animale*** – talvolta si sorvola fin troppo sul benessere dell'animale. Le minacce del violentatore conducono, talvolta, a vere e proprie ferite ai danni degli animali. Per tacere delle molte uccisioni.

● ***Importanza degli animali da compagnia per le vittime di violenza domestica*** – alcune vittime stabiliscono un particolare legame simbiotico con i loro animali, soprattutto le donne che si trovano isolate dal resto del mondo per colpa dei loro carnefici. Gli animali offrono un'ottima compagnia e possono anche essere parte integrante della vita dei loro figli. Gli animali possono anche rivelarsi un aiuto decisivo per la guarigione della vittima, nel lungo periodo.

● ***Impatto sulla decisione di agire per autodifesa*** – una vittima potrebbe reagire più prontamente, con un'autodifesa, se sapesse che il maltrattatore è perfettamente in grado di recarle lo stesso danno appena inflitto all'animale.

● ***Impatto sulla decisione di rimandare l'abbandono del partner abusatore*** – le vittime non se la sentono di lasciare l'animale a casa con i partenrs abusatori.

## VIOLENZA SU ANIMALI, FBI E FORZE DELL'ORDINE

Il Federal Bureau of Investigation ha riconosciuto l'importanza di questa connessione già negli anni '70, delineando i profili di alcuni serial killer. L'FBI ha scoperto che tutti i serial killer hanno un passato di violenze molto serie e ricorrenti ai danni degli animali. Inoltre, utilizza i verbali sui maltrattamenti agli animali per analizzare la potenziale minaccia data da sospetti criminali violenti o pregiudicati e quando si tratta di valutare il livello di rischio di una persona tenuta in ostaggio, uno dei fattori che prende in considerazione è se il rapitore ha una storia di violenze su animali.
L'esperienza dell'FBI con questo elemento ha fatto sì che anche la polizia locale e gli enti legislativi cominciassero a fare qualcosa al riguardo. Per esempio, nel 1990, solo sette stati prevedevano misure penali per violenza su animali. Oggi il numero è salito a 41 più il Distretto di Columbia.
Attualmente in alcuni stati americani e non solo esistono sezioni speciali di polizia che si occupano delle implicazioni di tale link.

Alcuni dati del lavoro della polizia hanno evidenziato che:

**Polizia di Chicago, USA:**
il 35% delle indagini per maltrattamento di animali hanno portato alla scoperta di droga e/o armi;
l'82% degli arrestati per maltrattamento avevano precedenti per possesso di droga e/o armi;
il 23% sono stati arrestati anche successivamente per reati penali.

**Polizia del Massachusetts, USA:**
il 70%dei maltrattatori di animali sono stati condannati anche per crimini violenti o possesso di droga.

**Polizia di Sidney, Australia:**
Dichiarazione: il maltrattamento di animali è un migliore indice di previsione di violenze sessuali rispetto a precedenti di omicidio, piromania o reati effettuati con armi.
Il 100% degli omicidi a sfondo sessuale hanno avuto precedenti di maltrattamento su animali.
Dichiarazione: prevenzione e/o condanna di omicidi, violentatori di donne e bambini, piromani beneficiano enormemente dall'avere informazioni su precedenti di violenza su animali.

**Polizia di Winnipeg, Canada:**
Il 70% delle persone incriminate per maltrattamento su animali hanno anche avuto successive condanne per comportamenti violenti - compreso l'omicidio.

## CONCLUSIONI

Attualmente nel nostro paese l'esistenza di tale LINK è testimoniata più che altro dai fatti di cronaca e la crudeltà su animali spesso è catalogata come problema di "serie B" o nemmeno percepita come tale.
L'indifferenza legislativa e istituzionale verso queste forme di violenza su animali sono principalmente dovute a errata credenza che i maltrattamenti su animali siano cosa rara mentre chi si è occupato di questo problema ha dimostrato che solo il 5% di questi reati finisce sui giornali. Ad oggi i casi di crudeltà sugli animali sono interpretati come crimini isolati che non hanno alcuna relazione con altri comportamenti umani come la violenza interpersonale.

Alcuni esempi:

**"Litiga con la fidanzata e le uccide l'animale".**
LaStampa 08/10/05

**"Litiga con lei e getta il cane dalla finestra"**
Libero 27 dicembre 2005

Un approccio epistemologico, né più né meno di uno stile, ha un suo ciclo di vita che è intimamente legato alla situazione contingente che lo ha partorito. Esiste una correlazione molto stretta tra esigenze di un sistema e risposte culturali che vengono messe in campo, anche sotto forma di discussioni, di tensioni al rinnovamento, di rivisitazioni. Considerare l'approccio paradigmatico in modo statico e fisso nel tempo significa non tener conto dei processi interattivi che legano il sapere ai problemi, in connessioni a doppio senso, tanto che una scoperta porta sempre nuovi problemi e viceversa. In questo senso le discipline del sapere, dovrebbero essere rispondenti al contesto epocale, cioè dovrebbero calibrare il proprio tiro lasciando aperta la porta ai segnali che arrivano dalla società civile.

A tal proposito le discipline inerenti lo studio "del crimine violento" e della violenza in genere nel nostro paese credo, non dovrebbero ignorare "un segnale" cosi autorevole, quale la letteratura scientifica sul legame fra crudeltà su animali e violenza interpersonale dimostra di essere. Viste le implicazioni sociali dello studio di tale legame nel nostro paese, sull'esempio statunitense, nasce il progetto LINK-ITALIA, che ha fra gli obiettivi principali l'avviare una serie di ricerche sul legame fra crudeltà su animali e crimine violento e crudeltà su animali e violenza domestica interpersonale. Qualora i dati statunitensi venissero confermati si potrebbero ripensare potenziandole, le attuali linee di lotta alla violenza e al crimine.

## BIBLIOGRAFIA


- E.Fromm, The anatomy of human destructiveness. New York 1973
- R.V. Krafft-Ebing, Psycopathia sexualis, rev. Ed., 1934 Brooklin, NY: Physicians and Surgeons Book Company 1906.
- S.Ferenczi, Sex in psycho-analysis. Boston: Richard G.Badger, the Gorham Press 1916.
- B.Bettelheim, Truants from life. NY: The Free Press 1955.
- F.Redl, D.Wineman, Children who Hate. NY: The Free Press 1951.
- F.Tapia, Children who are cruel to animals. Child Psychiatry and Human Development 1971
- J.D.Ringdon, F.Tapia, Children who are cruel to animals-A follow-up study. Journal of Interpersonal Violence 1977

- A.R.Felthous, Agression against cats, dogs and people. Child Psychiatry and Human Devlopment 1980.
- S.R.Kellert, A.R.Felthous, Childhood cruelty toward animals among criminals and noncriminals. Human Relations, 1985
- A.R.Felthous, B.Yudowitz, Approaching a comparative typology of assaultive female of-fenders. Psychiatry 1977
- R.K.Ressler, A,W.Burgess, C.R.Hartman, J.Douglas,
- A.McCormack, Murderers who rape and mutilate. Journal of Interpersonal Violence 1986
- D.Tingle, G.W.Barnard, L.Robbins, G.Newman,
- D.Hutchinson, Childood and adolescent characteristics of pedophiles and rapistts. International Jornal of Law and Psichiatry 1986
- E.Hickey, Serial Murderers and their victims, Belmont, CA: Wadsworth 1991
- D.Luwes, S.S.Shanok, M.Grant, E.Rivo, Homicidally aggressive young children: Neuropsichiatryc and experiential correlates; American Jouenal of Psychiatry 1983
- M.Wochner, G.Klosinski, Children and adolescents with psychiatric problems who misteat animals. Schweizer "Archiv fur Neurologie und Psychiatrie" 1988
- T.Grandin, Behavior of slaughter plant and auction employees toward animals. 1988
- J.Randal, N.Boustany, Children of war in lebanon. In Betrayal: A report on violence toward children in today's world, ed. C.Moorehead, N.Y.: Doubleday 1990.
- C.Moulton, M.Kaufmann, J.Filip, Cruelty to aniamls and child abuse: Connection and creative communnity strategies, Sixth International Conference on Human-Animal Interaction, Montreal, Canada. 1992
- F.Ascione, Cruelty to animals in childhood and adolescence: An overview of research: Presentation at the "Risks for Animals Workshop". July 1992
- F.Ascione, Cruelty to animals in childhood and adolescence. Presentation at the American Human Association Conference. "Protecting children and animals: Agenda for a nonviolent future", september 1992
- *F. Ascione*, "Children & animals: *Exploring* the Roots of Kindness &. Cruelty". American Human Association 2005.
- Link Pet Abuse-Domestic Violence, by Roberto Santiago, Daily News Staff Writer. Originally published in the New York Daily News, November 5, 2000.
- http://forgetmenot-ak.livejournal.com/294299.html . Barack Obama declaration.
- Animal Guardian, primavera 2004. Rapporto di Chris Van Hollen sulla violenza ai danni di animali e l'FBI.
- Arnold Arluke, "Brute Force: Animal Police and the Challenge of Cruelty" 2006.
- Arnold Arluke "What animal abuse tells us about humans" 1997.
- www.link-italia.net
- www.zona-franca.it
- www.tradizioniviolente.org

# I TESTI CONSIGLIATI DA CRIMEN ET DELICTUM

# LE SCUOLE DI FORMAZIONE IN AMBITO FORENSE CONSIGLIATE DA CRIMEN ET DELICTUM

FACULTY

Per l'edizione 2009/2010 sono stati invitati, in qualità di docenti e consulenti scientifici:

*FRANCESCA SAVAZZI Direttore dell' Istituto FDE e Presidente della Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative.*

*ANGELO PUCCIA Coordinatore della Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative.*

Direttore Scientifico prof. **MARCO MONZANI** giurista e criminologo, docente di Criminologia alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Ferrara.

Dott.ssa **MIRIAM ARTICO**
Medico chirurgo, specialista in Criminologia Clinica e Psichiatria Forense

Dott. **ENRICO BARANIELLO**
Direttore generale degli Istituti Penitenziari di Mantova

Dott. **FABIO BENATTI**
Psicologo, esperto in psicodiagnostica, dottorando di ricerca in Psicobiologia dell'uomo all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Dott. **ANTONINO CALOGERO**
Psichiatra forense, psicoterapeuta, Direttore generale dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere (MN)

Sost. Com. **LUIGI CARACCIOLO**
Responsabile della Sezione interforze di PG presso la Procura di Mantova

Dott. **FABIO DAMIANO**
Consulente esperto d'investigazioni scientifiche Parma

Prof. **SILVIO CIAPPI**
Criminologo all' Università di Pisa e Messina

Dott. **ORLANDO DEL DON**
Psichiatra e criminologo, direttore della clinica psichiatrica Nazionale di Lugano, docente di Criminologia presso l'Università degli Studi di Ferrara

Dott.ssa **STEFANIA FORCONE**
Psichiatra forense

Prof.ssa **ROSA MARIA GAUDIO**
Docente di medicina legale, Università degli Studi di Ferrara

Per.lo **MAURIZIO MICHI**
Consulente esperto d' investigazioni scientifiche Parma

Dott. **VINCENZO NOBILE**
Consulente esperto d' investigazioni scientifiche Parma

Dott. **SALVATORE PISANI**
Consulente esperto d' investigazioni scientifiche Parma

Avv. **ELENA BETTEGHELLA**
Vice procuratore onorario presso la Procura di Mantova

Avv. **RAFFAELLO LEALI**
Avvocato, foro di Mantova

Prof. **GIUSEPPE SANDRI**
Giurista, criminologo, docente di Sociologia della devianza all'Università degli Studi di Brescia

Dott.ssa **CINZIA VALENTINI**
Psicologa clinica e forense, esperta in Psicologia e Psichiatria Forense

Dott. **CARMINE VILLA**
Investigatore privato, Comte del Nucleo Informativo Carabinieri Mantova in quiescenza

Avv. **ILDEBRANDO VOLPI**
Comandante della Polizia Locale di Mantova

ISTITUTO FDE
FORMAZIONE D'ECCELLENZA

SCIENZE CRIMINOLOGICHE E FORENSI
Formazione, ricerca e consulenza

*L'Istituto Studi "Formazione d'Eccellenza" - Dipartimento Studi - Dipartimento di Ricerca - Laboratorio di Consulenza Forense, Sede d'Esame Ufficiale della Camera di Commercio di Londra, è un'istituzione privata dedita alla formazione. La struttura e le attività dell'Istituto sono regolate ed implementate attraverso la certificazione ISO 9001:2000 - settore A37 - 38.1 da uno degli Organismi di certificazione più importanti e rinomati a livello mondiale – ossia B.V.Q.I. - Sincert.*

Via Donatori di Sangue n. 23
46010 Curtatone (MN)
Tel. 0376 415683 - 0376 49165
Fax 0376 413135
www.istitutofde.it
info@istitutofde.it

SINCERT

SCIENZE CRIMINOLOGICHE E FORENSI
Formazione, ricerca e consulenza

SCUOLA
DI ALTA FORMAZIONE
IN SCIENZE
CRIMINOLOGICHE
E INVESTIGATIVE

LCCI
LCCI
International Qualifications

# UNA TRIENNALE PER LO STUDIO E LA RICERCA IN CAMPO CRIMINOLOGICO E INVESTIGATIVO

## CORSO DI CRIMINOLOGIA AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE

### OBIETTIVI E FINALITA'

Il percorso formativo fornisce **una conoscenza approfondita della criminologia e della politica criminale**, inquadrandole nel più ampio contesto internazionale ed europeo. Ha, inoltre, lo scopo di preparare i partecipanti alla gestione di moderne strategie di controllo e di sicurezza nella prevenzione e nella repressione di reati, in connessione con le metodologie investigative di analisi e di intelligence.
Il corso contribuirà, contestualmente, alla formazione di figure professionali indispensabili alla luce della più recente legislazione sull'ordinamento processuale che, introducendo i nuovi principi del giusto processo (L.397/2001), sottolinea il ruolo dell'investigazione pubblica, privata e difensiva. Il corso persegue i seguenti obiettivi:

- Conoscere ed apprendere i confini della criminologia;
- Assimilare il concetto di devianza e criminalità;
- Percepire la concezione di prevenzione e lotta al crimine;
- Comprendere il ruolo istituzionale, professionale e sociale che si andrà a ricoprire;
- Conoscere il tessuto sociale locale, nazionale e internazionale;
- Studiare i fenomeni umani legati agli atti di intolleranza o violenza sugli altri;
- Studiare i fenomeni e gli ambiti di proliferazione del crimine;
- Studiare storicamente le varie opinioni e tesi protrattesi nel tempo in materia criminologica;
- Apprendere la multidisciplinarità del nuovo approccio criminologico;
- Apprendere il ruolo del consulente in ambito forense;

### SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il corso è particolarmente indicato ai fini di un'idonea preparazione e certificazione delle competenze tecniche richieste specificatamente dall' Ufficio Territoriale del Governo (ex. Prefetture), all'atto della richiesta di rilascio della licenza investigativa in ambito civile e penale. Possibilità di inserimento in varie realtà lavorative come:

*Amministrazione penitenziaria;*
*Ricerca, Università;*
*Legale consulenziale, su incarico di un avvocato o di uno studio associato;*
*Legale peritale, su delega della Procura della Repubblica o del Tribunale;*
*Investigativo privato a livello locale;*
*Investigativo d'intelligence, in collaborazione con altri professionisti nazionali, internazionali e/o organismi internazionali di lotta al crimine;*
*Legale consulenziale, all'interno di un Tribunale di Sorveglianza.*

### NUMERO DEI PARTECIPANTI

La Scuola prevede, per ogni annualità accademica, **un numero minimo di 20 allievi e un numero massimo pari a 34 unità**, per ciascuna classe attivata. La scuola a pieno regime, ossia all'attivazione della terza annualità non potrà ricevere più di 102 (centodue) candidati nello stesso anno accademico.

### DURATA E SEDE

La durata del percorso formativo è di **tre anni** e comprende un ciclo di lezioni frontali **da ottobre a giugno**. La frequenza alle lezioni è obbligatoria per almeno il 70% del monte ore previsto.
Le lezioni si svolgeranno presso le aule didattiche dell'Istituto Studi "Formazione d'Eccellenza" di Via Donatori di Sangue n. 23 – 46010 Levata di Curtatone (Mantova).

### REQUISITI

Per l'iscrizione al corso di studi occorre essere almeno in possesso di un **diploma quinquennale di scuola secondaria superiore** o di altro titolo conseguito all'estero, ritenuto idoneo in base alle normative vigenti.

### MODALITA' DI AMMISSIONE

I candidati verranno selezionati in base all'ordine di arrivo delle domande di ammissione alla scuola e, inoltre, verrà effettuata da parte del Comitato Scientifico la valutazione dei titoli posseduti al fine di verificare la motivazione e la predisposizione a svolgere l'attività di criminologo.

### FREQUENZA E CALENDARIO

Le lezioni hanno frequenza **di un fine settimana al mese** (sabato e domenica), dal mattino al pomeriggio, per un impegno didattico in aula pari a circa **130 ore annue**. Si prevedono altresì **sessioni di studio individuale** per un monte ore pari a **250**. È previsto inoltre un monte ore variabile di anno in anno dedicato alla ricerca scientifica, alle visite guidate presso enti in ambito criminologico e al tirocinio. Il **calendario delle lezioni** verrà comunicato nel mese di **settembre** e sarà consegnato personalmente dal tutor durante il primo incontro.

### MATERIE DI STUDIO

**Alcune delle principali materie affrontate nel triennio:**

FENOMENOLOGIA DELLA CRIMINALITÀ
TECNICHE DI INVESTIGAZIONE FORENSE
ELEMENTI DI PSICOPATOLOGIA GENERALE
ELEMENTI DI PSICHIATRIA FORENSE
ELEMENTI DI MEDICINA LEGALE
ELEMENTI DI VITTIMOLOGIA
PSICODIAGNOSTICA FORENSE
CRIMINOLOGIA DEI REATI OMICIDIARI E DEL SUICIDIO
ELEMENTI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE
METODOLOGIA DELL'INDAGINE
CRIMINAL PROFILING E GEOGRAPHICAL PROFILING
SETTE SATANICHE E CRIMINALITÀ
OMICIDI SERIALI E METODO SCIENTIFICO
SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA
CRIMINALISTICA E TECNICHE DEL SOPRALLUOGO
PSICOLOGIA INVESTIGATIVA
AUDIZIONE PROTETTA E PSICOLOGIA DELLA TESTIMONIANZA
ABUSO SU MINORI E PEDOFILIA
DEVIANZA E PROCEDIMENTO PENALE MINORILE
REATI SESSUALI

### INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Scarica il bando completo dal nostro sito: **www.istitutofde.it**
Per iscrizioni o per avere maggiori informazioni, contatta l'Istituto Fde al numero di telefono:
**0376 415683 o 0376 49165**
oppure scrivi una email:
**criminologia@istitutofde.it**

SCIENZE CRIMINOLOGICHE E FORENSI
Formazione, ricerca e consulenza

Istituto Studi "Formazione d'Eccellenza"
Via Donatori di Sangue n. 23 - 46010 Levata di Curtatone (MN)
Tel. 0376/415683 - Fax 0376/413135
crimen@istitutofde.it - www.istitutofde.it